

Modello

di organizzazione e gestione

D. Lgs n° 231 del 8 giugno 2001

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

-- Copia conforme all'originale --

Il Consiglio di Amministrazione di DASIT GROUP S.p.A., dietro mandato dell'Assemblea dei Soci, ha deciso, sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'OdV, di procedere con l'adozione del presente Modello Organizzativo

Revisione	Data	Motivo della revisione
11	Maggio 2024	Aggiornamento legislativo

Stato	Funzione	Firma	Data
Approvato	Presidente del C.d.A.	Angelo Fracassi	29-05-2024

INDICE

DEFINIZIONI	4
 PARTE GENERALE	
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N° 231/2001	7
1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	7
1.2 AZIONI ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ.....	10
1.3 LE LINEE GUIDA	11
2. IL MODELLO DASIT GROUP	12
2.1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI DASIT GROUP	12
2.2 FINALITÀ DEL MODELLO	13
2.3 DESTINATARI DEL MODELLO DASIT GROUP E CODICE ETICO.....	14
2.4 EVOLUZIONE DEL MODELLO.....	15
A) <i>RISK ASSESSMENT</i>	15
MAPPATURA DELLE AREE/PROCESSI A RISCHIO E IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI	16
ANALISI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO ESISTENTE	19
VALUTAZIONE DEI RISCHI RESIDUI.....	19
PROGETTAZIONE/ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO	19
B) <i>ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO</i>	20
C) <i>STRUTTURA DEL MODELLO</i>	20
2.5 ADOZIONE DEL MODELLO E SUE MODIFICHE/INTEGRAZIONI.....	23
3. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	24
3.1 NOMINA DELL'ODV	24
3.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ODV	25
3.3 REPORTING DELL'ODV VERSO IL VERTICE AZIENDALE	26
3.4 SEGNALEZIONE ILLECITI (WHISTLEBLOWING).....	27
3.4.1 MODALITÀ DI INVIO DELLA SEGNALEZIONE MEDIANTE CANALE INTERNO.....	28
3.4.1.1 IN FORMA SCRITTA CON MODALITÀ INFORMATICA (PIATTAFORMA).....	28
3.4.1.2 IN FORMA SCRITTA CON RICHIESTA INCONTRO CON L'ODV	29
3.4.1.3 GESTIONE DELLA PROCEDURA	30
3.4.2 MODALITÀ DI INVIO DELLA SEGNALEZIONE MEDIANTE CANALE ESTERNO	32
3.4.3 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUI CANALI DI SEGNALEZIONE.....	32
3.4.4 GARANZIE PER IL SEGNALETORE	32
3.5 FLUSSO DI COMUNICAZIONE VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	34
3.6 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....	34
4. VIOLAZIONE DEL MODELLO E SISTEMA DISCIPLINARE	34
4.1 VIOLAZIONE DEL MODELLO	34
4.2 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	35
4.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI	35
4.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI CON QUALIFICA DI DIRIGENTE	35
4.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	36
4.6 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AGENTI E DELLE ASSISTENZE TECNICHE	36
4.7 MISURE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI E/O CONSULENTI COMMERCIALI E/O FINANZIARI.....	36
5. FORMAZIONE DELLE RISORSE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	37
PARTE SPECIALE "A"	40
PARTE SPECIALE "B"	53

PARTE SPECIALE "C"	70
PARTE SPECIALE "D"	79
PARTE SPECIALE "E"	85
PARTE SPECIALE "F"	97
PARTE SPECIALE "G"	110
PARTE SPECIALE "H"	116
PARTE SPECIALE "I"	120
AGGIORNAMENTO MAGGIO 2010	127
AGGIORNAMENTO PARTE SPECIALE MAGGIO 2010	129
PARTE SPECIALE "L"	130
PARTE SPECIALE "M"	134
PARTE SPECIALE "N"	140
PARTE SPECIALE "O"	146
PARTE SPECIALE "P"	147
AGGIORNAMENTO MARZO 2012	148
AGGIORNAMENTO PARTE SPECIALE MARZO 2012	150
PARTE SPECIALE "Q"	151
AGGIORNAMENTO PARTE SPECIALE MARZO 2013	161
PARTE SPECIALE "R"	161
PARTE SPECIALE "S"	168
AGGIORNAMENTO MARZO 2016	177
PARTE SPECIALE "T"	181
AGGIORNAMENTO PARTE SPECIALE LUGLIO 2017	185
AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2021	187
PARTE SPECIALE "U"	190
PARTE SPECIALE "V"	202
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2023	211
PARTE SPECIALE "W"	213

DEFINIZIONI

- **DASIT GROUP:** DASIT GROUP S.p.A. - Sede legale in piazza Ercolea, 11 – 20122 Milano- Sede operativa in Via Merendi 22 – 20010 – Cornaredo (MI) – Capogruppo.
- **Gruppo:** tutte le Società appartenenti al Gruppo, di cui DASIT GROUP costituisce la Capogruppo;
- **D. Lgs 231/2001:** il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e s.m.i.
- **Linee Guida:** le linee guida di Confindustria e di Assobiomedica per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/2001 approvati dal Ministero di Grazia e Giustizia.
- **P.A.:** Pubblica Amministrazione (si intendono tutti gli enti pubblici, territoriali e non, i membri e gli organi degli enti, compresi i pubblici funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio).
- **Reati:** la fattispecie di Reati ai quali si applica la disciplina prevista dal d. lgs. 231/2001;
- **Processi Sensibili:** attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati (possono avere natura commerciale, finanziaria, tecnica o societaria).
- **Protocollo/Procedura:** metodo specifico per svolgere un'attività o un processo.
- **Risk Assessment:** attività di analisi del rischio finalizzata ad identificare le aree/processi, i settori di attività e le modalità cui possano direttamente o indirettamente collegarsi potenziali rischi in ordine alla possibile commissione dei Reati cui potrebbe conseguire la responsabilità amministrativa della Società.
- **Modello Organizzativo:** il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal d. lgs. 231/2001.
- **Sistema di gestione per la prevenzione dei Reati:** la parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le politiche aziendali, le attività di pianificazione, le responsabilità, le procedure, i processi, le risorse necessarie per attuare la politica per la prevenzione dei Reati.
- **Whistleblowing:** è l'istituto che tutela il dipendente che segnala, nello svolgimento delle proprie mansioni in seno all'organizzazione a cui appartiene, condotte illecite, o situazioni di pericolo o di rischio tali poter arrecare danni a terzi.
- **Soggetti in posizione apicale:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della società.
- **Dipendenti:** tutti i Dipendenti di DASIT GROUP e/o quelli inseriti nella struttura organizzativa ed operativa di ogni società del Gruppo, compresi quelli con qualifica di dirigente.
- **Consulenti:** coloro che agiscono in nome e per conto di DASIT GROUP e/o di altra società del Gruppo, sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale di Consulenza.
- **Agenti di Vendita:** coloro che agiscono in nome e per conto di DASIT GROUP e/o di altra società del Gruppo sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale regolato da Contratto di Agenzia.
- **Assistenze Tecniche:** coloro che agiscono in nome e per conto di DASIT GROUP e/o di altra società del Gruppo sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale regolato da Contratto di Assistenza Tecnica.
- **Collaboratori:** Consulenti, Agenti di Vendita, Assistenze Tecniche o collaboratori ad altro titolo.
- **Codice Etico:** insieme di diritti, doveri e responsabilità espressi dalla capogruppo DASIT GROUP e fatti propri dalle singole società del Gruppo, finalizzati a promuovere regole di comportamento nei confronti di soggetti che, a diverso titolo, agiscono per o collaborano con ognuna delle società (Soggetti Apicali, Dipendenti, Dipendenti con qualifica di dirigente, Collaboratori, etc.).
- **Sistema disciplinare:** insieme di principi e procedure idonei a sanzionare l'inosservanza delle misure previste dal Sistema di gestione per la prevenzione dei Reati.

- **Organismo di Vigilanza (OdV):** organismo di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e al relativo aggiornamento, di cui all'art. 6, 1° comma, lettera b) del D. Lgs 231/01.
- **CCNL:** contratto applicato da DASIT GROUP e/o dalle singole società del Gruppo sia con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente non dirigente, sia con riferimento al contratto collettivo nazionale per dirigenti d'azienda
- **DVR:** Documento di Valutazione dei Rischi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
- **SSL:** Sicurezza sul Lavoro.
- **RSPP:** Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO n° 231/2001

1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Decreto legislativo n° 231 dell'8 giugno 2001 ha introdotto la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*.¹

Sulla base di quanto disposto dal d. lgs. 231/2001, nel caso in cui vengano commessi o tentati da persona fisica taluni Reati, alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge anche la responsabilità "amministrativa" dell'Ente nel cui interesse o vantaggio tali Reati siano stati compiuti² e sia riscontrabile negligenza normativa da parte dell'Ente stesso.

Lo stesso Decreto individua le persone, indicate di seguito, che possono determinare la responsabilità dell'Ente (*di seguito Società o Azienda*) commettendo un Reato nell'interesse o a vantaggio di quest'ultimo:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa. Questi soggetti vengono denominati "apicali" (es. gli Amministratori);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (es. i Dipendenti).

Oltre alle persone che possono determinare la responsabilità della Società, il d. lgs. 231/2001 contempla i Reati a cui si applica la disciplina:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/01), [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.lgs. n. 75/2020 e dal D.lgs. n.13 del 25/02/22]³;

¹ Il Decreto rappresenta l'adeguamento della normativa italiana ad alcune convenzioni internazionali già sottoscritte dall'Italia: la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che negli, sia degli stati membri; la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

² La previsione di una responsabilità amministrativa (di fatto penale) degli enti per determinate fattispecie di Reato era contenuta nell'art.2 della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 riguardante la corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Tale tipo di responsabilità è stata successivamente introdotta nel nostro ordinamento all'art.11 della legge 29 settembre 2000, n.300 come ratifica ed esecuzione delle convenzioni OCSE e della Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea. L'art.11, in particolare, delegava il Governo a disciplinare l'articolazione di questo tipo di responsabilità. In attuazione di tale delega, il Governo ha adottato il D.Lgs. n° 231/2001 (vedi *Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgsd. lgs. n° 231/2001 – Confindustria 2008 - Assobiomedica 2004*)

³ Il D.Lgs. 156/2023 ha introdotto la confisca del valore equivalente come sanzione prevista per la commissione di reati di Frode ai danni del Fondo europeo agricolo.

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, art. 7, modificato dal D.lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019 e dalla Legge n. 238/2021];
- Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter, D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 15.7.2009, n. 94, modificato dalla L. 69/2015];
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, modificato dalla L. 23.7.2009, n. 99, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.lgs. 125/2016];
- Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis. 1, D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 23.7.2009, n. 99 art. 15];
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
- Reati societari (art. 25-ter, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.lgs. n.38/2017 e dal D.lgs. n. 19/2023];
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3];
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8];
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5, modificato dalla L. n. 199/2016]];
- Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9, modificato dal D.lgs. n. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021];
- Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10);
- Reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies, D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123, modificato L. n. 3/2018];
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies, D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.lgs. n. 195/2021];

- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. 184/2021];
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies, D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 23.7.2009, n. 99, modificato dalla L. n. 93/2023];
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 novies – anzi decies -, D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 3.8.2009, n. 116];
- Reati ambientali (Art. 25-undecies D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.lgs. 1° marzo 2018 n. 21];
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012 e modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n.161];
- Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.lgs. n. 21/2018];
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019];
- Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.lgs. n. 75/2020];
- Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 75/2020];
- Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022];
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022].

La nuova responsabilità introdotta dal D.lgs. 231/2001 mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti, il patrimonio delle Società che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito.

Per gli illeciti amministrativi dipendenti da Reato, il Decreto prevede, infatti, le seguenti sanzioni:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare, nei casi di maggiore gravità, l'applicazione delle sanzioni interdittive può comportare:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni previste dal Decreto si configurano anche per i Reati commessi all'estero purché, per gli stessi, non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il Reato.

1.2 AZIONI ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ

Il 231/2001 (artt. 6 e 7) prevede forme di esonero dalla responsabilità delle Società qualora siano commessi dei Reati nell'interesse o a vantaggio delle stesse a condizione che queste ultime dimostrino che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione (*di seguito Modello*) idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- b) abbia affidato ad un organo (*di seguito Organismo di Vigilanza o OdV*), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) le persone che hanno commesso il Reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello.

Il Modello di cui al punto a) deve inoltre rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati (la mappatura dei rischi);
- b) prevedere specifici protocolli finalizzati ad assicurare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai Reati da prevenire (ad esempio politiche aziendali, procedure organizzative ed informatiche, Codice Etico, sistema di deleghe e procure, strutture organizzative);
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (OdV) deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'efficace attuazione del Modello stesso richiede, oltre ad un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, anche una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono rilevate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società.

Il d. lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che i Modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero di Grazia e Giustizia. Quest'ultimo, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i Reati entro trenta giorni.

1.3 LE LINEE GUIDA

DASIT GROUP, nella predisposizione del presente Modello Organizzativo si è ispirata alle Linee Guida redatte da Confindustria (versione aggiornata al 31 marzo 2008), nonché alle Linee Guida emanate da Assobiomedica, prendendo anche spunto da Modelli già predisposti da Società di rilevanza nazionale, salvo apportare gli adattamenti dovuti alla propria specifica struttura organizzativa e realtà aziendale.

I punti fondamentali che le linee guida individuano ed approfondiscono, per la costruzione dei Modelli, sono i seguenti:

- Individuazione delle aree a rischio al fine di identificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la commissione dei Reati previsti dal d. lgs. 231/2001;
- Predisposizione di un sistema di controllo (attraverso l'adozione di opportuni protocolli) che sia ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio che il Reato sia commesso;
- Obbligo da parte delle funzioni aziendali, in particolare quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza (OdV), sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

In particolare, le Linee Guida individuano, quali principali componenti del sistema di controllo interno, i seguenti strumenti:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale, suo coinvolgimento e formazione;
- meccanismi disciplinari.

Le componenti del sistema di controllo interno devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa-(verificabili, documentabili, essere coerenti e congruenti in relazione ad ogni operazione "sensibile")
- la funzione che dispone l'operazione è diversa dalla funzione che verifica e/o approva la stessa – nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo (applicazione del principio di separazione delle funzioni);
- il sistema di controllo deve essere in grado di documentare l'effettuazione dei controlli (documentazione dei controlli);
- in caso di violazione delle norme, delle regole e delle procedure previste dal Modello deve essere previsto un adeguato sistema sanzionatorio;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza (OdV) quali autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione.

Con riguardo a quest'ultimo punto, le Linee Guida prendono anche in considerazione aspetti inerenti all'Organismo di Vigilanza nei "Gruppi" di imprese, prevedendo la possibilità di attuare soluzioni organizzative che accentrino presso l'OdV della capogruppo le risorse operative da dedicare alla vigilanza anche nelle società del Gruppo stesso. Tuttavia, la scelta eventuale di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni contenute nelle Linee Guida non inficia la validità dello stesso (come peraltro precisano espressamente le Linee Guida). Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, può discostarsi dai codici citati che, per loro natura, hanno carattere generale.

2. IL MODELLO DASIT GROUP

2.1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI DASIT GROUP

Costituita l'01.06.1989, DASIT GROUP S.p.A. è oggi la Società Capogruppo cui fanno riferimento Dasit S.p.A., Carlo Erba Reagents S.r.l., Faster S.r.l., D-Services S.r.l., Le Favaglie S.r.l., Iminvest S.r.l.

All'interno del gruppo opera la società, pure controllata da Dasit Group S.p.A., Europa Investimenti S.r.l.. Tale ultima società, al momento dell'approvazione del presente MO, esercita la funzione di tesoreria per tutte le società del gruppo, garantendo alle stesse il flusso finanziario necessario all'esercizio delle rispettive attività sociali.

La società è nata per soddisfare le esigenze di coordinamento e adesione tra le singole Società del Gruppo; essa offre, alle proprie controllate, servizi di amministrazione, finanza e segreteria, tramite personale (dipendente e non) afferente alla stessa.

Proprio al fine sopra indicato Dasit Group ha emanato il Codice Etico, contenente i principi morali ed etici cui tutte le Società del Gruppo devono ispirarsi e conformarsi nello svolgimento delle attività necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale.

Il medesimo intento ispiratore e coordinatore ha indotto DASIT GROUP a redigere il presente Modello Organizzativo non solo in relazione alle attività effettivamente svolte dalla stessa e ritenute a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/01, ma anche con riferimento a tutte le tipologie di reato previste dalla normativa vigente e che potrebbero costituire motivo di rischio, o comunque di attenzione, per ciascuna Società del Gruppo in relazione alle attività concretamente svolte da ognuna.

Il presente Modello, pertanto, costituisce la base che ogni Singola Società del Gruppo dovrà adottare e rispettare, previa eventuale integrazione necessaria all'adeguamento delle peculiarità aziendali.

La struttura aziendale di DASIT GROUP è rappresentata dall'organigramma nel quale sono specificate le funzioni aziendali che compongono la propria organizzazione. L'Organigramma nominativo è a disposizione presso l'Ufficio della Direzione Risorse Umane.

DASIT GROUP S.p.A., dal 2010, opera con sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001 il cui ambito è il seguente: *"Gestione, coordinamento ed erogazione di Servizi di Affari Regolatori, Gestione dei Sistemi per la Qualità, Marketing e Comunicazione, Gestione delle Risorse Umane e Servizi Operativi per le Società controllate"*. Il relativo certificato attestante la conformità del Sistema di Gestione per la Qualità è rilasciato da DNV Italia S.r.l. ente accreditato ACCREDIA.

2.2 FINALITÀ DEL MODELLO

DASIT GROUP ha deciso di predisporre un Modello di organizzazione e gestione in linea con le prescrizioni del d. lgs. 231/2001 e con i principi espressi nell'approvato Codice Etico DASIT GROUP; le norme comportamentali e deontologiche richiamate dal Codice Etico si applicano a tutti i Soggetti Apicali, ai Dipendenti e/o ai Collaboratori che agiscono in nome e per conto di ciascuna Società del Gruppo.

DASIT GROUP, con delibera del 29 giugno 2006, ha nominato l'Organismo di Vigilanza (OdV), il quale ha il compito di vigilare, in base a specifici accordi, sul funzionamento e l'osservanza, da parte di tutti i Dipendenti e Collaboratori, del Codice Etico DASIT GROUP e del Modello Organizzativo dell'Azienda.

La Società ritiene che l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello in linea con il d. lgs. 231/2001 costituisca un ulteriore strumento per mantenere la coerenza nella politica sociale delle Società del Gruppo in tema di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali che lo caratterizzano.

Tra le finalità del presente Modello vi sono quindi anche quelle di:

- predisporre un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo preventivo che abbia quale obiettivo, attraverso l'individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente "proceduralizzazione", la prevenzione del rischio di commissione dei Reati contemplati dal d. lgs. 231/2001;
- predisporre un sistema di monitoraggio costante delle attività che consentano alle Aziende di prevenire e/o di reagire tempestivamente per impedire la commissione dei Reati;

- sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti e Collaboratori (Soggetti Apicali, Dipendenti, Agenti o Consulenti) che operano per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società, le cui conseguenze disciplinari sono stabilite nell'ambito dei singoli rapporti instaurati.
- promuovere una costante sensibilizzazione dei Dipendenti e Collaboratori nel seguire comportamenti tali da prevenire il rischio di commissione dei Reati previsti dal d. lgs. 231/2001, non solo perché contrari alle disposizioni di legge ma anche perché contrari ai principi etico-sociali enunciati nel Codice Etico emanato da DASIT GROUP e fatto proprio da ogni Società del Gruppo.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle Aree a Rischio della Società;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*).

2.3 DESTINATARI DEL MODELLO DASIT GROUP E CODICE ETICO

Le regole di comportamento ed i principi contenuti nel presente Modello si integrano con quelli contenuti nel Codice Etico, pur rivestendo il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel d. lgs. 231/2001, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Infatti:

- il Codice Etico emanato da DASIT GROUP, e adottato anche dalle singole Società del Gruppo, rappresenta uno strumento condiviso sul piano generale e vuole esprimere quei principi di "deontologia aziendale" che DASIT GROUP riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i destinatari;
- il Modello DASIT GROUP (compresi i principi, le regole e le procedure in esso riportati o richiamati) risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto finalizzate a prevenire la commissione di quelle particolari tipologie di Reati che la stessa DASIT GROUP ha individuato nell'ambito dell'analisi del rischio condotta nel proprio contesto aziendale, nonché

quelle che potrebbero costituire un rischio ai sensi della legge per le attività svolte da ognuna delle Società del Gruppo.

Sono pertanto obbligati ad osservare le prescrizioni del presente Modello (comprese le procedure attuative approvate da DASIT GROUP per lo svolgimento delle proprie attività), nonché il Codice Etico: gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Collaboratori e Consulenti ad altro titolo che agiscono per conto o in nome di DASIT GROUP, nonché quelli che agiscono in nome o per conto delle altre Società del Gruppo che, comunque, dovranno quanto prima dotarsi di un proprio Modello Organizzativo, sulla base del presente, ma con le implementazioni, integrazioni e modifiche richieste dalle specifiche peculiarità aziendali.

Apposite clausole che impongono il rispetto dei precetti contenuti nel Codice Etico e nei Modelli Organizzativi sono e devono essere inserite nei contratti con le Agenzie di Vendita e con le Assistenze Tecniche.

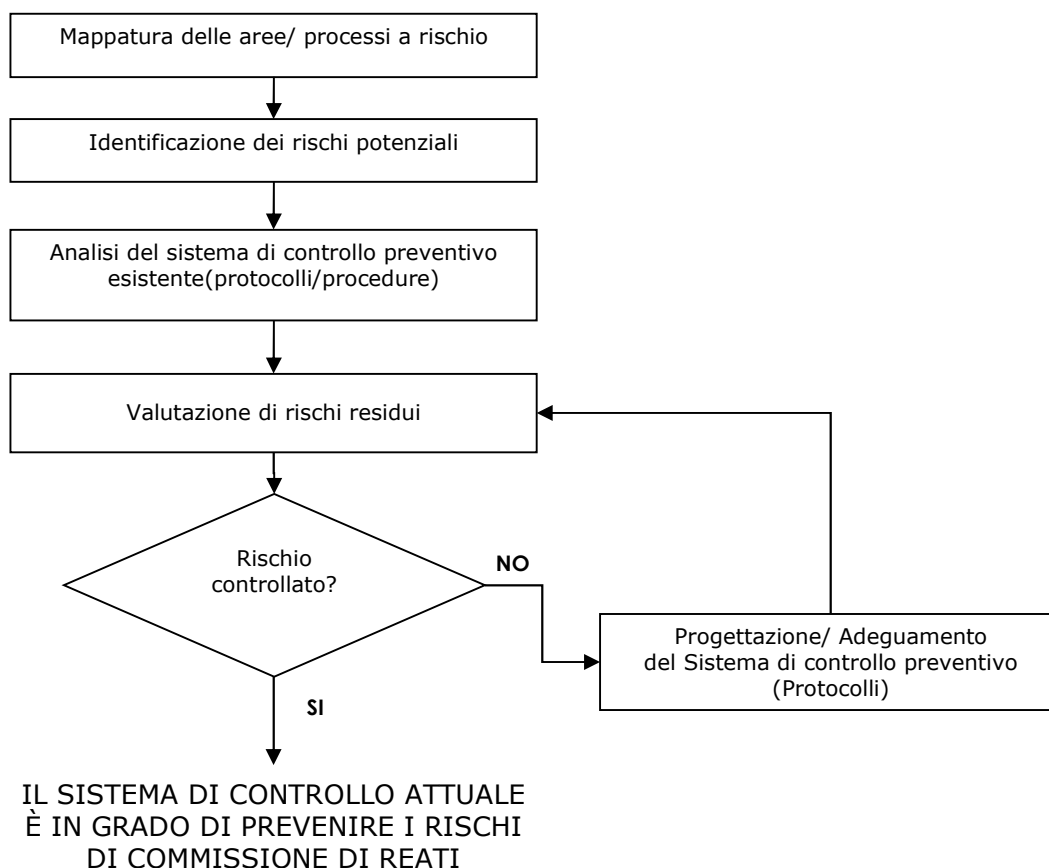
2.4 EVOLUZIONE DEL MODELLO

Sulla base degli elementi precedentemente esposti, DASIT GROUP ha:

1. preventivamente adottato il Codice Etico;
2. individuato le aree/processi a rischio e le possibili azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti);
3. definito gli elementi costitutivi del Modello di organizzazione e Gestione, sia in relazione alla concreta realtà aziendale, sia con riferimento alle eventuali situazioni a rischio che potrebbero configurarsi in astratto per le altre Società del Gruppo, le quali si dovranno conformare al Modello;
4. nominato con delibera dell'Assemblea dei Soci DASIT GROUP del 29 giugno 2006 un OdV (Organismo di Vigilanza) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del presente Modello, nonché di collaborare a suoi eventuali aggiornamenti. Fino ad oggi l'OdV ha svolto funzione propulsiva alla redazione e approvazione del Modello Organizzativo;
5. provveduto a redigere il presente Modello di organizzazione e Gestione.

a) RISK ASSESSMENT

Nel predisporre il proprio sistema di controllo in grado di prevenire il rischio di commissione Reati ed in linea con i requisiti del d. lgs. 231/2001, DASIT GROUP ha svolto una serie di attività adottando il flusso per la Gestione del Rischio riportato qui di seguito ed illustrato nelle pagine seguenti. Il medesimo flusso dovrà essere adottato dalle Società del Gruppo nella predisposizione dei propri Modelli.



MAPPATURA DELLE AREE/PROCESSI A RISCHIO E IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI

Si è effettuata un'analisi preliminare del contesto aziendale per individuare quali aree/processi aziendali potessero risultare interessati dalle potenziali casistiche di reato previste.

Gli elementi considerati sono:

- struttura organizzativa e societaria;
- articolazione territoriale;
- dimensioni e settore economico
- fornitura di beni e servizi nei confronti della P.A.;
- rapporti con le Autorità fiscali, doganali, sanitarie e previdenziali;
- soggetti apicali, dipendenti ed altri soggetti legati alla Società da rapporti di para subordinazione (Agenti e Collaboratori esterni)

Questa prima analisi ha condotto all'esclusione di alcuni reati previsti dal Decreto. In particolare, vista l'attività svolta da DASIT GROUP, si ritiene di escludere il rischio di commissione dei seguenti reati, vale a dire:

- Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (art. 25-bis del D.lgs. 231/01);

- Reati connessi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 del D.lgs. 231/01);
- Reati di cui all'art 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del D.lgs. 286/1998 (*promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato*) (art. 25-duodecies del D.lgs. 231/01);
- Reati in tema di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del D.lgs. 231/01);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del D.lgs. 231/01);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105);
- Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.lgs. n. 231/2001);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevices, D.lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022].

Sono stati invece presi in considerazione i seguenti reati per una analisi più approfondita:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)
- Reati di criminalità informatica (art. 24 bis)
- Reati in materia societaria (art. 25-ter)
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)
- Reati contro la personalità individuale quali i delitti in tema di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone e di acquisto e alienazione di schiavi, prostituzione/pornografia minorile, detenzione materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche per sfruttamento prostituzione minorile, di cui agli artt. 600 bis – quinquies c.p., 601 e 602 c.p. (art. 25-quinquies)
- Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-sexies)
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)
- Reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale per ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)
- Reati contro il crimine organizzato, l'intralcio alla giustizia, il traffico di migranti
- Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del D.lgs. 231/01);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del D.lgs. 231/01);

- Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 nonies del D.lgs. 231/01);
- Reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazione mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 "decies" d. lgs. n. 231/01);
- Reati ambientali (art. 25-undecies del D.lgs. 231/01);
- Reato di corruzione tra privati (art. 25-ter s) bis del D. Lgs. 231/01);
- Reati tributari (art. 25- quinquedecies del D.lgs. 231/01);
- Reati contrabbando (art. 25- sexiesdecies del D.lgs. 231/01);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.lgs. n. 231/2001).

In considerazione dell'attività primaria svolta a contatto con la Pubblica Amministrazione dalle Società del Gruppo, alle quali DASIT GROUP offre prestazioni di servizi, appare opportuno effettuare l'analisi principalmente su tutte le attività che prevedono un contatto/interazione tra risorse aziendali e soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio, nonché sulle attività sociali capaci di influire sulla commissione dei Reati societari considerati assoggettabili alle sanzioni di cui al d. lgs. 231/2001.

Identificate quali aree e processi aziendali potessero essere coinvolti, si è proceduto ad analizzare le possibili modalità attuative dei Reati considerati. Questa attività è stata svolta dalle singole Società del Gruppo sia attraverso confronti con i soggetti chiave che nell'ambito della struttura aziendale sono coinvolti nelle aree/processi individuati (Direzioni di Competenza e Responsabili di Funzione), sia attraverso l'analisi della documentazione disponibile (principali procedure in essere, organigrammi, disposizioni organizzative, comunicazioni ufficiali etc.)

Nello svolgimento dell'analisi del rischio sono stati considerati i reparti e le funzioni che svolgono attività per conto delle altre Società del Gruppo in base a specifici accordi contrattuali.

Quanto alla rete di vendita, si precisa che DASIT GROUP S.p.A. non ha una propria rete di Agenti di vendita, peraltro non necessaria, allo stato, in relazione all'oggetto sociale. In ogni caso, considerato che il presente Modello costituirà anche base per l'adozione e l'implementazione da parte di ogni società del Gruppo di un proprio Modello di Organizzazione e Gestione, proprio e solo in tale funzione la Capogruppo ritiene opportuno comprendere anche il rapporto di agenzia nell'analisi complessiva delle normative, delle ipotetiche aree di rischio e delle procedure e cautele da adottare.

Il rapporto cosiddetto "di Agenzia" rappresenta un negozio giuridico tra soggetti giuridicamente ed economicamente indipendenti ed autonomi, nel cui ambito non si rinvergono spazi per un'ingerenza della Società nelle scelte organizzative e di gestione dell'altra parte contraente.

Ciò sembra trovare conferma in pronunce giurisprudenziali anche recenti della Suprema Corte, che riconoscono al preponente *"il limitato potere di impartire all'Agente istruzioni generali di massima, oltre il diritto di pretendere ogni informazione utile per la valutazione della convenienza dei singoli affari, ricadendo il rischio economico e giuridico dell'attività suddetta esclusivamente sull'Agente medesimo e differenziandosi perciò tale rapporto da quello di lavoro subordinato, del quale è elemento*

essenziale la prestazione di energie lavorative con soggezione al potere direttivo del datore di lavoro e nell'ambito di un'organizzazione di cui rischio e risultato fanno capo esclusivamente a quest'ultimo" (Cass. Civile sez. lavoro, 15 maggio 2002, n. 7087).

Sul piano sistematico e della normativa secondaria emerge che tali soggetti esterni, seppur formalmente per molti aspetti autonomi, risultino invece destinatari di penetranti poteri di controllo e di indirizzo.

Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Amministrazione di DASIT GROUP, per sé e quale principio ispiratore per le Società del Gruppo nella predisposizione e attuazione del proprio Modello, ritiene dunque opportuno estendere l'attività di mappatura delle "attività sensibili", comprendendo nel Modello anche la rete di vendita per l'operatività qualificabile come direttamente collegata con il ciclo operativo della Società, mentre ritiene di escludere gli atti posti in essere dalla rete di vendita nell'ambito della tipica attività di auto-organizzazione connessa con la qualifica di Imprenditore autonomo.

Pertanto, si ritiene di giungere a conclusioni analoghe con riferimento ai servizi di *outsourcing* svolti in favore delle altre società del Gruppo.

ANALISI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO ESISTENTE

Per ogni area/processo sensibile individuato sono state prese in considerazione le modalità di gestione ed il sistema di controllo preventivo in essere (procedure esistenti e modalità operative in essere).

VALUTAZIONE DEI RISCHI RESIDUI

È stata dunque oggetto di valutazione l'incidenza sul rischio di tali procedure e modalità operative considerando i seguenti parametri:

- a) la probabilità di accadimento dell'evento;
- b) l'impatto dell'evento stesso;
- c) la soglia concettuale di accettabilità del rischio così come prevista dall'art. 6 del Decreto.

Con riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di Reato contemplate dal D.lgs. n. 231/2001, la soglia di accettabilità, al fine della esclusione dalla responsabilità amministrativa, è rappresentata da un sistema di prevenzione *"tale da non potere essere aggirato se non fraudolentemente"*.⁴

PROGETTAZIONE/ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO

Sulla base del sistema esistente all'interno della struttura aziendale (procedure e controlli esistenti in relazione ai Processi Sensibili) e delle previsioni e finalità del d. lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento e/o integrazione dell'attuale sistema di controllo preventivo, definiti gli elementi costitutivi del Modello e proceduto alla sua redazione.

⁴ Art. 6 co. 1 lettera c) del D. Lgs 231/2001 *"le persone hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione"* – Vedi anche 1.2 *"Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa"*

b) ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

Conformemente a quanto previsto anche dalle Linee Guida, sono stati quindi definiti, quali elementi qualificabili come elementi generali costitutivi del presente Modello:

- il sistema organizzativo aziendale (Organigramma DASIT GROUP);
- le procedure aziendali;
- le procedure di Gruppo rilasciate dalle funzioni direttive DASIT GROUP e applicabili nell'ambito delle società del Gruppo;
- il vigente sistema di deleghe di poteri e delle procure;
- il sistema di comunicazione al personale e sua formazione;
- il sistema disciplinare in caso di violazione del Modello e dei protocolli o procedure in esso descritti o richiamati;
- il Codice Etico emanato dalla capogruppo DASIT GROUP e adottato dalle Società del Gruppo.

c) STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente documento (Modello) (nonché quello di cui le Società del Gruppo dovranno dotarsi) è composto da una "PARTE GENERALE", da singole "PARTI SPECIALI" - predisposte per le diverse tipologie di reato, specificamente contemplate nel Decreto, che DASIT GROUP corre il rischio di commettere, nello svolgimento della propria attività - nonché dai documenti "COLLEGATI" ed "ALLEGATI".

La Parte Generale comprende le regole ed i principi generali cui sono tenuti a conformarsi i destinatari del Modello:

- le modalità adottate nella identificazione e gestione del Rischio;
- le modalità adottate nella gestione del Modello;
- l'elenco dei Reati contemplati dal d. lgs. 231/2001, in relazione alla propria realtà organizzativa e lavorativa nonché la definizione delle aree e dei processi considerati sensibili, per DASIT GROUP;
- l'insieme delle regole e dei principi ispiratori delle procedure già in atto o che verranno adottate e che sono finalizzate a prevenire o limitare le situazioni a rischio Reato connesse a tali aree e processi;
- la descrizione delle attività dell'Organismo di Vigilanza il quale ha il compito di garantire il rispetto del sistema organizzativo e la vigilanza sull'operato dei soggetti interessati;
- il sistema sanzionatorio previsto per la violazione delle regole e delle procedure aziendali previste o richiamate dal Modello e finalizzate ad impedire la commissione di Reati;
- le modalità di informazione e formazione rispetto ai contenuti del Modello e del Codice Etico.

Il modello Organizzativo è costantemente tenuto aggiornato, sia nell'adeguamento ai dettami legislativi, sia al recepimento dei reati che vengono di volta in volta previsti ed inseriti all'interno del D.lgs. 231/2001.

Gli aggiornamenti sono inseriti alla fine e comunque "indicizzati" per una più immediata ricerca e consultazione.

La prima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale "A"** – trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati realizzabili nei confronti della P. A., nonché per i reati di frode informatica.

La seconda Parte Speciale – denominata **Parte Speciale "B"** – riguarda i cosiddetti reati societari (art. 25-ter del Decreto).

La terza e la quarta Parte Speciale – denominate rispettivamente **Parte Speciale "C"** e **Parte Speciale "D"** – sono relative ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e ai delitti contro la personalità individuale (artt. 25-quater e 25-quinquies del Decreto).

La quinta Parte Speciale – denominata **Parte Speciale "E"** – riguarda i reati e gli illeciti amministrativi di abusi di mercato, previsti dall'art. 25-sexies del Decreto e dall'art. 187-quinquies del TUF.

La sesta Parte Speciale – denominata **Parte Speciale "F"** – riguarda i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale: omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La settima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale "G"** – riguarda i delitti informatici e il trattamento illecito di dati previsti dagli artt. 491bis, 615 *ter-quinquies*, 617 *quater* e *quinquies*, 635 *bis-quinquies* 640 *quinquies* c.p., previsti dall'art. 24 bis del Decreto, introdotto con Legge 80/2008.

L'ottava Parte Speciale – denominata **Parte Speciale "H"** – riguarda i reati di cui agli articoli 648, 648 bis, 648 ter e 648-ter.1 c.p. in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

La nona Parte Speciale – denominata **Parte Speciale "I"** – riguarda i reati legati al crimine organizzato, l'intralcio alla giustizia, il traffico di migranti.

La decima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale "L"** – riguarda i reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

La undicesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale "M"** – riguarda i delitti contro l'industria ed il commercio.

La dodicesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale "N"** – riguarda i delitti contro in materia di violazione del diritto d'autore.

La tredicesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale "O"** – è stata volutamente omessa per evitare incomprensioni/ confusione tra lettera "O" e il numero "0".

La quattordicesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale "P"** – riguarda i reati d'induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

La quindicesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale "Q"** – riguarda i reati di ambientali: Inquinamento idrico, rifiuti, bonifica siti inquinati, Inquinamento atmosferico, commercio

internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione, impiego di sostanze nocive per lo strato di ozono, Inquinamento dei mari con sversamento di sostanze inquinanti da navi.

La sedicesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale "R"** – riguarda il reato di impiego di lavoratori irregolari.

La diciassettesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale "S"** – riguarda il reato di corruzione tra privati.

La diciottesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale "T"** – riguarda il reato di caporalato

La diciannovesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale "U"** – riguarda i reati tributari.

La ventesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale "V"** – riguarda i reati di contrabbando.

La ventunesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale "W"** – riguarda delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

I documenti di riferimento sono *Allegati e/o Collegati* e sono:

Documenti Collegati

- ORG_H - Organigramma Aziendale DASIT GROUP (Documento del Sistema di Gestione per la Qualità)
- MOD_EL_H Elenco POA – LG – MO – IL - Elenco delle Procedure documentate in vigore (Documento del Sistema di Gestione per la Qualità);
- Codice Etico;
- DVR.

Documenti Allegati:

Allegato A: Risk Assessment, documento che comprende la mappatura delle aree/processi a rischio.

Gli *Allegati* e i *Documenti Collegati* sono stati concepiti come tali al fine di agevolare le attività di aggiornamento di quegli elementi considerati più "dinamici" e che richiederanno un costante monitoraggio nonché adeguamento al fine di attualizzare l'efficacia del sistema di controllo

In particolare, con riferimento al **Codice Etico**, si precisa che:

- lo stesso è predisposto sulla base di indicazioni di carattere generale; resta compito del presente Modello Organizzativo regolamentare gli aspetti particolari;
- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale allo scopo di esprimere i principi di deontologia aziendale che DASIT GROUP riconosce come propri e dei quali si pretende l'osservanza da parte di tutto il personale (dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo), nonché dei terzi che ricevono da DASIT GROUP incarichi (ad esempio, i consulenti) o che hanno rapporti con la stessa a vario titolo (ad esempio, i fornitori)

Il Modello Organizzativo risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che, essendo commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio di DASIT GROUP, possono comportare una sua responsabilità amministrativa, in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

2.5 ADOZIONE DEL MODELLO E SUE MODIFICHE/INTEGRAZIONI

L'adozione del presente Modello mira a garantire che tutte le attività riferibili a DASIT GROUP, nonché alle Società del Gruppo che si dovranno dotare di un proprio Modello predisposto sulla base del presente:

- siano poste in essere in osservanza delle leggi, dei regolamenti interni e del Codice Etico;
- perseguano finalità chiare e lecite e non mirino a fare conseguire a DASIT GROUP e/o alle altre Società del Gruppo vantaggi illeciti;
- siano documentate, motivate e quindi controllabili.

Il Consiglio di Amministrazione di DASIT GROUP, dietro mandato dell'Assemblea dei Soci, ha deciso, sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza, di procedere all'adozione del presente Modello. Nella predetta delibera il Consiglio di Amministrazione ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente Modello.

Il presente Modello è un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del d. lgs. 231/2001), pertanto, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione sentito il parere dell'OdV. A tale scopo sono da intendersi come sostanziali quelle modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che implicino un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nella Parte Generale, nei poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e nel Sistema sanzionatorio definito.

È peraltro riconosciuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione la facoltà di apportare, in virtù delle necessità di adeguamento alle regole e principi generali espressi nel Modello, eventuali aggiunte, modifiche o integrazioni agli allegati o ai documenti in essi richiamati al fine di garantire e gestire con sempre maggiore efficienza ed efficacia l'applicazione del Modello. Tali modifiche verranno comunicate al C.d.A. con cadenza annuale e da questo ratificate o eventualmente integrate o modificate. In pendenza di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, l'efficacia provvisoria delle modifiche apportate dal Presidente non è sospesa.

L'OdV dovrà essere comunque (e contestualmente alla messa in atto della modifica organizzativa) informato di ogni cambiamento avente ad oggetto il Modello, la struttura societaria, nonché le modifiche apportate agli Allegati. L'informazione sarà curata dal Responsabile RA&QG, che nell'ambito delle proprie funzioni svolte, coadiuverà il Presidente del Consiglio di Amministrazione nelle attività di cui sopra. I Responsabili incaricati, ognuno per quanto di propria pertinenza, hanno l'onere di

comunicare a RA&QG le modifiche apportate agli *Allegati e/o ai Documenti Collegati* al fine di garantire il costante aggiornamento al CdA e all'OdV.

Nell'ambito del Gruppo, rimangono validi i principi dell'autonomia e delle responsabilità proprie di ogni società. DASIT GROUP conformandosi a tali principi, ha infatti adottato il proprio Modello Organizzativo e di Gestione ed ha istituito il proprio OdV; è possibile, tuttavia, che la capogruppo emani regole di comportamento o linee guida nella materia di cui al Decreto alle quali DASIT GROUP si conformerà nel rispetto delle peculiarità connesse alla propria realtà organizzativa aziendale.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

3.1 NOMINA DELL'OdV

L'art. 6, lett. b) del Decreto prevede che il compito di vigilanza e di aggiornamento del Modello sia affidato ad un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Per decisione degli organi deliberativi della Società le attività di vigilanza vengono estese al controllo del rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico che DASIT GROUP ha emanato e che ogni Società del Gruppo ha adottato.

L'assemblea dei Soci di DASIT GROUP ha nominato, con delibera del 29 giugno 2006 e in attuazione di quanto previsto dal d. lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza (OdV).

L'Organismo di Vigilanza DASIT GROUP resta in carica per un triennio (3 anni) e fino ad approvazione del bilancio d'esercizio. In occasione di tale approvazione, quindi a esercizio scaduto, si provvederà a rinnovare la composizione dell'OdV o a confermare quella in essere.

I suoi membri potranno essere rieletti per un periodo massimo di tre mandati consecutivi. L'eventuale revoca degli specifici poteri dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi membri potranno avvenire solo previa delibera dell'Assemblea dei Soci, sentito il parere del Collegio Sindacale.

In linea con le disposizioni del decreto, l'Assemblea dei Soci ha scelto un Organismo di Vigilanza che garantisca il rispetto dei seguenti criteri:

Autonomia e indipendenza: queste caratteristiche sono fondamentali e presuppongono che lo stesso non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Le attività poste in essere dall'OdV non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di valutazione sull'adeguatezza del suo intervento. Per garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati:

- i soggetti che assumono l'incarico non svolgeranno altri incarichi professionali per DASIT GROUP;

- l'OdV riferirà direttamente ai vertici della Società. Nel caso specifico avrà come referente il presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio di Amministrazione stesso. Ulteriore referente sarà il Collegio Sindacale.

Professionalità: l'OdV deve avere le competenze o gli strumenti tecnico-professionali adeguati alle funzioni che sarà chiamato a svolgere con particolare riferimento alle competenze di natura organizzativa e a quelle di natura tecnico-legale in ambito societario. Tali caratteristiche, unitamente all'indipendenza, garantiranno l'obiettività di giudizio.

Continuità di azione: l'OdV svolgerà in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; la definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'OdV, quali ad esempio la calendarizzazione della sua attività, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi dalla struttura aziendale all'Organismo, sarà rimessa all'Organismo stesso.

3.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ODV

In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto e dalle Linee Guida delle Associazioni di categoria precedentemente citate, l'intervento dell'OdV, al fine di eliminare o ridurre i rischi di commissione dei Reati, si delinea in generale nelle attività seguenti:

- vigilare periodicamente sull'effettiva applicazione del Modello da parte dei destinatari (Dipendenti, Collaboratori, Amministratori, Sindaci etc.) in relazione alle diverse tipologie di Reati contemplate dal d. lgs. 231/2001;
- vigilare sulla reale efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati di cui al d. lgs. 231/2001;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative;
- verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate al Consiglio di Amministrazione siano effettivamente recepite nel Modello.

Nell'ambito delle funzioni sopra descritte sono assegnati all'OdV i seguenti compiti:

- effettuare interventi periodici volti all'accertamento di quanto previsto dal Modello e per vigilare affinché:
 - le procedure ed i controlli da esso contemplati siano posti in essere e documentati in maniera conforme;
 - i principi etici siano rispettati;
 - il Modello e le procedure di riferimento siano e rimangano adeguati ed efficaci nella prevenzione dei Reati considerati.

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio a supporto reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree sensibili o laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione di Reati oggetto dell'attività di prevenzione;
- segnalare eventuali carenze/inadeguatezze nella prevenzione dei Reati e verificare che il *management* provveda ad implementare le misure correttive;
- segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello portate all'attenzione dell'OdV da specifiche segnalazioni, o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- coordinarsi con il *management* aziendale competente per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti (fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare);
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello.

Al fine di potere svolgere i propri compiti all'OdV sono attribuiti i seguenti poteri:

1. ha libero accesso, senza la necessità di alcun consenso preventivo, alle persone e a tutta la documentazione aziendale, nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili;
2. ha la facoltà di chiedere e/o assegnare a soggetti terzi, in possesso delle competenze specifiche necessarie, incarichi di consulenza e/o di assistenza al fine di poter svolgere le attività di propria competenza. Nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, il Consiglio di Amministrazione approva una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall' OdV stesso, della quale costui potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti;
3. ha la facoltà di avvalersi del supporto e della collaborazione delle funzioni interne alle quali può essere richiesto di attivarsi per svolgere compiti strettamente collegati e funzionali alle attività di controllo;
4. è dotato di idonei poteri per avvalersi di volta in volta delle competenze professionali e tecniche delle diverse Direzioni aziendali ogni volta che l'attuazione del Modello e l'attività di rilevazione e mappatura dei rischi comportino la necessità di approfondire particolari tematiche (es. definizione clausole standard per i contratti, organizzazione di corsi per il personale, nuovi rapporti con la P.A.).

L'OdV deve essere inoltre costantemente informato dal *management* sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la società al rischio concreto di commissione di uno dei Reati utilizzando preferibilmente l'indirizzo odv@dgroup.it messo a disposizione.

3.3 REPORTING DELL'ODV VERSO IL VERTICE AZIENDALE

L'OdV riferirà in merito all'attuazione del Modello, alla rilevazione di eventuali criticità, all'esigenza di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello e alla segnalazione delle violazioni accertate.

Sono previsti due livelli di *reporting*:

1. la prima su base continuativa, direttamente verso la Presidenza, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Comitato di Direzione di DASIT GROUP (ad esempio tempestive segnalazioni relative ad eventuali innovazioni introdotte in merito alla Responsabilità amministrativa degli Enti, segnalazioni relative a gravi violazioni individuate durante lo svolgimento delle verifiche, verbali degli incontri con le altre funzioni etc.). Tale attività di *reporting* si concretizzerà nella realizzazione del verbale rilasciato al termine delle visite che periodicamente l'OdV effettua presso DASIT GROUP .
2. la seconda nei confronti della Presidenza, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato di Direzione del Gruppo ai quali l'OdV trasmetterà annualmente un *report* scritto, il quale avrà ad oggetto l'attività svolta dall'OdV (sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite) e le eventuali criticità o spunti per il miglioramento, emersi sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

Il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione e il Presidente avranno comunque facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, avrà la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

Tutti gli incontri dovranno essere verbalizzati e custoditi dall'OdV. Copia dei predetti Verbali dovrà essere trasmessa, oltre che agli organismi indicati, al Responsabile RA&QG di DASIT GROUP, il quale svolge per conto delle Società del Gruppo attività di supporto e coordinamento di concerto all'OdV.

3.4 SEGNALAZIONE ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

Il presente paragrafo riporta la procedura di segnalazione in conformità alle seguenti normative:

- Direttiva (UE) 2019/1937 "riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione";
- D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

La segnalazione può essere effettuata da:

- i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;

- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori e i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti;
- i volontari e i tirocinanti;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza

La segnalazione è fatta da chi abbia notizie di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e, in particolare:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Il segnalante non dovrà utilizzare l'istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici, per le quali occorrerà che egli si riferisca alla disciplina e alle procedure interne di competenza di altri organismi o uffici.

Le segnalazioni circa i rapporti individuali di lavoro sono escluse dalla disciplina del whistleblowing.

Il destinatario delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza.

3.4.1 MODALITÀ DI INVIO DELLA SEGNALEZIONE MEDIANTE CANALE INTERNO

3.4.1.1 IN FORMA SCRITTA CON MODALITÀ INFORMATICA (PIATTAFORMA)

Il Segnalatore ha la facoltà di utilizzare la piattaforma messa a disposizione dalle società del Gruppo DASIT. In particolare, qualsiasi utente dotato di un dispositivo (desktop o mobile) connesso a Internet potrà facilmente inviare all'Organismo di Vigilanza, a seconda del canale di segnalazione di cui si tratta, una segnalazione:

- digitando l'url: <https://whistleblowing.dgroup.it/> ovvero,
- accedendo direttamente dal sito web istituzionale nella sezione "WHISTLEBLOWING - SEGNALAZIONE ILLECITI".

Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, si consiglia di effettuare la segnalazione utilizzando un dispositivo che non sia in alcun modo riconducibile alla realtà aziendale (asset aziendali) e di non utilizzare la connessione internet (via cavo o Wi-Fi) fornita dalla Società.

La piattaforma per la gestione delle segnalazioni whistleblowing permette una comunicazione crittografata end-to-end, consentendo agli utenti di effettuare delle segnalazioni di illeciti con la garanzia di riservatezza.

Il Segnalatore potrà accedere all'apposita pagina della piattaforma all'indirizzo web <https://whistleblowing.dgroup.it/> senza credenziali di accesso e decidere quali informazioni inviare al sistema.

Per ogni segnalazione effettuata, la piattaforma genera una chiave univoca (token) che il Segnalatore dovrà conservare. Tale token, difatti, gli servirà per reperire lo stato di aggiornamento e di risoluzione della propria segnalazione.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se hanno un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

3.4.1.2 IN FORMA SCRITTA CON RICHIESTA INCONTRO CON L'OdV

Le segnalazioni in forma orale potranno essere effettuate, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza.

In tal caso è necessario compilare la richiesta di incontro diretto come da form scaricabile dal sito web delle società del Gruppo DASIT nella sezione.

Tale form dovrà essere inserito in due buste chiuse:

- la prima con il form di richiesta compilato a cura del soggetto interessato;
- la seconda che rechi all'esterno la dicitura "riservata all'Organismo di Vigilanza".

La richiesta sarà poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La seconda busta (contente la prima) andrà poi spedita a mezzo posta ordinaria via Via R. Merendi 22, 20007 Cornaredo (MI) alla cortese attenzione dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza fisserà poi l'incontro con il richiedente entro 7 giorni dal ricevimento della busta.

All'incontro sarà consegnata l'informativa ex art. 13 GDPR.

Quando la segnalazione è effettuata in forma orale nel corso di un incontro con l'Organismo di Vigilanza, previo consenso del segnalante, sarà redatto verbale. La persona segnalante potrà verificare, rettificare e confermare tale verbale mediante la propria sottoscrizione.

3.4.1.3 GESTIONE DELLA PROCEDURA

Qui di seguito è riportata la procedura sulla segnalazione di condotte illecite adottata dalle società del Gruppo DASIT:

- l'identità del segnalante verrà acquisita contestualmente alla segnalazione. In ogni caso la denuncia è sottratta al diritto di accesso e l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso (salvo il caso che la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa della persona incolpata); L'identità del segnalante è conosciuta dall'Organismo di Vigilanza e, comunque, alle persone espressamente autorizzate a trattare tali dati per dare seguito alla segnalazione. La scelta di utilizzo della piattaforma informatica permette anche le segnalazioni anonime;
- Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire all'Organismo di Vigilanza di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:
 - una descrizione dettagliata dei fatti oggetto di segnalazione;
 - se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
 - se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
 - l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
 - l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
 - ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
 - eventuale indicazione delle generalità del soggetto che effettua la segnalazione.
- entro 7 giorni l'Organismo di Vigilanza rilascia al segnalante un avviso di ricevimento e di presa in incarico della segnalazione mediante piattaforma informatica di segnalazione;

- L'Organismo di Vigilanza prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede, per mezzo della piattaforma, chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele;
- L'Organismo di Vigilanza, entro 3 mesi dalla presa in carico della segnalazione o 6 mesi se ricorrono giustificate e motivate ragioni, aggiorna il segnalante, per mezzo della piattaforma informatica di segnalazione, sulle risultanze delle attività di valutazione della segnalazione. Nel caso di segnalazioni pervenute mediante incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo provvederà direttamente a contattare il segnalatore utilizzando i suoi contatti.
- L'Organismo di Vigilanza, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione e comunicarlo tempestivamente al segnalante. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di irregolarità o di illiceità riscontrati (es. C.d.A., Autorità Giudiziaria, A.N.AC, Polizia Giudiziaria, ecc...) aggiornando il segnalatore;
- L'Organismo di Vigilanza deve comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione appena possibile;
- i dati e i documenti oggetto della segnalazione sono conservati a norma di legge.
- sono definite le modalità con cui l'Organismo di Vigilanza rende conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale al C.d.A.

L'OdV ha l'obbligo di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati ma non ha obbligo di agire ogni qualvolta riceva una segnalazione, essendo rimessa alla sua discrezionalità e responsabilità la valutazione dei casi nei quali sia opportuno attivare verifiche ed interventi di approfondimento. Comunque, l'OdV ha l'obbligo di dare un riscontro entro 3 mesi al segnalatore.

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle segnalazioni da parte di soggetti apicali o sottoposti ad altrui direzione, l'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al Modello rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro.

Ogni informativa impropria, sia in termini di contenuti che di forma, determinata da un intento calunnioso sarà oggetto di opportune sanzioni disciplinari.

Le segnalazioni e la relativa documentazione devono essere conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

I flussi informativi e le segnalazioni sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in una apposita banca dati, informatica e/o cartacea.

I dati e le informazioni conservati nella banca dati sono posti a disposizione di soggetti esterni all'OdV previa autorizzazione dell'Organismo stesso, salvo che l'accesso sia obbligatorio ai termini di legge. L'OdV definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso alla banca dati, nonché di conservazione e protezione dei dati e delle informazioni, nel rispetto della normativa vigente.

3.4.2 MODALITÀ DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE MEDIANTE CANALE ESTERNO

In alternativa alle modalità di segnalazione sopra esposte, è possibile utilizzare un canale esterno dedicato e gestito dall'A.N.AC. solo in questi specifici casi:

- il soggetto segnalante opera in un contesto lavorativo nel quale non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale o la sua predisposizione non è conforme ai requisiti normativi;
- il soggetto segnalante ha già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito;
- il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che una segnalazione interna possa determinare il rischio di ritorsione;
- il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Altra modalità di segnalazione è quella che il segnalante proceda con una divulgazione pubblica nei seguenti casi:

- il/la segnalante ha già presentato una segnalazione interna ed esterna o direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- il/la segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il/la segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa determinare rischio di ritorsioni o non avere seguito

3.4.3 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUI CANALI DI SEGNALAZIONE

Al fine di sensibilizzare i dipendenti, l'Organismo di Vigilanza invia a tutto il personale con cadenza periodica una comunicazione specifica in cui sono illustrate la finalità dell'istituto del "whistleblowing" e la procedura per il suo utilizzo. Il Gruppo DASIT potrà intraprendere ulteriori iniziative di sensibilizzazione mediante gli strumenti (formazione, eventi, articoli ecc.) che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza relativa all'istituto "whistleblowing".

3.4.4 GARANZIE PER IL SEGNALATORE

In conformità alle normative di riferimento, il Gruppo DASIT garantisce il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Per ritorsione si intende (a titolo esemplificativo):

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro;
- la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gestione Privacy sulle segnalazioni

Il processo di segnalazione oggetto della presente procedura è strutturato in modo da assicurare la conformità dello stesso al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e ad ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, considerando la tipologia dei dati personali che potranno essere impattati dal processo in parola, la Società ha definito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti misure qui di seguito elencate:

- predisposizione di adeguate informative privacy per tutti i soggetti interessati, in particolare, il "segnalante" (ex art. 13 GDPR);
- esecuzione di DPIA -Data Protection Impact Assessment- per descrivere il trattamento, valutarne la necessità e la proporzionalità e definire le modalità di gestione degli eventuali rischi per i diritti e le libertà delle persone derivanti dal trattamento stesso;
- aggiornamento del registro del titolare del trattamento;
- definizione dei ruoli e delle responsabilità privacy dei soggetti coinvolti, in particolare:
- valutazione preventiva dei responsabili del trattamento coinvolti (art. 28 GDPR);
- nomina a responsabile del trattamento e amministratore di sistema del fornitore del canale dedicato quale garanzia sulla data protection;
- esecuzione di un adeguato programma di comunicazione per i dipendenti.

A ciò si aggiunga che il Gruppo DASIT ha definito altresì misure di sicurezza adeguate in base al trattamento – ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 GDPR – tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, protocollo di rete HTTPS, crittografia, account personali e non condivisi, autenticazione informatica forte, in ottemperanza ai provvedimenti del Garante Privacy.

3.5 FLUSSO DI COMUNICAZIONE VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni sopra descritte, il Presidente del CdA incaricherà funzioni specifiche che dovranno obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all’OdV le informazioni concernenti:

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati che coinvolgano la società, i suoi Dipendenti o componenti degli Organi Sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai Dipendenti o dagli Organi Sociali in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati nei confronti degli stessi;
- i rapporti eventualmente preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del d. lgs. 231/2001.

3.6 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsto nel presente Modello è conservato dall’OdV in appositi archivi (informatici o cartacei) per un periodo di 5 anni. L’accesso agli archivi è consentito al Presidente del CdA, ai membri del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, salvo che non riguardino indagini nei loro confronti, nel qual caso sarà necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità, sentito il Collegio Sindacale e sempre che tale accesso non sia comunque garantito da specifiche norme di legge vigenti.

4. VIOLAZIONE DEL MODELLO E SISTEMA DISCIPLINARE

4.1 VIOLAZIONE DEL MODELLO

Gli artt. 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, letto b) del d. lgs. 231/2001 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure

indicate nel Modello". La definizione di un sistema disciplinare diventa pertanto un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità.

L'applicazione del sistema disciplinare presuppone la semplice violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello; pertanto, esso verrà attivato indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del processo penale eventualmente avviato dall'Autorità giudiziaria competente, in quanto le regole di condotta imposte dal presente Modello sono assunte dalla società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possono determinare.

Costituisce violazione del Modello:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico del Modello e delle procedure da esso richiamate nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati contemplati;
- la messa in atto di azioni o comportamenti ovvero l'omissione degli stessi, che:
 - espongano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati contemplati dal d. lgs. 231/2001 e successive integrazioni; e/o
 - siano direttamente collegati al compimento di uno dei Reati contemplati; e/o
 - siano tali da determinare l'applicazione a carico della società di sanzioni previste dal d. lgs. 231/2001.

4.2 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vi fosse violazione del presente Modello commessa da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informerà tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione della società, il Comitato di Direzione ed il Collegio Sindacale. A seguito degli accertamenti necessari, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, procederà alla convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare i provvedimenti opportuni previsti dalla legge.

4.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

Qualora vi fosse violazione del presente Modello commessa da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informerà tempestivamente l'intero Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Direzione. A seguito degli accertamenti necessari, il Collegio Sindacale, sentito il Consiglio di Amministrazione, ove lo stesso non provveda, procederà alla convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare i provvedimenti opportuni previsti dalla legge.

4.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI CON QUALIFICA DI DIRIGENTE

In caso di violazione accertata, da parte dei Dirigenti, del presente Modello e/o delle procedure interne da esso previste e/o richiamate, la Società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee normativamente previste in conformità a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

Qualora il comportamento non conforme sia tenuto da Dirigenti, l'OdV ne darà immediata comunicazione anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai suoi membri.

4.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Alla notizia di violazione del Modello corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle inosservanze dei doveri da parte del personale dipendente stabilite dal CCNL vigente, in quanto i comportamenti tenuti dai lavoratori Dipendenti in violazione delle regole comportamentali descritte nel presente Modello sono considerati illeciti disciplinari.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei lavoratori Dipendenti - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL e del Codice Civile:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento disciplinare e per giusta causa.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al *management* aziendale. La Direzione Risorse Umane tiene informato l'Organismo di Vigilanza.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

4.6 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AGENTI E DELLE ASSISTENZE TECNICHE

Nei confronti degli Agenti o delle Agenzie di Vendita o delle Assistenze Tecniche, che si rendessero responsabili di violazioni delle norme e disposizioni del Modello e/o delle procedure in esso previste o richiamate, a seconda della gravità del comportamento, verrà adottato il recesso per giusta causa secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali che sono inserite nei relativi contratti. Resta, in ogni caso inteso, il risarcimento degli eventuali danni derivanti alla Società.

4.7 MISURE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI E/O CONSULENTI COMMERCIALI E/O FINANZIARI

La violazione delle norme e disposizioni di cui al presente Modello applicabili ai Consulenti commerciali e/o finanziari è sanzionata secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti o secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Resta, in ogni caso inteso, il risarcimento degli eventuali danni derivanti alla Società.

5. FORMAZIONE DELLE RISORSE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

DASIT GROUP si impegna a promuovere e dare ampio spazio, nell'ambito della propria comunicazione interna, ai temi legati all'area deontologico/comportamentale del personale ed alla prevenzione delle irregolarità. In questo contesto sarà data ampia divulgazione, all'interno ed all'esterno della struttura, dei principi contenuti nel Modello Organizzativo della società e nel Codice Etico.

Il Modello DASIT GROUP ed il Codice Etico saranno pubblicati nel sito internet di DASIT GROUP. Il Codice Etico, il Modello DASIT GROUP nonché le procedure di riferimento saranno inoltre disponibili, per gli operatori interni, nell'area riservata www.dasitgroupforyou.it.

L'adozione del presente Modello sarà comunicata a tutti i Dipendenti e Collaboratori presenti in azienda al momento dell'adozione stessa, nonché alle Società del Gruppo.

Con riferimento alle finalità del presente Modello, l'inserimento dei nuovi assunti prevede:

- le informative inerenti il CCNL di riferimento;
- la consegna da parte della Direzione Risorse Umane del Codice Etico;
- la formazione da parte del Responsabile RA&QG sui contenuti del Modello e del Codice Etico, nonché gli strumenti aziendali per accedere ai documenti di riferimento.

La Direzione Risorse Umane conserverà evidenza scritta dell'avvenuta consegna e dell'avvenuta formazione.

L'organizzazione di seminari e altre iniziative di formazione (da svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di risorse informatiche), al fine di garantire la diffusione della conoscenza e l'effettiva comprensione del Modello e del Codice Etico tra i Dipendenti, i Collaboratori e i terzi che comunque abbiano rapporti con la società, verrà coadiuvata dalla Direzione Risorse Umane in collaborazione con il Responsabile RA&QG.

Con riferimento alla rete di vendita, l'attività di formazione sarà specificamente realizzata in funzione della natura del rapporto di collaborazione e del tipo di attività svolta nei confronti della Società. Sarà prevista una specifica sezione Intranet contenente specifiche pagine informative, accessibile a tutte le Agenzie della Società.

In ogni caso, sia alla rete di vendita che agli altri soggetti esterni alla Società (Società di servizi, fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti, ecc.), dovranno essere fornite, da parte delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello, sul Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o comunque contrari al Codice Etico o alla normativa vigente potrebbero avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Verranno inoltre inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

Le modifiche o gli aggiornamenti al Modello o al Codice Etico di riferimento verranno effettuate secondo quanto previsto al capitolo 2.5 del presente Modello e prontamente comunicate dal Responsabile RA&QG direttamente ai Dipendenti e alle funzioni competenti per i relativi aggiornamenti

e/o comunicazioni agli Agenti, alle Agenzie di Vendita, alle Assistenze Tecniche e ai terzi che hanno rapporti con la Società e siano coinvolti nell'ambito delle Aree/Processi Sensibili.

L'ODV, di concerto con le funzioni preposte, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e la diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'organo stesso.

6. IL SISTEMA DELLE VERIFICHE

Fermi restando i compiti e le responsabilità dell'OdV nelle verifiche sull'efficacia e attuazione del Modello, la Società porrà in essere idonee procedure al fine di garantire le seguenti tipologie di verifica:

- **VERIFICHE SUGLI ATTI POSTI IN ESSERE:** periodicamente, con cadenza tendenzialmente annuale, si procederà ad una verifica dei principali atti e dei contratti di maggiore rilevanza, conclusi da DASIT GROUP nelle aree a rischio.
- **ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SULL'EFFETTIVITÀ DEL MODELLO:** ha lo scopo di verificare quale sia il grado di coerenza tra le prescrizioni del Modello ed i comportamenti concreti dei loro destinatari. A tale fine, verrà istituito un sistema di dichiarazioni periodiche, quanto meno trimestrali, con le quali i destinatari saranno tenuti a confermare che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello stesso. In particolare, i destinatari dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, che:
 - a) sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del Modello;
 - b) sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma loro assegnati.

I responsabili delle aree a rischio individuate avranno il compito di fare compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti e di trasmetterle all'Ufficio RA&QG che ne curerà l'archiviazione per la messa a disposizione dell'OdV, il quale effettuerà a campione il relativo controllo.

- **VERIFICHE DELLE PROCEDURE:** periodicamente, con cadenza tendenzialmente annuale, sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello, con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche ed interviste a campione.

Come esito dell'insieme delle verifiche, verrà stipulato un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'OdV, che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE "A"

Riguardante gli articoli 24 e 25 D.lgs. 231/2001 – Reati in danno della Pubblica Amministrazione

Descrizione dei reati

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, ed indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto (di seguito i Reati nei rapporti con la P.A.).

- *Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.)*

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni

- *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.)*

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

- *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali.

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti.

Esso è un reato proprio, dato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità, e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante.

- *Peculato (Art. 314 c.p. limitatamente al primo comma)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Esso è un reato plurioffensivo, nel senso che ad essere leso dalla condotta non è solamente il regolare e buon andamento della P.A., ma anche e soprattutto gli interessi patrimoniali di quest'ultima e dei privati, realizzandosi una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede e da cui deriva un'estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto.

Il peculato è chiaramente un reato proprio e, in quanto tale, può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio.

- *Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Esso rappresenta un reato proprio, in quanto può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio.

- *Concussione (art. 317 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di un pubblico ufficiale, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale di una Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società o possa ravvisarsi un interesse della stessa).

- *Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-319 cod. pen.)*

L'ipotesi di reato, di cui all'art. 318 cod. pen., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa. L'ipotesi di reato, di cui all'art. 319 cod. pen., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. La condotta del pubblico ufficiale potrà quindi estrinsecarsi nel compimento sia di un atto dovuto (ad esempio: velocizzazione di una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: accettazione di denaro al fine di garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario). Tale fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per una Società che non necessariamente deve essere parte del procedimento.

- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusa della sua qualità o dei suoi poteri, inducendo taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Gli elementi di differenziazione rispetto alla fattispecie della concussione ex art. 317 c.p., sono:

1. il soggetto attivo, che può essere oltre il pubblico ufficiale anche l'incaricato di pubblico servizio
2. la modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità, che consiste, appunto, nella sola induzione
3. la pena del soggetto che dà/promette denaro od altra utilità, che risulta ora prevista per la nuova fattispecie.

- *Corruzione di persona incaricato di pubblico servizio (art. 320 cod. pen.)*

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

- *Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.

- *Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio⁵, di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.*

Le disposizioni degli art. 314, 316, da 317 a 320 e 311, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli art. 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma nel presente articolo;
- 2) a persone che esercitino funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora, esercitino funzioni corrispondenti, e gli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Come si può desumere dal dettato normativo, in forza dell'articolo 322-bis la famiglia dei reati in esame rileva anche allorché siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri.

In base allo stesso articolo, rilevano anche le attività corruttive poste in essere nei confronti di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che operano per conto di altri Stati esteri (diversi da quelli

⁵ Introdotta dal D.Lgs. n. 156/2022

dell'Unione Europea) o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali.

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, "per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi".

- *Truffa (art. 640 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno. La pena è aggravata nell'ipotesi in cui il reato sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico. Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)*

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- *Frode informatica (art. 640-ter cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

- *Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è inferiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante, e comunque non superiore a lire venti milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

La disciplina delle sanzioni nello sviluppo rurale si rifà alla legge 23 dicembre 1986 n. 898, di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1986 n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva, nonché sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modificazioni.

- *Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

L'abuso d'ufficio rappresenta un'ipotesi di reato plurioffensivo, dato che il bene giuridico tutelato non è solamente il buon andamento della P.A., ma anche il patrimonio del terzo danneggiato dall'abuso del funzionario pubblico.

Esso è un reato proprio, in quanto soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio. L'ampia formula consente di ritenere oggetto del reato non solo i tipici provvedimenti amministrativi, bensì qualunque specie di atto o attività attuata dal funzionario.

L'abuso d'ufficio rappresenta un reato di evento, il cui disvalore penale si realizza al momento della effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto ad altri.

Per quanto riguarda l'ingiusto vantaggio, esso può essere soltanto patrimoniale e configura una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale del soggetto pubblico, indipendentemente da un effettivo incremento economico.

Il danno per il terzo non viene invece specificato e pertanto può consistere in qualsiasi aggressione ingiusta nei confronti della sfera personale o patrimoniale del soggetto passivo.

È richiesta la c.d. doppia ingiustizia del danno, nel senso che ingiusta deve essere sia la condotta (in quanto connotata da violazione di legge), sia il vantaggio patrimoniale conseguito.

- *Circostanze attenuanti (art. 323 bis c.p.)*

Se i fatti previsti dagli artt. 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 quater, 320, 322, 322 bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 e 322 bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319ter del c.p. e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

La norma, introdotta con L. n. 190/2012 e modificata dalla L. 3/2019 (c.d. "Spazzacorrotti"), è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore al fine di tutelare il prestigio della pubblica amministrazione.

Aree a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la P.A. di Stati esteri) o lo svolgimento di attività che potrebbero implicare l'esercizio di un pubblico servizio.

In generale, vengono definite:

- **aree a rischio:** tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, intrattengono rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. Si citano, a titolo di esempio, non esaustivo:
 - attività promozionali presso i clienti;
 - acquisizione di commesse dalla P.A.;
 - gestione commerciale delle commesse;
 - definizione tecnica delle offerte;
 - gestione tecnica delle commesse;
 - gestione delle attività su rete informatica della P.A.;
 - contabilità e bilancio;
 - gestione delle attività doganali;
 - recupero crediti;
 - gestione degli affari legali e societari;

- reperimento e gestione di erogazioni pubbliche;
 - sviluppo risorse e organizzazione;
 - gestione delle relazioni sindacali;
 - servizio di prevenzione e protezione ambientale;
 - formazione/informazione tecnica-scientifica;
 - consulenze scientifiche;
 - collaborazioni scientifiche con opinion leader;
 - meeting ed attività congressuali.
- **aree di supporto:** quelle aree di attività aziendale che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che, pur non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, possono supportare la commissione di reati. Si citano, a titolo di esempio non esaustivo:
 - acquisti;
 - gestione delle attività di tesoreria;
 - gestione amministrativa dei contratti attivi;
 - gestione amministrativa dei contratti passivi;
 - budgeting e reporting;
 - selezione e gestione delle risorse;
 - gestione delle attività di segreteria;
 - gestione della comunicazione aziendale e delle attività promozionali;
 - gestione dei sistemi informatici.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, quali sono state individuate in sede di identificazione dei processi sensibili, sono state circoscritte nelle seguenti:

- 1) la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di attività (complessi aziendali, partecipazioni, eccetera) o altre operazioni similari. Rientrano nell'area a rischio, in caso di aggiudicazione, anche:
 - i. l'espletamento della commessa
 - ii. i rapporti con eventuali subappaltatori e
 - iii. le attività di collaudo/assistenza post-vendita
- 2) la negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con la P.A. a seguito di procedure ad evidenza pubblica e/o non a evidenza pubblica (redazione offerte, contratti di Assistenza Tecnica, dimostrazioni prodotti e/o interventi specialistici, comunicazioni e/o approntamento di documentazione/dichiarazioni anche tecniche, evasione e gestione ordini, fatturazione, gestione/esigibilità del credito)
- 3) le partecipazioni a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari, nonché il concreto impiego dei fondi ottenuti (comunicazione di dati o predisposizione di documenti per la richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti per attività di formazione interna, gestione di eventuali fondi pubblici per attività di formazione interna);

- 4) i rapporti con la P.A. per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni o per la richiesta di autorizzazioni, permessi o altri provvedimenti amministrativi strumentali all'attività della società (import, gestione risorse umane);
- 5) il conferimento di incarichi di agenzia e di incarichi similari finalizzati alla conclusione di affari;
- 6) il conferimento di incarichi di consulenza in materia medica, scientifica o tecnica;
- 7) organizzazione di Eventi (Congressi, Convegni, Corsi di Istruzione e Corsi ECM);
- 8) la gestione delle Risorse umane e assunzione del personale (selezione delle risorse umane e gestione dei rapporti con la P.A. per gli adempimenti, verifiche, ispezioni etc.);
- 9) l'espletamento di procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi e licenze da parte della Pubblica Amministrazione: ad esempio licenze edilizie, autorizzazioni per la costruzione di immobili;
- 10) l'intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti *il Gruppo*, quando tali rapporti (incluso l'invio di dati o informazioni) possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per *il Gruppo* stesso;
Non si considerano però a rischio le attività di mera informativa, la partecipazione a eventi o momenti istituzionali e gli scambi di opinioni relativamente a particolari politiche o normative
- 11) la gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali, relativi ai rapporti di qualsivoglia tipo intrattenuti con soggetti pubblici.

Costituiscono situazioni degne di particolare attenzione, nell'ambito delle suddette aree di rischio:

- a) la partecipazione alle procedure di gara o di negoziazione diretta, di cui al precedente punto 1)
- b) la partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), in associazione con un partner (ad esempio joint venture, anche in forma di associazione temporanea di imprese, consorzi, eccetera)
- c) l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza ad un soggetto terzo.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione di DASIT GROUP, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. Il Consiglio di Amministrazione ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiranno il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partner: tali soggetti sono anche definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari dovranno, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- *il Codice Etico*
- *le procedure operative/regolamenti interni volti a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento*
- *le procedure operative/regolamenti interni per l'espletamento gare e offerte*
- *le procedure formative/informative nei processi di assunzione, inserimento, gestione e formazione del personale.*

Ai collaboratori esterni è resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di DASIT GROUP: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli 24 e 25 del Decreto sopra descritti
2. porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o riceverle;
- b) offrire a soggetti della PA⁶ omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle regole aziendali (anche tramite agenti, distributori e altri soggetti che operano per conto di Dasit Group Spa). Le

⁶ Per soggetti della PA devono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio". Per "funzione pubblica" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le:

a) funzioni legislative (*Stato, Regioni, Province a statuto speciale ecc.*);

b) amministrative (*membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali -es. U.E.-, membri dell'Autorità per Energia Elettrica e il Gas, dell'AATO Acqua, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.*);

regole aziendali prevedono che i regali non devono essere rivolti ad ottenere dei trattamenti di favore per la società che comportino la violazione delle norme di legge, l'alterazione delle regole per un'equa concorrenza oppure il configurarsi di situazioni in contrasto con le disposizioni contenute nel codice etico di DASIT GROUP. È previsto il divieto di ogni forma di regalo volto ad influenzare l'obiettività e l'imparzialità di giudizio di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio ed altri soggetti della PA e permettere alla società di ottenere indebitamente dei vantaggi economici. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e non possono eccedere il valore definito nelle procedure di riferimento. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per DASIT GROUP e/o per le altre società del Gruppo. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico, quale è, ad esempio, la distribuzione di libri d'arte. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato, per consentire le prescritte verifiche;

- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della P.A., che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di consulenti e partner, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione, in relazione al tipo di controprestazione;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme, ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui essi erano destinati;
- h) sostenere spese di rappresentanza in occasione di incontri con soggetti della PA (es. pranzi, cene) per un ammontare superiore ai limiti definiti nelle procedure di riferimento;
- i) Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:
 - 1. i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree a rischio dovranno essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di uno o più responsabili interni per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;

c) giudiziarie (*Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.*).

Per "pubblico servizio" si intendono le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (*es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, cd. "Oil Company" a partecipazione statale, Aziende Energetiche Municipali, Aziende per la gestione integrata del servizio idrico, Compagnie Aeree, Società di Navigazione, Enti di classe/certificazione, DNV, SACE, Consorzi Agrari ecc.*)

2. gli incarichi conferiti ai consulenti dovranno essere redatti per iscritto, specificando le motivazioni alla base del rapporto instaurato, con l'indicazione del compenso pattuito. Tali incarichi dovranno essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla società;
3. i contratti stipulati con i fornitori ed i partner dovranno essere redatti per iscritto, specificando le motivazioni alla base del rapporto instaurato, con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale: tali contratti dovranno essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla società;
4. nessun tipo di pagamento potrà esser effettuato in contanti o in natura, salvo specifica autorizzazione dell'amministrazione;
5. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, dovranno contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento delle somme, dovrà essere rilasciato apposito rendiconto;
6. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione, su adempimenti connessi all'espletamento delle attività di cui ai numeri precedenti (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, eccetera), dovranno porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti sopra previsti e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
7. eventuali criticità o conflitti di interesse, nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, dovranno essere prontamente comunicati all'OdV con nota scritta.

Principi procedurali specifici

Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile Interno

Occorre dare debita evidenza di ogni operazione a rischio, che consista in:

- partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di attività (complessi aziendali, partecipazioni, eccetera) o altre operazioni similari con importi annui superiori a euro 1.000.000;
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari, nonché il concreto impiego dei fondi ottenuti;
- organizzazione, attribuzione, erogazione fondi per consulenze e convegni tecnico-scientifici, corsi ECM con importi superiori a euro 50.000.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione della società, o un dirigente da questi incaricato, sarà tenuto a nominare un *responsabile interno*, per ogni singola operazione, che:

- diverrà il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio
- sarà responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare.

Il Responsabile Interno provvederà a inviare all'OdV un'e-mail di comunicazione in caso di partecipazione a procedure di gara con importi complessivi annui superiori a euro 1.000.000 o nel

caso di organizzazione, attribuzione, erogazione fondi per consulenze e convegni tecnico-scientifici e corsi ECM con importi superiori a euro 50.000.

Per tutte le altre procedure è previsto che l'OdV possa accedere liberamente alla cartella di rete di archivio dei report contenente tutta la documentazione relativa alle varie procedure.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV:

- a) proporre che vengano emanate e aggiornate procedure e/o istruzioni di lavoro standardizzate, che dovranno essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio e, in genere, nei rapporti con la P.A.;
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interno (*o ai responsabili interni*) o ai sub-responsabili interni;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto 231/2001;
 - alla possibilità per la società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, già presenti nel Gruppo, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, rispetto a quanto ordinariamente previsto.

PARTE SPECIALE "B"

Riguardante l'articolo 25-ter d. lgs. 231/2001 – Reati societari

Descrizione dei reati

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati societari"), raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in 5 tipologie differenti.

1. FALSITÀ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»

- *Fatti di lieve entità (art 2621-bis cod. civ.)*

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- *Non punibilità per particolare tenuità (articolo 2621-ter cod.civ.)*

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.)*

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero

omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Si realizza il delitto di false comunicazioni sociali qualora un soggetto investito di una carica sociale, ivi compresi il dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, espone intenzionalmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (o del gruppo al quale essa appartiene), con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero omette, con la stessa intenzione, informazioni sulla situazione la cui comunicazione sociale è imposta dalla legge.

In riferimento all'art. 2621 c.c. si precisa, tra l'altro, che l'esposizione dei fatti, cui si riferisce l'articolo, deve aver ad oggetto fatti materiali falsi. Tra questi ultimi, rientrano anche le "valutazioni", vale a dire le stime che caratterizzano la maggior parte delle voci di bilancio e che rispondono ad una pluralità di considerazioni fondate su elementi di varia natura. In buona sostanza, si tratta quindi di un mendacio attinente a dati storici.

I fatti materiali falsi, ancorché oggetto di valutazione, devono essere idonei a trarre in inganno i destinatari della situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. In altre parole, la fraudolenza, che in passato rilevava solo come elemento psicologico del reato, rileva ora sul piano dell'attitudine ingannatoria della condotta.

Si noti ancora che la condotta cui si riferisce la norma in commento, riguarda sia il comportamento attivo che quello omissivo. Pertanto, diventa penalmente rilevante ogni condotta che comporti un occultamento di comunicazioni imposte dalla legge.

Quanto sino ad ora esposto trova applicazione, mutatis mutandis, anche nel caso di bilancio consolidato.

Oggetto materiale del reato sono i bilanci, le relazioni, nonché le altre comunicazioni sociali, previste dalla legge, dirette ai soci od al pubblico. Riguardo a queste ultime, la dizione della norma manifesta la volontà del legislatore di espungere dalla fattispecie le comunicazioni interorganiche e le comunicazioni con unico destinatario, pubblico o privato.

Tra le prime, (comunicazioni interorganiche), rientrano tutte le comunicazioni che si verificano tra diversi organi della società, tipicamente tra organo d'amministrazione ed organo di controllo. Si pensi, ad esempio, alle falsità nel progetto di bilancio e nella relazione di comunicati dagli amministratori al Sindaco Unico, ex articolo 2429 cod. civ.

Tra le seconde, ovvero tra le comunicazioni con unico destinatario, si pensi, per i soggetti privati, alla falsa situazione patrimoniale relativa alle condizioni economiche della società, presentata dagli amministratori a istituti di credito, al fine di ottenere finanziamenti. Riguardo ai soggetti pubblici, invece, c'è solo da precisare che, tra questi, non vi rientra l'Amministrazione tributaria. Infatti, vi è un'alternatività tra false comunicazioni sociali e dichiarazione dei redditi o IVA fraudolenta o infedele. Si noti, inoltre, che la norma prevede che deve trattarsi di comunicazioni sociali previste dalla legge. Pertanto, non rientrano nella fattispecie criminosa, ad esempio, gli atti interni e le interviste.

In ordine alla pena e con riferimento all'articolo 2621c.c., presupposto indefettibile per la sua applicabilità (arresto sino a due anni) è che il soggetto tenga intenzionalmente un comportamento che, seppur non produttivo di danno per alcuno, sia anche solo suscettibile di potenziale pericolo. Ciò, ovviamente, viene disposto al fine di fornire massima tutela alle esigenze di "trasparenza societaria".

La condotta descritta, per essere incriminabile, deve comunque essere sorretta dal dolo, consistente nell'intenzionalità dell'agente di trarre in inganno in ordine all'effettiva situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, unita al proposito di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

A quanto sino ad ora esposto, deve tuttavia aggiungersi che il comportamento dell'agente, è punibile solo nel caso in cui le informazioni false od omesse, siano rilevanti e tali da alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano variazioni del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quelle corrette.

La fattispecie dell'art. 2622 cod. civ. si distingue da quella del precedente articolo 2621 cod. civ. solo per il fatto che si tratta di un delitto in cui il comportamento del soggetto agente è perseguibile solamente se comporta un danno per la società, per i soci o per i creditori.

Ulteriore elemento di diversità va rilevato nella pena, che è differente a seconda che la società sia quotata in borsa o meno.

Nel primo caso – non applicabile per la Società – il reato è procedibile d'ufficio, e la pena varia da 1 a 4 anni. Nel secondo caso – di una società non quotata in borsa come IFF S.r.l. – il reato è invece perseguibile a querela di parte, e la pena varia da 6 mesi a 3 anni.

Per gli altri elementi caratterizzanti la fattispecie incriminatrice del reato si rimanda alle considerazioni già svolte sub art. 2621 c.c.

Da ultimo, si evidenzia che le pene per entrambi i reati sono state inasprite con l'entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2005 n. 262.

- *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.)*

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2624 cod. civ. consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni o in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 174-bis TUF è stata introdotta dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (*"Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari"*) ed è applicabile specificamente ai responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF. Il reato in esame si differenzia dall'ipotesi di cui all'art. 2624 cod. civ. anche in quanto non è richiesta la consapevolezza della falsità in capo all'autore della condotta delittuosa.

Sia per l'art. 2624 cod. civ. che per l'art. 174-bis TUF, soggetti attivi dei rispettivi reati sono i responsabili della società di revisione. In entrambi i casi, potrebbero essere coinvolti, a titolo di concorso nel reato, anche i componenti degli organi di amministrazione e di controllo del Gruppo e i suoi dipendenti. È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

- *Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, cod. civ. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF

(ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, comma primo, cod. civ. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

- *False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)*

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

Si tratta innanzitutto di un delitto comune che non richiede che il soggetto agente rivesta una particolare qualifica giuridica o naturale; la condotta si realizza mediante la formazione di documenti falsi, l'alterazione di documenti veri, l'esplicazione di false dichiarazioni, ovvero l'omissione di informazioni rilevanti.

2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta,

tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori; inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

- *Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. Le sanzioni sono maggiorate qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

- *Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato rientra nella categoria dei reati societari. Data la rilevanza assunta la descrizione del reato (delle aree di rischio e dei protocolli) è riportata nella Parte Speciale S del Modello 231.

- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

4. TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI

- *Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

5. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)*

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzato con due condotte distinte:

- la prima si realizza (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

Aree a rischio

Le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, le seguenti:

1. la redazione del bilancio di esercizio della società, e della relativa relazione sulla gestione;
2. la redazione delle relazioni periodiche infra – annuali;
3. la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci, ovvero al pubblico in generale, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di DASIT GROUP e del Gruppo, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica;
4. la predisposizione di prospetti informativi;
5. la gestione dei rapporti con gli organi di controllo, sulla gestione e contabile, e con la società di revisione;
6. le operazioni che possono incidere sull'integrità del capitale sociale e la destinazione degli utili;
7. l'influenza sull'Assemblea;
8. le comunicazioni esterne, ivi incluse le informative ed i rapporti con gli organi di informazione e stampa;
9. Gestione operazioni straordinarie (operazioni di fusioni societarie transfrontaliere).

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. Il Consiglio di Amministrazione ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partner: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati societari.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con DASIT GROUP, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari dovranno, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il Codice Etico;
- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale;
- il piano dei conti di contabilità generale;
- il regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
- la procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato, ove sussista l'obbligo, delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da "persone rilevanti".

Ai consulenti ed ai partner esterni è resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di DASIT GROUP il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli esponenti aziendali, in via diretta, e i consulenti ed i partner, tramite apposite clausole contrattuali, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

Primo principio

Astenersi dal tenere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reati societari indicate nell'articolo 25-ter del Decreto – *Reati societari*.

Secondo principio

Astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Terzo principio

Tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai creditori ed ai terzi una corretta e chiara rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

In ordine a tale punto, è fatto DIVIETO di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
- omettere di comunicare dati ed informazioni, richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- non attenersi ai principi ed alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, nel piano dei conti di contabilità generale e nel manuale di contabilità industriale.

Quarto principio

Osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori, e dei terzi in generale, al riguardo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni della società o *delle società controllate* fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di eventuale liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.

Quinto principio

Assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, nel rispetto degli adempimenti a tal fine previsti dalle vigenti disposizioni di legge, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale, previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, da parte del collegio sindacale o della società di revisione o dei soci;
- influenzare l'assunzione delle delibere assembleari attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, che possano alterare il procedimento di formazione della volontà assembleare.

Sesto principio

Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari ed agli emittenti, necessarie per consentire agli

investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

Settimo principio

Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione:
 - (a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore;
 - (b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione: ad esempio, espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.

Ottavo principio

tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla produzione documentale con finalità del rilascio del certificato preliminare da parte del notaio, sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione.

Principi procedurali specifici

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione alle aree a rischio sopra individuate, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare.

Prevenzione dei reati di falso nella redazione del bilancio o delle altre scritture contabili

Tutti i soggetti coinvolti nell'elaborazione del bilancio e delle altre scritture contabili dovranno osservare le regole ed i criteri di seguito indicati allo scopo di prevenire condotte in contrasto con i principi di corretta e trasparente rappresentazione dei fatti economici e finanziari, passibili di configurare i reati di false comunicazioni sociali (articoli 2621 e 2622 del codice civile).

Responsabilità

Sarà responsabilità di tutte le funzioni aziendali, coinvolte nell'elaborazione del bilancio di esercizio e delle altre scritture contabili della società, osservare e fare osservare le presenti disposizioni e segnalare tempestivamente all'OdV ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia della procedura medesima: per esempio, mutamenti organizzativi, modifiche legislative e regolamentari, eccetera.

L'Organismo di Vigilanza monitorerà la relativa applicazione, per il tramite dei responsabili di funzione coinvolti.

Qualora si verifichino circostanze non espressamente contemplate nella procedura, o che si prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni, tali da originare difficoltà obiettive di applicazione della procedura medesima, le persone coinvolte dovranno rivolgersi al responsabile di funzione, il quale segnalerà l'operazione all'OdV e, su impulso di questo, adotterà le decisioni del caso.

Allo scopo di verificare il grado di conoscenza ed aggiornamento della presente procedura, l'Organismo di Vigilanza potrà organizzare appositi incontri, destinati ai soggetti materialmente chiamati ad applicarla.

Trasparenza della contabilità

DASIT GROUP, consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili, si adopera per disporre di un sistema amministrativo – contabile affidabile, al fine di rappresentare correttamente i fatti di gestione nell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi interessati ad instaurare dei rapporti con la stessa.

Le rilevazioni contabili devono pertanto basarsi su informazioni precise, esaustive, verificabili e riflettere la natura e la tipologia dell'operazione cui si riferiscono, nel rispetto dei vincoli esterni (disposizioni legislative e regolamentari e principi contabili), nonché delle politiche, dei piani e delle procedure interne; le stesse inoltre devono essere corredate dalla relativa documentazione di supporto, necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive dei dati in esse contenuti.

Le suddette rilevazioni contabili devono:

- consentire la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, sia per scopi interni (per es. report per la pianificazione e il controllo, report di analisi di fatti specifici richiesti dal management, eccetera), che nei rapporti con i terzi (bilanci, documenti informativi, eccetera);
- fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria o frodi a danno dei creditori o dei terzi potenzialmente interessati ad entrare in contatto con la società;
- permettere l'effettuazione di controlli volti a garantire la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite.

Il personale delle funzioni interessate è tenuto ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo – contabile possa conseguire tutte le finalità sopra descritte.

I revisori avranno libero accesso ai dati, ai documenti ed alle informazioni utilizzati nella redazione del bilancio e delle altre scritture contabili, al fine di poter svolgere compiutamente la loro attività di controllo della corretta rilevazione dei dati economici e patrimoniali e finanziari della società.

Precetti operativi

La Società, nello svolgimento dell'attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, si ispira ai seguenti principi deontologici e criteri operativi:

- chiara elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire, alla funzione che cura la predisposizione del bilancio e dei documenti contabili, recante una esplicita tempistica di consegna, secondo un calendario delle date di chiusura del bilancio elaborato dalla Direzione Amministrazione e Controllo;
- accesso libero alla documentazione e alla reportistica prodotta dall'Area Amministrazione ritenuta pertinente per la vigilanza ai sensi del d.lgs. n°231/2001;
- i soggetti che forniscono i dati alla funzione Amministrazione e Controllo, e/o a eventuali soggetti esterni che li affianchino nell'attività, dovranno essere in grado di attestare la veridicità, la completezza e la coerenza delle informazioni trasmesse, mediante esplicita dichiarazione debitamente sottoscritta, ed all'occorrenza devono fornire le relative evidenze documentali;
- è responsabilità della Direzione Amministrazione e Controllo la tempestiva messa a disposizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, prima della relativa riunione, della bozza di bilancio e dei suoi allegati e/o di ogni eventuale altro documento rilevante, conservando prova dell'avvenuta consegna/trasmisione;
- l'Organismo di Vigilanza può partecipare alle riunioni periodiche interne aventi ad oggetto approfondimenti ed analisi dei valori di periodo;
- *in caso di consolidato*: enunciazione dei criteri e delle modalità per l'elaborazione e la trasmissione dei dati del bilancio consolidato, da parte delle società del Gruppo soggette al consolidamento, specificando le responsabilità relative alle varie fasi del processo e le modalità di riconciliazione dei saldi infragruppo.

Precetti riguardanti la tenuta della contabilità

Ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile, inclusa la mera attività di inserimento dati, deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale e si considera adeguato ogni valido ed utile supporto documentale atto a fornire tutti gli elementi, dati ed informazioni necessari alla puntuale ricostruzione, all'occorrenza, dell'operazione e dei motivi che le hanno dato luogo. Il supporto documentale deve essere adeguato alla complessità dell'operazione medesima.

La documentazione deve consentire un agevole controllo e sarà posta a corredo del libro/registro contabile/fiscale obbligatorio nel quale l'operazione è stata annotata/registrata e, quindi, conservata secondo i termini e le modalità previste dalla legge per il libro/registro in questione. Qualora questa attività venga svolta da un soggetto esterno alla Società, la funzione Amministrazione e Controllo dovrà provvedere a fare inserire, nel contratto con tale soggetto, lo specifico obbligo di osservare le regole sopra esposte. Le movimentazioni finanziarie attive o passive dell'azienda saranno sempre riconducibili ad eventi certi, documentati e strettamente inerenti.

Gestione dei rapporti con la società di revisione

Nella gestione dei rapporti con la società di revisione, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) obbligo di comunicare all'OdV della società quali siano le valutazioni, che hanno condotto alla scelta della società di revisione;
- b) identificazione del personale, all'interno della Direzione Amministrazione e Controllo della società, preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione, e definizione delle procedure che garantiscano che la trasmissione avvenga tempestivamente;
- c) possibilità per il responsabile della società di revisione di prendere contatto con l'OdV per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità;
- d) divieto di attribuire, alla società di revisione o ad altre società appartenenti al medesimo *network*, nonché ai soci, amministratori, componenti degli organi di controllo e dipendenti della società di revisione e delle altre società appartenenti al medesimo *network*, incarichi di consulenza. In particolare, sono incompatibili:
 - la revisione del bilancio della società e del bilancio consolidato con l'attività di consulenza prestata in favore di una qualsiasi società del Gruppo;
 - la revisione del bilancio di una qualunque società del Gruppo con l'attività di consulenza prestata in favore della società in cui è effettuata la revisione;
- e) divieto di attribuire, alla società di revisione o ad altre società appartenenti al medesimo *network* nonché ai soci, amministratori, componenti degli organi di controllo e dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, alcuno dei seguenti servizi a favore di DASIT GROUP e delle società da esso controllate o che lo controllano o sono sottoposte a comune controllo:
 - la tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
 - la progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
 - i servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri *pro veritate*;
 - la gestione esterna dei servizi di controllo interno;
 - consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
 - intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento
 - la prestazione di difesa giudiziale;
 - altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984 in tema di indipendenza delle società di revisione, dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 160 TUF;
- f) divieto di attribuire a coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio della società, ai soci, agli amministratori e ai componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione, e delle società da essa controllate o ad essa

collegate o che la controllano, funzioni di amministrazione o controllo in società e nelle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano se non siano decorsi almeno tre anni dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano;

- g) divieto di attribuire a coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso la società l'esercizio della revisione contabile dei bilanci della società, delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro;
- h) divieto di stipula di contratti di lavoro autonomo o subordinato nei confronti dei dipendenti, dei soci, degli amministratori e dei componenti gli organi di controllo delle società che effettuano la revisione contabile obbligatoria e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano per i tre anni successivi:
 - alla scadenza del contratto tra DASIT GROUP e la stessa società di revisione, oppure
 - al termine del rapporto contrattuale tra il dipendente e la società di revisione o la società da essa controllata o collegata o controllante.

Tutela del capitale sociale

Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, devono essere osservate le seguenti procedure:

- a) chiara assegnazione di responsabilità decisionali ed operative, nonché previsione degli opportuni meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- b) ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni e al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione del soggetto interessato, le cui determinazioni risultano soggette al preventivo esame da parte della DASIT GROUP (ed in particolare della relativa Direzione Amministrazione e Controllo (d'intesa con la Segreteria societaria e legale);
- c) la documentazione relativa alle operazioni di cui sopra dovrà essere tenuta a disposizione dell'OdV.

Rapporti con le Autorità di Vigilanza

Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza, e nella gestione dei rapporti con le stesse, occorre porre particolare attenzione al rispetto:

- a) delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;

- b) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore, ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità: ad esempio, bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari;
- c) degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Inoltre, la società adotta idonee procedure, per la gestione ed il controllo delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza.

Le procedure da osservare, per garantire il rispetto di quanto espresso al precedente punto, sono conformi ai seguenti criteri:

1. deve essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativa - contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;
2. deve essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto 1, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;
3. deve essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, deve essere individuato in ambito aziendale un responsabile, incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali, ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti ed i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti;
4. il responsabile incaricato, di cui al precedente punto 3), provvede a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'Autorità, che deve essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa deve essere inviata all'OdV, nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

Contratti

Nei contratti con i consulenti ed i partner sarà contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari, saranno i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.
- b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge o diffuse al mercato, l'OdV provvederà all'espletamento dei seguenti compiti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia, nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- c) con riferimento alle altre attività a rischio, l'OdV provvederà a:
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
 - valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati;
 - esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
 - accedere liberamente ad una serie di documenti e alla reportistica prodotta dall'Area Amministrazione ritenuta pertinente per la vigilanza ai sensi del d.lgs. n°231/2001;
 - elaborare volta per volta i criteri di estrazioni dati dal sistema gestionale contabile con il supporto della funzione IT in base alle esigenze di controllo.

PARTE SPECIALE "C"

Riguardante l'articolo 25-quater d. lgs. 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Descrizione dei reati

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico in essa contemplati ed indicati all'art. 25-*quater* del Decreto (di seguito i "Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico").

Tale articolo è stato introdotto in seguito alla ratifica della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 ad opera della legge 14 gennaio 2003 n. 7.

1. DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE

- *Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, nel territorio dello Stato, promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

- *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

- *Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis cod. pen.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici

essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- *Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater 1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

- *Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

- *Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies cod. pen.)*

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che

esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

- *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

- *Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1) procura a sé o ad altra materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

- *Istigazione a commettere uno dei delitti previsti dai capi I e II (art. 302 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nei capi I e II del titolo I, libro II, del Codice penale dedicati ai delitti contro la personalità rispettivamente internazionale o interna dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

- *Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 cod. pen.)*

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 cod. pen.).

- *Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 cod. pen.)*

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del cod. pen., ovvero (ii) nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 cod. pen.

- *Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)*

Il delitto di assistenza ai partecipi di cospirazione politica mediante associazione o di banda armata riguarda il dare rifugio o fornire vitto a taluna delle persone che partecipano alla banda armata o all'associazione, cioè a singoli componenti e non alla banda nel suo complesso.

- *Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)*

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

- *Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)*

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.

2. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del d. lgs. 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal Codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-*quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità della Società.

Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

3. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999

Ai sensi del citato articolo 2, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto nel punto elenco precedente. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- (c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

- deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato sopra descritto; o deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato sopra descritto.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa, è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica di chi agisce, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che di chi agisce abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che egli abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività. Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, chi agisce dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con:

- persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle cosiddette "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati nelle cosiddette "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti; o
- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

Si richiamano, in particolar modo, le operazioni svolte nell'ambito di attività di approvvigionamento e trasporto combustibili o attività di *merger & acquisition* (*fusione e scissione*) internazionale, che possono originare flussi finanziari diretti verso Paesi esteri.

Per quel che concerne le locazioni di immobili di proprietà della società, in astratto configurabili come attività a rischio, si ritengono sufficienti gli usuali adempimenti esistenti (notifica all'Autorità di Pubblica Sicurezza).

Aree a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, quelle nell'ambito delle quali si svolgono operazioni finanziarie o commerciali con:

- persone fisiche o giuridiche residenti nei Paesi a rischio, individuati dall'OdV
- persone fisiche o giuridiche indicate nelle *liste nominative* di soggetti collegati al terrorismo internazionale, rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi ed in quello del Ministero degli Interni
- società ed enti controllati direttamente o indirettamente dai soggetti sopra indicati.

L'elenco delle liste nominative e dei Paesi a rischio è rinvenibile presso l'OdV.

Si richiama l'attenzione, in particolare, sulle operazioni svolte nell'ambito di attività di finanza straordinaria (fusioni, acquisizioni, eccetera) internazionali, che possono originare flussi finanziari diretti verso paesi esteri.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. Il Consiglio di Amministrazione ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partner: tali soggetti vengono anche definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di terrorismo.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con gli Enti, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- *il Codice Etico*
- *le liste nominative e l'elenco dei Paesi a rischio*
- *ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in DASIT GROUP.*

Ai collaboratori esterni è resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di DASIT GROUP: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-quater del Decreto (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico);
2. utilizzare anche occasionalmente la società, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
3. promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, in particolar modo con fini di eversione dell'ordine democratico;
4. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo;
5. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste nominative, o siano controllati da soggetti contenuti nelle liste nominative medesime, quando tale rapporto di controllo sia noto;
6. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti residenti nei Paesi a rischio, salvo esplicito assenso del Consiglio di Amministrazione di DASIT GROUP, che, ove lo ritenga opportuno, potrà sentire il parere dell'OdV;
7. effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
8. effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
9. riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

Principi procedurali specifici

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, sono implementati in specifiche procedure aziendali, che gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
2. le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad esempio, verifica della assenza dalle liste nominative, referenze personali, eccetera). nel caso in cui DASIT GROUP coinvolga nelle proprie operazioni soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste, o che siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle liste medesime, le operazioni devono essere automaticamente sospese o interrotte, per essere sottoposte alla valutazione da parte dell'OdV di DASIT GROUP;
3. nel caso in cui proposta un'operazione anomala, essa viene sospesa e valutata preventivamente dall'OdV: quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione e provvederà eventualmente a stabilire le cautele necessarie, da adottare per il proseguimento della stessa, nonché a rendere in merito un parere, del quale dovrà tenersi conto in sede di approvazione e svolgimento dell'operazione stessa;
4. nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta un'apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e correttezza, nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
5. i dati raccolti, relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni, dovranno essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei soggetti, sia per una valida valutazione del loro profilo.

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Il Consiglio di Amministrazione di DASIT GROUP, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un responsabile interno, per ogni singola operazione di rilevante entità, che diventa il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio.

Il responsabile interno (o i responsabili interni) dovrà in particolare:

1. informare l'OdV in merito all'apertura di un'operazione sospetta;
2. aggiornare l'OdV circa lo svolgimento della procedura;
3. dare informativa all'OdV della chiusura dell'operazione a rischio. L'OdV della società potrà predisporre ulteriori stringenti meccanismi al fine di controllare e monitorare le operazioni in questione.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di terrorismo, sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative:
 - ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale.
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE "D"

Riguardante l'articolo 25-quinquies d. lgs. 231/2001 – Delitti contro la personalità individuale

Descrizione dei reati

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei delitti contro la personalità individuale in essa contemplati ed indicati all'art. 25-quinquies del Decreto (di seguito i "Reati contro la personalità individuale").

Tale articolo è stato introdotto in seguito all'emanazione della legge 11 agosto 2003 n. 228 la quale, all'art. 5, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-quinquies, che prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi previste alle Società i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale: se la Società o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o si tragga profitto da una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- *Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

- *Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca i minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni pornografiche; è altresì punito chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui sopra.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, consapevolmente offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Il reato si consuma anche quando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (pornografia virtuale). Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (art. 600-*quater*1 cod. pen.).

- Detenzione o accesso al materiale pornografico (art. 600-*quater* cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-*ter* cod. pen., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. Il reato si consuma anche in caso di pornografia virtuale (ex art. 600-*quater* cod. pen.).

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

- *Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]*

Le disposizioni di cui agli articoli 600 *ter* e 600 *quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

- *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqies* cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- *Tratta di persone (art. 601 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o tragga profitto da una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

- *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti

responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

- *Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Aree a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, le seguenti:

1. gestione di attività operative da parte di DASIT GROUP anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi ad imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali;
2. conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari, con particolare riferimento alle imprese che non abbiano già una relazione d'affari con la società.

È prevista l'emanazione di linee guida in materia di utilizzo degli strumenti informatici, nonché l'utilizzo di applicativi informatici volti a prevenire l'accesso a siti pornografici. In ogni caso tale eventuale attività posta in essere dal singolo non costituisce e non può costituire in alcun modo vantaggio per la Società.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono

attività di monitoraggio e verifica. Il Consiglio di Amministrazione ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori e partner: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti contro la personalità individuale.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con DASIT GROUP, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- *il Codice Etico*
- *le procedure informative per l'assunzione e la gestione del personale*
- *CCNL in vigore per i dipendenti.*

Ai collaboratori esterni è resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di DASIT GROUP, la cui conoscenza ed il cui rispetto costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-quinquies del Decreto (Delitti contro la personalità individuale);
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente DASIT GROUP, o una sua unità organizzativa, o una delle società controllate allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.

Principi procedurali specifici

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che tutti gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. si deve richiedere l'impegno dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e femminile, condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano;
2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano esse partner o fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione ed in base ad apposita procedura interna: in particolare, l'affidabilità di tali partner o fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*;
3. in caso di assunzione diretta di personale, da parte della società, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali previsti per l'assunzione ed il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro, ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
4. qualora un partner abbia la propria sede all'estero, ed ivi venga svolta l'opera a favore della società, il partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile;
5. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da un partner è tenuto ad informare immediatamente l'OdV della società di tale anomalia;
6. nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta un'apposita dichiarazione dei medesimi con la quale essi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al d. lgs. 231/01, del presente Modello Organizzativo e del Codice Etico di DASIT GROUP, con impegno a osservare le regole ivi contenute pena, in difetto, di risoluzione del rapporto
7. devono essere rispettate, da tutti gli esponenti aziendali, le prescrizioni del Codice Etico dirette a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale;
8. la società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici di "*content filtering*", costantemente aggiornati e monitorati da primarie e qualificate imprese del settore, che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile;
9. la società periodicamente sensibilizza in modo inequivocabile i propri esponenti aziendali ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
10. nel rispetto delle normative vigenti, la società si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali, o la commissione di reati attraverso il loro utilizzo;
11. la società valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere, con specifico riguardo alle località note per il fenomeno del cosiddetto "*turismo sessuale*";

12. nel caso in cui riceva segnalazioni di violazione delle norme del Decreto, da parte di esponenti aziendali e/o di collaboratori esterni, la società è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee, per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
13. in caso persistano dubbi, sulla correttezza del comportamento dei collaboratori esterni, l'OdV emetterà una raccomandazione, destinata al Consiglio di Amministrazione e/o agli organi direttivi.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti contro la personalità individuale, sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE "E"

Riguardante l'articolo 25-sexies d. lgs. 231/2001 – Fattispecie di reato e di illecito amministrativo in materia di Abuso di Mercato

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di **reato** e di **illecito amministrativo** di abuso di mercato disciplinate nel nuovo Titolo I-bis, Capo II, Parte V del TUF rubricato "Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate".

In base alla nuova normativa la Società potrà essere considerata responsabile qualora vengano commessi, nel suo interesse, anche non esclusivo, o a suo vantaggio, da persone che:

- a) rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale;
- b) esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società; o
- c) sono sottoposte a direzione o vigilanza di uno dei soggetti sub a) e b) (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) o di manipolazione del mercato (art. 185 TUF); - illeciti amministrativi di abuso di informazione privilegiata (art. 187-bis TUF) o manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).

Qualora la condotta illecita costituisca reato, la responsabilità della Società troverà fondamento nell'art. 25- sexies del Decreto. Nelle ipotesi che vengono configurate come illecito amministrativo, la Società sarà responsabile ex art. 187-quinquies TUF.

La responsabilità delle società dipendente dai reati in materia di abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)

La nuova disposizione contenuta nell'art. 25-sexies del Decreto ha ampliato le categorie dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa della Società includendovi anche le ipotesi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-sexies del Decreto.

• ~~Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)~~

~~Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:~~

- ~~a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime — cosiddetto *trading*;~~
- ~~b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui è preposto (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione "comunicata") — cosiddetto *tipping*;~~

~~c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento taluna delle operazioni indicate nella lettera a) — cosiddetto *tuyautage*.~~

~~I soggetti di cui sopra, in funzione del loro accesso diretto alla fonte dell'informazione privilegiata vengono definiti *insider* primari.~~

~~In aggiunta a tali soggetti il nuovo art. 184 TUF estende i divieti di *trading*, *tipping* e *tuyautage* e a chiunque sia entrato in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose — cosiddetto *criminal insider* (è il caso, ad esempio, del "pirata informatico").~~

- *Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)*

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta

correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

- *Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque diffonde notizie false (cosiddetto aggio informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (cosiddetto aggio operativo).

In questa fattispecie sono compresi anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati ovvero in ipotesi di omissione.

- *Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)*

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

- *Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)*

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

La responsabilità delle società dipendente dagli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (art. 187-quinquies TUF)

La nuova disposizione contenuta nell'art. 187-quinquies TUF ha introdotto una specifica ipotesi di responsabilità amministrativa a carico degli enti per gli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato, (artt. 187-bis e 187-ter TUF) commessi nel loro interesse, anche non esclusivo, o a loro vantaggio da soggetti aziendali in posizioni apicali o a loro subordinati.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di illeciti richiamate dall'articolo 187-quinquies del TUF.

- *L'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)*

Tale ipotesi di illecito si differenzia rispetto alla corrispondente fattispecie delittuosa in quanto non viene richiesto, in capo al soggetto attivo, l'elemento soggettivo del dolo. Inoltre, i divieti di *trading*, *tipping* e *tuyautage* di cui all'art. 187-bis TUF (che ricalcano le condotte di cui all'art. 184 TUF) trovano applicazione non solo nei confronti dei c.d. *insider* primari e dei *criminal insider* (al pari della disciplina penalistica), ma anche nei confronti di tutti quei soggetti che entrando in possesso di una informazione, conoscevano o potevano conoscere in base all'ordinaria diligenza, il carattere privilegiato delle informazioni stesse (*insider* secondario).

Ai fini dell'applicazione della normativa il semplice tentativo è equiparato alla consumazione.

- *L'illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF)*

Per quanto concerne, invece, la manipolazione del mercato la definizione data per l'illecito amministrativo risulta più dettagliata rispetto a quella fornita per l'illecito penale in quanto ricomprende come fattispecie, non tassative:

- a) le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) le operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) le operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti di cui alle lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

La disciplina dell'*insider trading* è correlata alla nozione di informazione privilegiata che, ai sensi dell'art. 181 TUF, è l'informazione che sia:

- di carattere preciso - nel senso che i) deve riferirsi ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà e ii) deve essere sufficientemente specifica in modo da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari;
- non ancora resa pubblica;
- concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari (informazione *price sensitive*) si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Relativamente alla nozione di strumenti finanziari, si segnala che, ai sensi dell'art. 180 TUF, si intendono per strumenti finanziari, gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 dello stesso TUF – ovvero:

- a) le azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal Codice civile;
- c) le quote di fondi comuni di investimento;
- d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
- f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

- g) i contratti di scambio a pronti e a termine (*swaps*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equity swaps*), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- j) le combinazioni di contratti o titoli indicati nelle precedenti lettere, ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea.

Art. 14 Reg. UE n. 596/2014 Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;*
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.*

Art. 15 Reg. UE n. 596/2014 Divieto di manipolazione del mercato

"Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato".

Con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 107 (in G.U. n. 214 del 14-09-2018) il Governo, in attuazione alla Legge delega n. 163 del 2017, ha adeguato la disciplina nazionale in tema di abuso del mercato alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014.

L'intervento normativo del Governo, dunque, ha modificato in più parti – anche se non in maniera radicale, salvo quanto si dirà in tema di concorso di sanzioni penali e sanzioni amministrative per i fatti di abuso del mercato – il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al D.lgs. n. 58 del 1998.

Aree a rischio

In relazione agli illeciti e alle condotte sopra esplicitate, è importante evidenziare che DASIT GROUP, così come le altre società del Gruppo, non è quotata in borsa e, pertanto, il rischio in relazione ai reati sopra specificati appare meramente teorico o, comunque, assolutamente marginale. In ogni caso DASIT GROUP, operando anche con soggetti quotati in borsa, ha ritenuto opportuno individuare le aree potenzialmente a rischio e prevedere idonei principi di comportamenti volti a prevenire i reati in esame.

Le aree di attività ritenute eventualmente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. gestione dell'informativa pubblica (rapporti con investitori, analisti finanziari, giornalisti e con altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa, organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti, con i soggetti sopra indicati);
2. gestione delle informazioni privilegiate (ad esempio, nuovi prodotti/servizi e mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, operazioni di fusione/scissione e nuove iniziative di particolare rilievo ovvero trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi, comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 114 TUF);
3. redazione dei documenti e dei prospetti informativi concernenti la Società e le società appartenenti al Gruppo, destinati al pubblico per legge o per decisione della Società medesima;
4. acquisizione, vendita, emissione o altre operazioni relative a strumenti finanziari, propri o di terzi, ammessi alle negoziazioni (o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni) in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
5. acquisizione, vendita, emissione o altre operazioni relative a derivati su merci, propri o di terzi, ammessi alle negoziazioni (o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni) in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione di DASIT GROUP, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. Il Consiglio di Amministrazione ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari (Esponenti Aziendali, Consulenti, Partner e Fornitori) come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti del Gruppo, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi degli illeciti in materia di abusi di mercato.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire ai Destinatari un elenco esemplificativo delle operazioni maggiormente rilevanti per la Società considerate dalla Consob quali operazioni integranti abusi di mercato, ovvero operazioni "sospette", per il cui compimento è necessaria la sussistenza di un giustificato motivo e di previa autorizzazione;
- b) indicare i principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

- c) fornire al OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Operazioni vietate e Operazioni sospette

Qui di seguito sono riportati alcuni esempi di operazioni e/o condotte, da considerarsi:

1. **comportamenti sempre vietati**, in quanto tali da integrare un illecito di abuso di mercato, oppure
2. **comportamenti sospetti**, in quanto suscettibili di essere interpretati come finalizzati al compimento di un illecito di abuso di mercato.

In quest'ultimo caso le operazioni possono ugualmente essere effettuate, ma a condizione che si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato), che le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della funzione o dell'unità competente e, infine, che ne sia data comunque informativa all'OdV.

Tra i comportamenti elencati, a mero titolo esemplificativo e sulla base delle indicazioni della Consob, ve ne sono alcuni che non rientrano nelle aree di attività della società ovvero che, pur rientrandovi, non fanno parte delle Aree a Rischio. Tuttavia, detti comportamenti sono di seguito elencati per ragioni di completezza.

Comportamenti sempre vietati

Insider trading

- 1° esempio: la negoziazione diretta o indiretta – posta in essere utilizzando informazioni privilegiate – di azioni (o altri strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni) della Capogruppo ovvero di altra Società del Gruppo, nonché di società clienti o concorrenti, o di altre società, qualora l'operazione stessa sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio a DASIT GROUP. Da tali comportamenti, solitamente posti in essere dalle Società emittenti o dai soggetti che le controllano, devono essere tenuti distinti i comportamenti relativi alla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla regolamentazione.
- 2° esempio: la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate, salvo il caso in cui tale comunicazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali, qualora tale comunicazione sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio alla Società.
- 3° esempio: la raccomandazione a terzi o l'induzione, sulla base di informazioni privilegiate, ad effettuare operazioni di acquisto, vendita o operazioni di altro genere su strumenti finanziari, qualora la realizzazione di tali operazioni sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio alla Società.

Manipolazione del mercato

- 1° esempio: "creation of a floor in the price pattern" (costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi).

Tale comportamento consiste nella conclusione di operazioni, o nell'inserimento di ordini, con modalità tali da evitare che i prezzi di mercato scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per

sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del *rating* degli strumenti finanziari emessi. Da tali comportamenti, solitamente posti in essere dalle società emittenti o dai soggetti che le controllano, devono essere tenuti distinti i comportamenti relativi alla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa.

L'emittente o i soggetti che lo controllano utilizzano la strategia, ad esempio, per:

- sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del *rating* degli strumenti finanziari emessi;
 - fornire ad operatori e investitori una migliore percezione della società;
 - collocare nuovi strumenti finanziari a prezzi più elevati;
 - procedere allo "*spin-off*" di Società;
 - alterare la definizione dei rapporti di concambio nelle operazioni di fusione;
 - evitare che i prezzi di mercato del titolo raggiungano valori che rendono o meno esercitabili opzioni, strumenti derivati, o che rendono o meno convenienti obbligazioni strutturate, *warrant* o altri strumenti finanziari collegati al medesimo titolo;
 - riuscire a rispettare eventuali condizioni e limiti previsti dalla normativa in materia di vigilanza di stabilità;
 - fornire una conveniente rappresentazione dei risultati di periodo;
 - consentire al management di raggiungere obiettivi cui sono collegati *bonus*;
 - rendere esercitabili *stock option*.
- 2° esempio: "*concealing ownership*" (occultamento della proprietà).

Questo comportamento si realizza mediante la conclusione di un'operazione (o di una serie di operazioni) finalizzate all'occultamento della reale proprietà di uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico – in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari – della proprietà degli strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi. La comunicazione al pubblico assume in tale ipotesi un ruolo centrale in quanto elemento fuorviante rispetto alla vera proprietà degli strumenti finanziari.

L'emittente o i soggetti che lo controllano utilizzano la strategia, ad esempio, per:

- anticipare altri soggetti nell'acquisizione del controllo della società;
 - acquisire la partecipazione nelle more delle autorizzazioni da parte delle autorità di settore;
 - evitare di far sapere ad altri azionisti della propria partecipazione, ad esempio, per evitare di votare in assemblea a favore di uno o di un altro progetto;
 - rendere nota la partecipazione solo nel momento in cui è utile per esercitare un diritto, ad esempio in occasione dell'assemblea degli azionisti, o solo nel momento in cui è utile per evitare che altri soggetti prendano il controllo della società.
- 3° esempio: *wash trades* (operazioni fittizie).

In caso di operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo. L'obiettivo è fornire solo l'apparenza che

vi siano dei movimenti su un determinato strumento finanziario, e quindi allo scopo esclusivo di fornire una falsa rappresentazione al mercato;

- 4° esempio: *painting the tape* (artefazione del quadro delle operazioni).

Tale comportamento si realizza mediante l'effettuazione di un'operazione (o di una serie di operazioni) mostrata al pubblico, anche su strutture telematiche o elettroniche, finalizzata a fornire l'apparenza di una attività o di un movimento dei prezzi di uno strumento finanziario;

- 5° esempio: *improper matched orders* (abbinamento improprio di ordini).

Tale comportamento si realizza mediante l'effettuazione, da parte di soggetti che agiscono di concerto contemporaneamente ovvero quasi allo stesso momento, di operazioni conseguenti a ordini di acquisto e di vendita aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi.

Non rientrano nell'ambito delle operazioni vietate quelle che derivano da ordini legittimi effettuati in conformità alle regole del mercato (quali ad esempio, *cross orders*).

- 6° esempio: *marking the close* (alterazione del prezzo di chiusura).

Tale comportamento viene a realizzarsi mediante l'acquisto o la vendita intenzionale di strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni allo scopo di alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato.

- 7° esempio: *colluding in the after market of an Initial Public Offer* (collusione sul mercato secondario in seguito ad un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico).

Acquisto di concerto, da parte di soggetti che hanno in precedenza acquistato strumenti finanziari nel mercato primario, di ulteriori quantitativi sul mercato secondario, in quantità e con modalità tali da spingere il prezzo degli strumenti stessi verso livelli artificiali, ingenerando l'interesse da parte di altri investitori ai quali vendere i quantitativi di strumenti detenuti in portafoglio.

- 8° esempio: *abusive squeeze* (comprimere in modo abusivo il mercato).

In caso di abuso di una posizione dominante in modo da alterare significativamente i prezzi di acquisto o di vendita di tale strumento ovvero di determinare altre condizioni commerciali non corrette.

- 9° esempio: *trading on one market to improperly position the price of a financial instrument on a related market* (operazioni in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato).

Conclusione di operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati.

- 10° esempio: *dissemination of false or misleading market information through media, including the Internet, or by any other means* (diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo).

Diffusione di informazioni false o fuorvianti con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo, di un contratto derivato o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisce la posizione aperta su tali strumenti finanziari o attività o favorisce un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione.

- 11° esempio: *pump and dump* (gonfiare e scaricare).

Apertura di una posizione lunga su uno strumento finanziario con esecuzione di ulteriori acquisti e/o diffusione di fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo. Gli altri partecipanti al mercato vengono quindi ingannati dal risultante effetto sul prezzo e sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti. Il manipolatore vende così gli strumenti finanziari a prezzi più elevati.

- 12° esempio: *trash and cash* (scredito e incasso).

Acquisto di una posizione ribassista su uno strumento finanziario con ulteriore attività di vendita e/o diffusione di fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurre il prezzo. Il manipolatore chiude così la posizione dopo la caduta del prezzo.

- 13° esempio: *spreading false/misleading information through the media* (diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione).

Tale comportamento comprende l'inserimento consapevole di informazioni su Internet o la diffusione di un comunicato stampa che contengono affermazioni false o fuorvianti su una società emittente.

- 14° esempio: *other behaviour designed to spread false/misleading information* (altri comportamenti preordinati alla diffusione di informazioni false o fuorvianti).

Comprende le condotte progettate per fornire indicazioni false o fuorvianti tramite canali diversi dai mezzi di comunicazione di massa.

Comportamenti sospetti

Di seguito un elenco, meramente esemplificativo, dei comportamenti suscettibili di essere interpretati come finalizzati al compimento di un illecito di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato), che potrebbero ipoteticamente verificarsi nella società e/o nel Gruppo. Detti comportamenti possono essere tenuti purché sussista un giustificato motivo e siano debitamente autorizzati.

- 1° esempio: partecipazione a gruppi di discussione o chatroom su Internet aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati o non quotati (e nei quali vi sia uno scambio di informazioni, le sue società, società concorrenti o società quotate in genere o strumenti finanziari emessi da tali soggetti).
- 2° esempio: inusuale concentrazione di operazioni su un particolare strumento finanziario poste in essere, ad esempio, tra uno o più investitori istituzionali che sono notoriamente collegati alla società emittente o a soggetti che hanno degli interessi su tale società, quali i soggetti che intendono o potrebbero lanciare un'offerta pubblica di acquisto;
- 3° esempio: inusuale ripetizione di operazioni tra un piccolo numero di soggetti in un determinato periodo di tempo;
- 4° esempio: inusuale operatività sulle azioni di una Società prima dell'annuncio di informazioni *price sensitive* relative alla stessa.
- 5° esempio: compimento di operazioni che apparentemente sembrano non avere alcuna altra motivazione se non quella di aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di aumentare i quantitativi scambiati su uno strumento finanziario, specie quando gli ordini di questo tipo

finiscono per portare alla esecuzione di contratti nei periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento (ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni);

- 6° esempio: conferimento di ordini che, a causa delle loro dimensioni rispetto alla liquidità di uno specifico strumento finanziario, avranno chiaramente un impatto significativo sulla domanda o sull'offerta o sul prezzo o sulla valutazione di tale strumento finanziario, specie quando tali ordini portano alla esecuzione di operazioni nei periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento (ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni);
- 7° esempio: compimento di operazioni che sembrano avere la finalità di aumentare il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti all'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile;
- 8° esempio: compimento di operazioni che, effettuate proprio nei giorni precedenti l'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile, sembrano avere la finalità di sostenere il prezzo dello strumento finanziario in presenza di un andamento discendente dei prezzi di tale strumento finanziario;
- 9° esempio: compimento di operazioni che sembrano tentare di modificare la valutazione di una posizione senza che venga modificata, in aumento o in diminuzione, la dimensione della posizione stessa;
- 10° esempio: compimento di operazioni che sembrano cercare di aumentare o ridurre il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo della sessione di negoziazione.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partner, definiti unitamente *Destinatari*.

I *Destinatari*, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, sono tenuti a conoscere e rispettare:

- il Codice Etico;
- il Regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni.

Ai Consulenti, Partner e Fornitori è resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della società. Il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce un obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

I Destinatari saranno in particolare tenuti a provvedere – prima di compiere un'operazione relativa a strumenti finanziari quotati del Gruppo o comunque idonea ad avere effetti favorevoli per il Gruppo, in caso di dubbio sulla liceità dell'operazione stessa – a trasmettere la segnalazione all'OdV per ricevere indicazioni in merito.

I responsabili delle singole funzioni coinvolte dovranno informare tempestivamente l'OdV:

- a) dell'emissione di comunicati stampa attinenti a strumenti finanziari e/o derivati su merci, ovvero operazioni che possano avere influenza su strumenti finanziari e/o derivati su merci;
- b) di eventuali delibere del CdA riguardanti operazioni straordinarie su strumenti finanziari quotati, ovvero su derivati su merci di altre società;

- c) di acquisti o vendite di strumenti finanziari DASIT GROUP da parte di istituzioni finanziarie che agiscono su mandato della società.

La Società, al fine di prevenire la commissione di abusi di mercato, predisporrà programmi di formazione-informazione periodica dei Destinatari della presente Parte Speciale sui Reati e gli Illeciti amministrativi di abuso di mercato e sulle relative procedure aziendali in essere.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati e gli Illeciti di abuso di mercato saranno i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.
- b) con riferimento al trattamento delle Informazioni Privilegiate, l'OdV provvederà all'espletamento dei seguenti compiti:
- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione degli illeciti di abuso di mercato;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- c) con riferimento alle altre attività a rischio l'OdV provvederà all'espletamento dei seguenti compiti:
- svolgimento delle verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - svolgimento delle verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza;
 - valutazione periodica dell'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
 - esame delle eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d) coordinarsi con le funzioni competenti per monitorare l'andamento dei titoli azionari della Società o di altre società quotate e segnalare eventuali aspetti di rischio (es.: quantitativo di azioni vendute/numero ristretto di acquirenti/ora dell'acquisto).

PARTE SPECIALE "F"

Riguardante l'articolo 25-septies d. lgs. 231/2001 – Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si precisa che la Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha sancito la responsabilità delle Società in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, codice penale, commessi con violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Successivamente, con d. lgs. 81 del 9 aprile 2008, è stata data attuazione all'art. 1 della predetta L. 123/07 ed è stato emanato il TESTO UNICO per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Tale nuovo assetto normativo prevede, all'art. 30 l'esimente dalla responsabilità per la Società che attui efficacemente il Modello di Gestione ed Organizzazione previsto dal d. lgs. 231/01, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il Modello Organizzativo e gestionale, per avere efficacia esimente, prevede idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra descritte e deve, in ogni caso, prevedere, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, in rapporto a quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta.

Il Modello Organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il

riesame e l'eventuale modifica del Modello Organizzativo sono adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Il TESTO UNICO ha previsto espressamente, al comma quinto dell'art. 30, che in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.

DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE

- *Omicidio colposo (art. 589 c.p.).*

Ai sensi dell'art. 589 c.p. chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Con l'introduzione dell'art. 25 septies al d. lgs. 231/01, qualora si configuri il predetto reato con violazione delle norme antinfortunistiche, la Società è sanzionata con una pena pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

- *Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p. terzo comma).*

La legge 123/07 ha sancito la responsabilità anche della Società per le ipotesi del reato di lesioni personali gravi o gravissime cagionate da chiunque con colpa, se i fatti sono commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 583 c.p. la lesione personale è grave:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è considerata gravissima nelle seguenti ipotesi:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Aree a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio saranno individuate e regolamentate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in base alla normativa attuale.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. Il Consiglio di Amministrazione ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori e partner: tali soggetti vengono anche definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con DASIT GROUP, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, con particolare riferimento alla attività di produzione industriale espletata, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali dovranno, a titolo esemplificativo, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- *il Codice Etico;*
- *le norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e lavoro;*
- *le procedure stabilite per ogni settore dell'attività di produzione in materia di sicurezza e lavoro;*
- *le procedure in relazione alle misure di contenimento in relazione ai rischi biologici (comprese emergenza pandemia);*
- *i CCNL in vigore per i dipendenti.*

Ai collaboratori esterni è resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di DASIT GROUP, la cui conoscenza ed il cui rispetto costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-septies;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente DASIT GROUP, o una sua unità organizzativa, o le altre società del gruppo allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.

Le funzioni dirigenti e i responsabili del settore produzione:

- verificheranno periodicamente, e ogni volta che sia introdotto un nuovo macchinario, la rispondenza delle procedure stabilite da DASIT GROUP e vigenti all'esigenza di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché la conformità alle norme di legge in materia;
- verificheranno periodicamente il rispetto delle regole e delle norme impartite.

Principi procedurali specifici

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, saranno implementati in specifiche procedure aziendali che tutti gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. impegno dei dipendenti e dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela della salute, igiene e sicurezza sul lavoro;
2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera), siano esse partner o fornitori, sarà svolta con particolare attenzione ed in base ad apposita procedura interna: in particolare, l'affidabilità di tali partner o fornitori sarà valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini "ex ante";
3. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da un partner sarà tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia;
4. ogni rapporto di collaborazione, in tema di sicurezza sul lavoro, dovrà essere instaurato previa opportuna valutazione della insussistenza di fatti che Linee Guida Uni Inail individuano come meritevoli di attenzione;
5. dovrà essere rispettata, da tutti gli esponenti aziendali, la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali, che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale;

6. nel caso in cui riceva segnalazioni di violazione delle norme e delle procedure vigenti in materia antinfortunistiche, igiene, salute e sicurezza sul lavoro da parte di esponenti aziendali e/o di collaboratori esterni, DASIT GROUP intraprenderà le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
7. nel caso di infortunio è previsto uno specifico flusso informativo verso l'OdV il quale, raccoglierà tutte le opportune informazioni e chiederà eventuali chiarimenti sull'accaduto alla Direzione e RSPP
8. in caso persistano dubbi, sulla correttezza del comportamento dei collaboratori esterni, l'OdV di DASIT GROUP emetterà una raccomandazione, destinati al Consiglio di Amministrazione e/o agli organi direttivi;
9. in caso di emergenza pandemica, tutti i dipendenti e collaboratori devono attenersi ai protocolli di sicurezza per il contenimento del rischio biologico (es. emergenza da COVID 19).

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORO

Principi

L'azienda applica la Sicurezza sul Lavoro:

- seguendo i contenuti espressi nelle Linee Guida UNI INAIL e riportati nel presente documento;
- dando attuazione a quanto esplicitato nella politica di Sicurezza Sul Lavoro (SSL) che l'azienda stessa ha definito;
- creando procedure, processi e flussi finanziari adeguati alle attività svolte, alla dimensione aziendale, alla natura ed alle dimensioni dei rischi presenti in azienda;
- definendo le responsabilità dei soggetti.

In particolare, la società si impegna a:

- rispettare gli standard tecnico strutturali previsti dalla legge per le attrezzature, i luoghi di lavoro e gli agenti chimici/fisici e biologici eventualmente utilizzati;
- valutare i rischi e predisporre le opportune misure di prevenzione e protezione;
- approntare strumenti organizzativi per le emergenze, il primo soccorso, la gestione degli appalti;
- organizzare riunioni periodiche sulla sicurezza e consultazioni con le rappresentanze dei lavoratori in materia;
- approntare le necessarie attività di sorveglianza sanitaria;
- organizzare idonee attività di informazione e formazione dei lavoratori;

- prevedere attività di vigilanza per verificare il concreto rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e delle istruzioni impartite in materia di sicurezza sul lavoro;
- acquisire le documentazioni e certificazioni di legge per garantire la conformità dei luoghi e degli strumenti di lavoro;
- attuare periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure.

La politica per la salute e la sicurezza di DASIT GROUP è definita e documentata dal vertice aziendale nell'ambito della politica generale dell'azienda; essa definisce la direzione, i principi d'azione e i risultati a cui tendere ed esprime l'impegno del vertice aziendale nel promuovere nel personale la conoscenza degli obiettivi, la consapevolezza dei risultati a cui tendere, l'accettazione delle responsabilità e le motivazioni.

La politica aiuta a dimostrare:

- l'impegno dell'azienda alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori come parte integrante della gestione aziendale;
- il concreto impegno in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- il privilegio per le azioni preventive, a seguito di approfondita valutazione dei rischi;
- la finalità di miglioramento continuo;
- l'impegno al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla SSL;
- l'assunzione di responsabilità nella gestione della salute e sicurezza dei lavoratori da parte dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno alla formazione e sensibilizzazione dei lavoratori nello svolgimento dei loro compiti in sicurezza e per l'assunzione delle loro responsabilità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, soprattutto attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza;
- l'impegno al riesame periodico della politica stessa;
- l'impegno alla definizione e diffusione all'interno dell'azienda gli obiettivi di salute e sicurezza dei lavoratori e i relativi programmi di attuazione.

Nella definizione della politica di salute e sicurezza dei lavoratori DASIT GROUP ha considerato:

- l'attività svolta e la dimensione aziendale;
- la natura e del livello dei rischi presenti;
- la tipologia dei contratti di lavoro;
- i risultati dell'analisi iniziale o del monitoraggio successivo.

Definizione dei compiti e delle responsabilità

Le responsabilità e la relativa autorità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sono definite in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda.

Nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, sono esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse, ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL.

Le funzioni ed i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e degli eventuali addetti, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico competente sono rese note a tutti i livelli aziendali.

Ove possibile DASIT GROUP, già in fase di "assegnazione di un ruolo", specifica oltre agli incarichi operativi/produttivi anche i compiti spettanti al soggetto in materia di prevenzione, al fine di evitare i problemi relativi alla non accettazione di incarichi ritenuti aggiuntivi.

La realizzazione e la politica della SSL, gli obiettivi di mantenimento e/o miglioramento, l'organizzazione e le risorse tecniche ed economiche finalizzate alla realizzazione della SSL ed al conseguimento degli obiettivi rimangono nell'ambito delle attribuzioni e delle responsabilità esclusive del datore di lavoro.

DASIT GROUP ha ritenuto di individuare un soggetto dotato di adeguata capacità ed autorità all'interno dell'azienda, a cui affidare in tutto o in parte il compito, indipendentemente da ulteriori responsabilità aziendali, di coordinare e verificare che la SSL sia realizzato in conformità al presente documento.

Coinvolgimento del personale

L'efficace gestione della salute e sicurezza dei lavoratori richiede il sostegno e l'impegno dei dipendenti; infatti, la società è consapevole che le conoscenze e l'esperienza dei lavoratori sono una risorsa necessaria allo sviluppo della SSL.

L'azienda, quindi:

- provvede alla consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- organizza a tal fine riunioni periodiche con frequenza e modalità che tengono conto almeno delle richieste fissate dalla legislazione vigente.

La casella di posta elettronica del RSPP nominato è a disposizione per la raccolta di eventuali osservazioni e commenti da parte del personale.

Formazione, addestramento, consapevolezza

DASIT GROUP definisce e mantiene attive le modalità per assicurare che il personale sia ad ogni livello consapevole:

- dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto alla politica ed ai requisiti della salute e sicurezza dei lavoratori;
- delle conseguenze che la loro attività ha nei confronti della salute e sicurezza dei lavoratori;

- delle possibili conseguenze dovute ad uno scostamento da quanto fissato in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

La gestione della salute e sicurezza dei lavoratori di DASIT GROUP prevede periodiche e adeguate verifiche di competenza del personale addetto.

La competenza è definita in termini di adeguata formazione, addestramento e/o esperienza.

La Società organizza la formazione e l'addestramento secondo i fabbisogni rilevati periodicamente, anche attraverso la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti e incoraggia i lavoratori alla effettiva partecipazione.

Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

DASIT GROUP è sempre attiva nell'ottenere una efficiente circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda, che ritiene un elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.

È, pertanto, prevista:

- la consultazione del personale, anche attraverso i suoi rappresentanti, sulle questioni afferenti alla SSL e soprattutto quando sono previsti cambiamenti che influenzano la salute e sicurezza dei lavoratori, oltre che nella successiva fase di attuazione;
- l'informazione del personale su chi ed in quale misura detiene responsabilità per la salute e sicurezza dei lavoratori e chi sono i soggetti che hanno incarichi specifici inerenti alla salute e sicurezza dei lavoratori in azienda;
- la comunicazione interna per sviluppare la cooperazione fra tutti i lavoratori;
- la comunicazione esterna rivolta a personale esterno (committenti, fornitori, collaboratori esterni), pubblico (clienti, visitatori, soggetti interessati) e Autorità;
- la diffusione della politica della salute e sicurezza aziendale.

Documentazione

La documentazione è uno strumento organizzativo importante per consentire alla Società la gestione nel tempo delle conoscenze pertinenti alla specifica realtà produttiva anche con l'obiettivo di contribuire alla implementazione ed al monitoraggio della salute e sicurezza dei lavoratori.

DASIT GROUP tiene ed aggiorna la documentazione relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori, nonché quella ritenuta necessaria ai sensi delle Linee Guida Uni Inail, al precipuo fine di mantenere la salute e sicurezza dei lavoratori efficiente ed efficace.

La documentazione aziendale risponde alle esigenze di conoscenza per sviluppare e mantenere una salute e sicurezza dei lavoratori efficiente, in modo semplice e snello.

Per documentazione si intende almeno:

- leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività dell'azienda;
- regolamenti e accordi aziendali;

- DVR;
- quella richiesta dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- manuali, istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti dai costruttori;
- informazioni sui processi produttivi;
- schemi organizzativi;
- norme interne e procedure operative;
- piani di emergenza;
- piani di emergenza pandemica.

DASIT GROUP ha:

- determinato i tempi di conservazione (rinnovo) della documentazione;
- prescritto le modalità di collegamento tra la gestione della documentazione e i flussi informativi interno ed esterno all'azienda;
- determinato i contenuti e la forma dei documenti (supporti elettronici, cartacei, audiovisivi);
- fornito le direttive per la predisposizione della documentazione correlata;
- determinato le modalità di raccolta e rintracciabilità, anche mediante soluzioni informatiche adeguate.

Integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali e gestione operativa

Per dare attuazione a quanto dichiarato nella politica della salute e sicurezza dei lavoratori, la gestione della Sicurezza Lavoro si integra ed è congruente con la gestione complessiva dell'impresa.

In ogni processo aziendale sono determinati i rischi e le conseguenti misure di prevenzione, così come l'influenza che lo svolgimento di tale processo ha sulle problematiche di Sicurezza e di Salute di tutti i processi correlati fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

DASIT GROUP assicura:

1. che tutte le componenti aziendali siano sensibili ed attive rispetto agli obiettivi della salute e sicurezza dei lavoratori;
2. che sia evitata la duplicazione di sforzi e spreco di risorse;
3. che siano adeguate, chiare e definite le responsabilità della salute e sicurezza dei lavoratori;
4. che venga promossa la collaborazione tra tutti i lavoratori;
5. che le decisioni prese tengano conto degli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
6. che la valutazione dei risultati raggiunti dal personale e dalle strutture aziendali tenga conto anche delle prestazioni fornite in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

E definisce le modalità per:

- individuare i propri processi e le loro correlazioni ed influenze reciproche;

- analizzare e studiare soluzioni per eventualmente modificare i processi stessi o le loro modalità di correlazione per raggiungere gli obiettivi della salute e sicurezza dei lavoratori e/o per migliorare l'efficienza e l'efficacia della salute e sicurezza dei lavoratori;
- evidenziare le misure di prevenzione e protezione (compresi gli aspetti organizzativi e relazionali) e le interrelazioni tra i vari soggetti e processi aziendali che hanno influenza sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
- definire "chi fa che cosa";
- definire i metodi di gestione per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

DASIT GROUP stabilisce ed aggiorna:

- le procedure per affrontare situazioni difformi rispetto alla politica ed agli obiettivi fissati definendo nelle stesse i criteri operativi;
- le procedure che riguardano gli aspetti della salute e sicurezza dei lavoratori significativi inerenti all'acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda, comunicando le opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- le procedure per la gestione delle emergenze.

L'aggiornamento è effettuato in base all'esperienza acquisita, o se si verifica un'emergenza.

DASIT GROUP ha individuato e definisce anche, sulla base di quanto fissato per il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza e per il funzionamento della SSL, precise disposizioni alle funzioni aziendali interessate in materia di:

- assunzione e qualificazione del personale;
- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- acquisto di attrezzature, strumentazioni, materie prime, sussidiarie e di consumo;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori.

I metodi di gestione presentano le seguenti caratteristiche:

- sono redatti per elemento dell'attività (impianto, macchina, operazione) ed integrati negli altri documenti dell'organizzazione relativi a quell'elemento;
- sono predisposti dai singoli responsabili, eventualmente con la collaborazione del personale che le dovrà utilizzare, verificati e approvati dal responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori;
- stabiliscono le corrette modalità operative da adottare in fase di avviamento, fermata, funzionamento normale e in caso di situazione anomala (chi fa che cosa e come);
- contengono i divieti specifici e ciò che non deve essere assolutamente fatto;
- descrivono, se pertinenti, le modalità di comportamento, ispezione, pulizia e manutenzioni ordinarie a carico del personale addetto.

Rilevamento e analisi dei risultati e conseguente miglioramento della sicurezza

Monitoraggio interno della sicurezza

La salute e sicurezza dei lavoratori di DASIT GROUP deve prevedere una fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi ed una fase di verifica della funzionalità della salute e sicurezza dei lavoratori.

Sono quindi previsti almeno due livelli di monitoraggio.

1° LIVELLO

Le modalità e le responsabilità del monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi sono stabilite contestualmente alla definizione, in sede di pianificazione, delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Questo livello di monitoraggio è svolto all'interno della Società dai soggetti già definiti in sede di attribuzione delle responsabilità (in genere si tratta di dirigenti e preposti) e, quando necessario per aspetti specialistici, può comportare il ricorso ad altre risorse esterne all'azienda.

2° LIVELLO

Il monitoraggio della Sicurezza sul Lavoro (verifica ispettiva interna) ha lo scopo di stabilire se il livello di salute e sicurezza dei lavoratori è conforme a quanto pianificato, è correttamente applicato, mantenuto attivo e consente di raggiungere gli obiettivi.

Esso rappresenta lo strumento utilizzato dal vertice aziendale per l'adozione delle decisioni strategiche di propria competenza, quali ad esempio l'adeguamento della politica.

La verifica ispettiva è svolta da personale competente che assicura l'obiettività e l'imparzialità, ed è indipendente dal settore di lavoro ove effettua la verifica ispettiva.

Le verifiche per il funzionamento della salute e sicurezza dei lavoratori sono programmate per la sistematica ottimizzazione e la garanzia del buon andamento di un processo produttivo o di erogazione di un servizio.

Caratteristiche e responsabilità dei verificatori

Le verifiche sono effettuate da persone competenti, eventualmente tali grazie ad adeguata formazione e/o addestramento e, se più persone, abituate a lavorare in squadra.

In caso di rischi elevati, saranno previsti metodi di monitoraggio per un elevato livello di affidabilità, con:

- interventi a maggiore frequenza;
- elevata competenza dei verificatori;
- dettaglio nella registrazione dei monitoraggi;
- organizzazione di eventuali interventi correttivi.

Nella scelta dei verificatori sarà considerata:

- il livello di esperienza richiesto nelle verifiche;
- la disponibilità in termini di tempo dei verificatori;
- la necessità di conoscenze specialistiche o esperienza tecnica;
- il livello di formazione.

I verificatori sono responsabili, per quanto di loro pertinenza, di:

- stabilire i requisiti del monitoraggio in funzione degli obiettivi;
- agire in conformità ai requisiti stabiliti per il monitoraggio e mantenersi entro l'ambito del monitoraggio stesso;
- adempiere con obiettività ed efficienza agli incarichi assegnati;
- seguire le procedure definite;
- raccogliere e analizzare elementi, in particolare osservazioni e suggerimenti dei lavoratori e dei loro rappresentanti, che consentano di giungere a conclusioni relative all'efficacia della salute e sicurezza dei lavoratori sottoposto al monitoraggio;
- prestare attenzione agli elementi che possono influenzarne gli esiti;
- documentare ed esporre i risultati del monitoraggio;
- verificare l'efficacia delle misure correttive adottate conseguentemente al monitoraggio.

I verificatori hanno responsabilità e autorità per:

- analizzare i dati relativi ad infortuni, incidenti, situazioni e comportamenti pericolosi;
- segnalare le azioni necessarie per prevenire infortuni, incidenti, situazioni e comportamenti pericolosi;
- confermare l'efficacia delle azioni correttive e preventive eseguite.

Le verifiche relative alla salute e sicurezza dei lavoratori sono estese a quanto stabilito in apposite schede di verifica e prevedono la raccolta dei casi di infortuni, incidenti e comportamenti e situazioni pericolose.

I risultati del monitoraggio e le eventuali azioni preventive o correttive individuate sono verbalizzate da parte dell'auditor in appositi "Verbali di rilevazione/monitoraggio" approvati dal datore di lavoro e messi a disposizione del responsabile interessato, oltre che al RLS e al RSPP.

I risultati del monitoraggio sono discussi con il datore di lavoro durante le riunioni di riesame e miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori e utilizzati per stabilire se la salute e sicurezza dei lavoratori è conforme a quanto pianificato, se è correttamente applicato, se è mantenuto attivo e se permette di raggiungere gli obiettivi, consentendo così al vertice aziendale l'adozione delle decisioni strategiche di propria competenza (quali ad esempio l'adeguamento della politica di salute e sicurezza dei lavoratori e/o la verifica di una sistematica ottimizzazione a garanzia del buon andamento della salute e sicurezza dei lavoratori).

I risultati dei monitoraggi sono riportati negli appositi "Verbali di rilevazione/monitoraggio" nel quale si specificano:

- le non conformità riscontrate;
- le azioni da intraprendere (ev. comprensive di tempo di attuazione);
- le funzioni impegnate a sanare le non conformità.

La predisposizione di una azione correttiva comporterà sempre l'obbligo di una successiva immediata verifica che risulti in grado di accertare il superamento della non conformità. Tale condizione deve essere indicata nel campo "Annotazioni" del "Verbale di monitoraggio".

Piano del monitoraggio

I provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione e protezione realizzati dall'azienda, gli obiettivi di salute e sicurezza dei lavoratori pianificati sono sottoposti a monitoraggio pianificato.

L'impostazione di un piano di monitoraggio si sviluppa attraverso:

- la pianificazione temporale delle verifiche (frequenza);
- l'attribuzione di compiti e di responsabilità dell'esecuzione dei monitoraggi;
- la descrizione delle metodologie da seguire;
- le modalità di segnalazione delle eventuali situazioni di non conformità.

L'azienda ha stabilito le modalità di trattamento delle non conformità tramite l'attribuzione di autorità, responsabilità e risorse necessarie per intervenire tempestivamente (ved. anche DVR).

Di seguito sono indicati i criteri di base utilizzati nell'impostazione del un piano di monitoraggio efficace:

- a) coerenza fra il livello di rischio individuato, il grado di sicurezza dei provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione adottati, la frequenza ed il livello di affidabilità dei monitoraggi esercitati;
- b) affidamento della responsabilità dei controlli di prevenzione a persone adeguatamente preparate nel merito dei rischi che i provvedimenti tutelano.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati in materia di sicurezza e lavoro, sono i seguenti:

- svolgerà verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e della Sicurezza sul Lavoro;
- svolgerà verifiche in merito alla effettiva attuazione della Sicurezza sul Lavoro, al mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, all'esercizio del dovere di monitoraggio e riesame;
- proporrà che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale; Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminerà eventuali segnalazioni specifiche ed effettuerà gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE "G"

Riguardante i Delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 491 bis, 615 ter-quinquies, 617 quater e quinquies, 635 bis – quinquies, 640 quinquies c.p.)

In data 5 aprile 2008 è entrata in vigore la Legge n. 48, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica.

Con tale norma il Legislatore ha apportato modifiche al codice penale in materia di reati informatici ed ha introdotto al d. lgs. 231/01, l'art. 24 bis per la punibilità della Società in relazione ai delitti informatici e al trattamento illecito dei dati, come previsto dagli artt. 491 bis, 615 ter-quinquies, 617 quater e quinquies, 632 bis-quinquies, 617 quater e quinquies, 635 bis-quinquies, 640 quinquies del codice penale.

La Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (c.d. Legge Europea) – "recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea" ha introdotto/modificato alcuni delitti informatici e trattamento illecito di dati richiamati dall' 24-bis D.lgs. 231/2001.

Descrizione dei reati

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati.

- *Documenti informatici (art. 491-bis cod. pen.)*

Tale norma prevede che "se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private", con conseguente punibilità del reato di falsità anche in relazione ai documenti informatici.

- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.)*

Per la punizione in caso di introduzione in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero di mantenimento nel sistema contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di esclusione.

- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)*

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)*⁷

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 quater cod.pen.)*

Viene introdotta la punibilità in caso di intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedimento/interruzione delle stesse rivela, ed anche in caso di rivelazione del contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)*

Tale ipotesi di reato punisce l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, salvi i casi previsti dalla legge.

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. pen)*

La Società è punibile anche in caso di reati relativi a distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635 ter cod. pen.)*

Responsabilità della Società anche in tale ipotesi di reato che si configura in relazione a fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen.)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, vi sia distruzione,

7

Il reato è stato modificato per l'adeguamento alla Direttiva n. 2013/40/UE. Ora il reato ricomprende le ipotesi di installazione abusiva di un apparecchio informatico, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

danneggiamento o inservibilità, in tutto o in parte, di sistemi informatici o telematici altrui oppure grave ostacolo al funzionamento.

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cod. pen.)*

Se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

- *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.)*

Il reato è previsto in caso di prestazione di servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, con violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

- *Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Aree a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'utilizzo di strumenti informatici e l'abuso di tali strumenti nell'interesse della Società.

In generale, vengono definite:

- **aree a rischio:** tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, utilizzano strumenti informatici, con particolare riferimento alla divisione informatica e alle funzioni che potrebbero accedere, quanto meno in linea teorica, agli strumenti informatici altrui e che, vista la principale attività delle società del Gruppo nell'interesse delle quali DASIT GROUP presta servizi, intrattengono rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. Il rischio è ipotizzabile per tutte le funzioni aziendali, stante l'utilizzo quotidiano da parte di tutti degli strumenti informatici, ma solo in linea astratta. In realtà, infatti, la Società non ha alcuna possibilità di accedere ai sistemi altrui e l'ipotesi di abuso è pressoché remota.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, quali sono state individuate in sede di identificazione dei processi sensibili, sono state circoscritte nelle seguenti:

- 1) la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di

partnership, di attività (complessi aziendali, partecipazioni, eccetera) o altre operazioni similari. Rientrano nell'area a rischio, in caso di aggiudicazione, anche:

- a. l'espletamento della commessa;
 - b. i rapporti con eventuali subappaltatori;
 - c. le attività di collaudo.
- 2) la negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con la P. A. a seguito di procedure ad evidenza pubblica e/o non a evidenza pubblica (redazione offerte, contratti di Assistenza Tecnica, dimostrazioni prodotti e/o interventi specialistici, comunicazioni e/o approntamento di documentazione/dichiarazioni, evasione e gestione ordini, fatturazione, gestione/esigibilità del credito);
 - 3) le partecipazioni a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari, nonché il concreto impiego dei fondi ottenuti (comunicazione di dati o predisposizione di documenti per la richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti per attività di formazione interna, gestione di eventuali fondi pubblici per attività di formazione interna);
 - 4) i rapporti con la P.A. per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni o per la richiesta di autorizzazioni, permessi o altri provvedimenti amministrativi strumentali all'attività della società (import, gestione risorse umane);
 - 5) l'espletamento di procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi e licenze da parte della P. A. (ad esempio: licenze edilizie, autorizzazioni per la costruzione di immobili).

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti alla mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. Il Consiglio di Amministrazione ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partner: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati.

La presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari dovranno, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- *il Codice Etico;*
- *le procedure informatiche e comportamentali sulla tutela della Privacy e comunque in relazione al trattamento dei dati tramite supporti informatici;*
- *ogni altra normativa relativa al sistema di controllo interno in essere.*

Ai collaboratori esterni è resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di DASIT GROUP: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato informatico e trattamento illecito di dati come individuate nella presente Parte Speciale;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di effettuare accessi e qualsiasi operazione ai sistemi informatici altrui e ai dati altrui, se non autorizzata da apposito accordo contrattuale e comunque con violazione delle procedure esistenti in materia di trattamento dei dati personali ex Regolamento (UE) 2016/679.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra DASIT GROUP si è dotata di apposite procedure volte ad attuare i principi di cui al *Regolamento (UE) 2016/679* in materia di privacy ed ha nominato un Responsabile in materia per il controllo degli adempimenti di legge e le opportune verifiche in merito alla effettiva operatività delle procedure. Le stesse impediscono ai soggetti che utilizzano strumenti informatici l'accesso a banche dati non connesso alle effettive necessità legate alla funzione aziendale svolta. Inoltre, la Società organizza periodici corsi di formazione e aggiornamento in materia di trattamenti dei dati al fine di formare e sensibilizzare in merito all'importanza di accessi a dati e strumenti altrui solo nel rispetto dei diritti e della riservatezza altrui.

I medesimi principi sono attuati nel trattamento da parte della Società dei dati e degli strumenti in uso ai dipendenti.

Principi procedurali specifici

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV:

- a) verificare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate, relative all'uso degli strumenti informatici e alla riservatezza nel trattamento dei dati
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interno (o ai responsabili interni) o ai sub-responsabili interni;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - I. all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - II. alla possibilità per la società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - III. all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, rispetto a quanto ordinariamente previsto.

PARTE SPECIALE "H"

Riguardante l'articolo 25 octies d. lgs. 231/2001 – Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Descrizione dei reati

L'art. 25 octies, di recente introduzione, ha previsto la sanzionabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter e 648-ter.1 del codice penale.

Il D.lgs 195/2021 ha ampliato i reati presupposto o, meglio, divengono, invece, reati presupposto di tutti i citati delitti (anche) le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi, mentre, con riferimento ai reati di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) ed autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.), divengono reati presupposto, come già previsto per i delitti di cui agli artt. 648 e 648 ter c.p., anche i delitti colposi.

Il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte integranti i delitti di cui agli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p. (o il denaro e/o le cose nel caso del delitto di ricettazione di cui all'art. 648 c.p.) potranno provenire indifferentemente da qualsiasi reato (delitto o contravvenzione).

Queste le ipotesi reato previste.

- *Ricettazione (art. 648 cod. pen.)*

Si configura nel caso in cui il soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

- *Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.)*

L'ipotesi di reato prevede la punibilità di chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. (art. 648 ter cod. pen.)*

Prevede la responsabilità penale per chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod.pen.)*

L'ipotesi di reato prevede la punibilità di chiunque impiega, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo compiuto dalla stessa persona che ha ottenuto tale denaro, beni o altre utilità in maniera illecita, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Aree a rischio

Per le fattispecie in esame, vengono definite:

- **aree a rischio:** tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, possono comportare l'utilizzo di denaro, proventi e/o beni provenienti da illeciti. Si indicano, a titolo di esempio:
 - settore acquisti;
 - settore commerciale;
- **aree di supporto:** quelle aree di attività aziendale che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi e che, quindi, possono supportare la commissione del reato, quali, ad esempio il settore amministrativo e finanziario.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, quali sono state individuate in sede di identificazione dei processi sensibili, sono state circoscritte nelle seguenti:

- acquisto di beni provenienti da furto;
- utilizzo di capitali di provenienza illecita per aggiudicazioni di gare/appalti;
- utilizzo di capitali di provenienza illecita per aggiudicazioni di gare/appalti da parte della stessa persona che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. Il Consiglio di Amministrazione ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partner: tali soggetti vengono anche definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati in esame.

La presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari dovranno, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i

principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- *il Codice Etico;*
- *le procedure operative/ regolamenti interni volti a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento;*
- *le procedure operative/regolamenti interni per l'espletamento gare e offerte;*
- *le procedure operative/regolamenti interni in materia di appalti di lavoro, forniture e servizi.*

Ai collaboratori esterni è resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli in esame nella presente Parte Speciale;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- effettuare acquisti non autorizzati;
- utilizzare capitali di provenienza illecita;
- utilizzo di capitali di provenienza illecita da parte della stessa persona che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita.

Principi procedurali specifici

La Società è soggetta alla revisione del bilancio e, pertanto, appare alquanto improbabile la possibilità di utilizzare fondi di provenienza illecita per l'attività d'impresa. In ogni caso, qualora la Società si trovi a perfezionare acquisti o intrattenere rapporti con soggetti che per loro natura e/o provenienza possano ritenersi a rischio, dovrà essere seguita la seguente procedura.

Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile Interno

Occorre dare debita evidenza di ogni operazione a rischio, che consista in:

- acquisto di beni e/o servizi a prezzi particolarmente vantaggiosi provenienti da soggetti le cui vicende non risultano note e/o accertabili;
- investimenti e utilizzo di capitali in contanti.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione di DASIT GROUP, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un responsabile interno, per ogni singola operazione, che:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P. A., nell'ambito del procedimento da espletare.

Il responsabile interno (*o i responsabili interni*) dovrà in particolare:

1. informare l'OdV in merito all'apertura di operazioni a rischio;

2. dare informativa all'OdV della chiusura dell'operazione.

L'OdV avrà in ogni caso accesso a una serie di documenti e report prodotta dai responsabili e ritenuta rilevante ai sensi del d.lgs. n° 231/2001.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV:

- a) verificare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate, relative a:
 - i comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio e, in genere, nei rapporti con soggetti a rischio;
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interno (o ai responsabili interni) o ai sub-responsabili interni;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità per la società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, già presenti in DASIT GROUP, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- f) comunicare le eventuali violazioni rilevate alle Autorità di Vigilanza, al Ministero dell'Economia e Finanze all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia.

PARTE SPECIALE "I"

Riguardante i c.d. Reati Transazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l'intralcio alla giustizia

Descrizione dei reati

Con la presente Parte Speciale si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei delitti per i quali è stata prevista la punibilità della Società, a seguito di ratifica delle convenzioni internazionali contro il crimine organizzato.

Con la Legge 146/2006, all'art. 3, è stato definito il c.d. "reato transnazionale" come quel reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10 della predetta L. 146/2006, ha espressamente previsto la Responsabilità amministrativa delle Società per i reati previsti transnazionali, nell'accezione di cui al citato articolo 3, prevedendo le seguenti pene:

- nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica alla Società la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. Nei casi di condanna per uno di tali delitti si applicano alla Società le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. Se la Società o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei predetti reati indicati, si applica alla Società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, si applica alla Società la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni;
- nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica alla Società la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

DELITTI PREVISTI

- *Associazioni per delinquere (art. 416 cod. pen.)*

Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, e prevede la punibilità anche solo di coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione.

- *Associazione mafiosa (art. 416 bis cod. pen.)*

L'ipotesi di reato è prevista per chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. E' prevista la punibilità anche solo di coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.

L'associazione è ritenuta di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatoria del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/73)*

In tale ipotesi di reato è prevista la punibilità quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis: introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando. Sono soggetti alla punizione anche coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione, solo per aver commesso tale fatto.

- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 T.U. D.P.R. 309/90)*

Il reato è previsto nell'ipotesi in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73: coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, procura ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo di sostanze stupefacenti o psicotrope, senza autorizzazione.

Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 25.7.1998, n. 286)*

Il reato è previsto nell'ipotesi in cui chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona.

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000 per ogni persona.

(omissis)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493.

(omissis)

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (art. 377 bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato è prevista nel caso di uso di violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, per indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

- *Favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.)*

La norma prevede la punizione per chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con:

- persone fisiche e giuridiche residenti nelle zone e nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti;
- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopra indicati.

Si richiamano, in particolar modo, le operazioni svolte nell'ambito di attività di approvvigionamento e trasporto combustibili o attività di *merger & acquisition* (fusioni e acquisizioni) anche internazionale, che possono originare flussi finanziari diretti verso zone e Paesi esteri.

Per quel che concerne le locazioni di immobili di proprietà di DASIT GROUP, in astratto configurabili come attività a rischio, si ritengono sufficienti gli usuali adempimenti esistenti (notifica all'Autorità di Pubblica Sicurezza).

Aree a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, quelle nell'ambito delle quali si svolgono operazioni finanziarie o commerciali con:

- persone fisiche o giuridiche residenti in zone e nei Paesi a rischio, individuati dall'OdV;
- persone fisiche o giuridiche indicate nelle *liste nominative* di soggetti collegati al terrorismo internazionale, rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi ed in quello del Ministero degli Interni;
- società ed enti controllati direttamente o indirettamente dai soggetti sopra indicati.

L'elenco delle liste nominative e dei Paesi a rischio è rinvenibile presso l'OdV

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione di DASIT GROUP, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. Il Consiglio di Amministrazione ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile

Si richiama l'attenzione, in particolare, sulle operazioni svolte nell'ambito di attività di finanza straordinaria (fusioni, acquisizioni, eccetera) internazionali, che possono originare flussi finanziari diretti verso paesi esteri.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partner: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di terrorismo.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- *il Codice Etico;*
- *le liste nominative e l'elenco dei Paesi a rischio;*
- *ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in DASIT GROUP.*

Ai collaboratori esterni è resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della DASIT GROUP: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle norme indicate nella presente parte speciale;
2. utilizzare anche occasionalmente DASIT GROUP, o una sua unità organizzativa, o altra delle società controllate allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
3. promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, in particolar modo con fini di associazione a delinquere di qualsiasi tipo, traffico di migranti, intralcio alla giustizia;
4. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere i predetti reati;
5. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste nominative, o siano controllati da soggetti contenuti nelle liste nominative medesime, quando tale rapporto di controllo sia noto;
6. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti residenti nei

Paesi a rischio, salvo esplicito assenso dell'OdV o del Consiglio di Amministrazione di DASIT GROUP;

7. effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
8. effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
9. riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

Principi procedurali specifici

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, sono implementati in specifiche procedure aziendali, che gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. qualunque transazione finanziaria dovrà presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
2. le operazioni di rilevante entità dovranno essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad esempio, verifica della assenza dalle liste nominative, referenze personali, eccetera) nel caso in cui DASIT GROUP coinvolga nelle proprie operazioni soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste, o che siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle liste medesime, le operazioni dovranno essere automaticamente sospese o interrotte, per essere sottoposte alla valutazione da parte dell'OdV di DASIT GROUP;
3. nel caso in cui a DASIT GROUP venga proposta un'operazione anomala, essa sarà sospesa e valutata preventivamente dall'OdV. Quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione e provvederà eventualmente a stabilire le cautele necessarie, da adottare per il proseguimento della stessa, nonché a rendere in merito un parere, del quale dovrà tenersi conto in sede di approvazione e svolgimento dell'operazione stessa;
4. nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta un'apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e correttezza, nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
5. i dati raccolti, relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni, dovranno essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei soggetti, che per una valida valutazione del loro profilo.

Singole operazioni a rischio

Il Consiglio di Amministrazione, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un responsabile interno, per ogni singola operazione di rilevante entità, che diverrà il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio.

Il responsabile interno (o i responsabili interni) dovrà, in particolare:

1. informare l'OdV in merito all'avvio di operazioni a rischio;
2. dare informativa all'OdV della chiusura dell'operazione a rischio.

L'OdV predisporrà ulteriori stringenti meccanismi di controllo, per monitorare le operazioni in questione: di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta. L'OdV avrà in ogni caso accesso a una serie di documenti e report prodotta dai responsabili e ritenuta rilevante ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di terrorismo, sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative:
 - ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute.

Aggiornamento MAGGIO 2010

L. 94/2009, L. 99/2009 e L. 116/09

EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Legislatore è intervenuto nuovamente sul D.Lgs. 231/01 con l'approvazione da parte del Parlamento dei disegni di legge concernenti:

1. "disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata e all'infiltrazione mafiosa nell'economia";
2. "disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (cd "Sviluppo").

Le Leggi n. 94 del 15 luglio 2009, n. 99 del 23 luglio 2009 e n. 116 del 3 agosto 2009, oltre a contenere alcune modifiche e integrazioni al codice penale, hanno **ampliato le ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti** introducendo, nel testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, gli articoli:

- **24-ter** riguardante i delitti di criminalità organizzata;
- **25-bis.1** per i delitti contro l'industria e il commercio;
- **25-novies** concernente i delitti in materia di violazione del diritto di autore;
- **25- decies** in merito ai delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Il c.d. "Collegato Sviluppo" ha anche previsto, oltre alla modifica della rubrica, l'introduzione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. nell'art. **25-bis**.

Nelle parti speciali sono indicate le fattispecie di reato, modificate o inserite *ex novo*. Tra le ipotesi del primo tipo si richiamano ad esempio i citati artt. 473 e 474 c.p. riguardanti, rispettivamente, la contraffazione e il commercio di prodotti falsi che, riscritti completamente dal collegato "Sviluppo", prevedono un inasprimento delle pene base e stabiliscono sanzioni per le società che traggono giovamento dalla commissione di tali illeciti (fino a 500 quote e misure interdittive fino a un anno). Tra i nuovi reati si segnala invece la contraffazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine di prodotti alimentari, art. 517-*quater*.

L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta, così come l'art. 25 decies relativo ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Infatti, l'art. 10 della legge 146/2006 "Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale" aveva già previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale. Tale introduzione ed estensione anche

all'ambito nazionale risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa (ad esempio frodi fiscali, il traffico illecito di rifiuti, ecc.). La parte speciale "I", contenuta già nel Modello organizzativo approvato il 13/03/2009 aveva preso in esame le fattispecie di reato collegate alla criminalità organizzata e oggi specificate anche nel D.Lgs. 231/01, all'art. 24 ter, come introdotto dall'art. 2, comma 29 della Legge 15 luglio 2009 n. 94, ed anche i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

L'arricchimento della "famiglia" dei reati presupposto ha costretto gli Enti e, quindi, DASIT GROUP S.p.A. ad aggiornare il Modello e i presidi di controllo per prevenire i comportamenti illeciti che potrebbero causare la responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs.231/2001.

Pertanto, al Modello Organizzativo redatto ed approvato in data 13/03/2009 è stata aggiunta la presente Parte Generale e le Parti Speciali connesse ai reati che, dal mese di luglio 2009, possono costituire fonte di responsabilità delle persone giuridiche.

In particolare, è opportuno evidenziare che, tra gli specifici presidi di controllo, al fine della prevenzione dei delitti con finalità associativa, la Società ha tenuto in debita considerazione il fatto che il rischio maggiore è rappresentato dalla "controparte".

Da un punto di vista prettamente pratico, pertanto, la principale attività di prevenzione per questa categoria di reati sarà rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

AGGIORNAMENTO PARTE SPECIALE MAGGIO 2010**DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA EX ART. 24 TER D. LGS. N. 231/2001****Rinvio alla PARTE SPECIALE "I"**

Come evidenziato nella Parte Generale del presente aggiornamento, il Legislatore Italiano, con la Legge 94/2009 ha introdotto l'art. 24 ter al Decreto Legislativo 231/2001, per la punibilità dell'Ente in relazione ai delitti di criminalità organizzata e, in particolare dell'art. 416 sesto comma, 416 bis, 416 ter e 630 codice penale, nonché dell'art. 74 del testo Unico di cui al DPR 309/90.

La punibilità dell'Ente per i predetti reati era già stata prevista dall'art. 10 della L. 146/2006, a ratifica delle convenzioni internazionali contro il crimine organizzato e le attività svolte dall'Azienda ai fini della prevenzione di tali reati sono specificate nella parte speciale I del presente Modello, come approvato già in data 13/03/2009, alla quale, in questa sede, è sufficiente rinviare.

PARTE SPECIALE "L"

Riguardante l'art. 25 bis lettera f) bis - falsità in strumenti o segni di riconoscimento

Descrizione dei reati

La Legge 23 luglio 2009 n. 99 ha inserito la lettera f) all'elenco di reati previsti dall'art. 25 bis del D.lgs.231 e per i quali è prevista la punibilità dell'Ente.

L'art. 25 bis, all'origine, prevedeva la sanzionabilità per le ipotesi di reato relative a falsità in monete carte di pubblico credito e valori di bollo. Oggi, con la recente integrazione, le persone giuridiche sono potenzialmente punibili anche per la contraffazione di strumenti o segni di riconoscimento.

In particolare, la norma prevede una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote in caso di commissione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

[I]. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

[II]. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

[III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*

[I]. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

[II]. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

[III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

Aree a rischio

In occasione dell'implementazione dell'attività di Risk Analysis, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di DASIT GROUP S.p.A., delle aree considerate "a rischio", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 bis lettera f) bis (art. 473 e 474 c.p.), anche se, nella realtà, vista la tipologia di attività svolta dall'Azienda, appare essere un rischio assai remoto.

In relazione a ciascuna area "a rischio", sono stati individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le relative attività cd. 'sensibili', ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati.

1. Gare e procedure negoziate

- Predisposizione della documentazione ed invio della stessa per la partecipazione (anche mediante ATI) alla gara/ procedura negoziata
- Ad Aggiudicazione gara: predisposizione della documentazione amministrativa richiesta ed invio all'ente pubblico

2. Vendite a clienti privati

- Contatto con i clienti per presentazione offerte/visite informative (Agenti) o visite dimostrative (Tecnici interni o esterni)
- Stipula del contratto (eventuale rinegoziazione delle condizioni di fornitura, in deroga alle offerte standard)

3. Incontri a scopo informativo con operatori in ambito sanitario Contatto con il Pubblico

- Ufficiale o incaricato di Pubblico Servizio (medici, tecnici di laboratorio, ecc. diretto all'eventuale coinvolgimento nelle giornate di informazione

4. Sorveglianza sui Dispositivi Medico-diagnostici in-vitro (dispositivi medici IVD) in commercio

- Gestione dei rapporti (invio di informative) come definito dei Fabbricanti dei prodotti / strumentazione per gli adempimenti informativi relativi alle segnalazioni di incidenti e mancati incidenti (D. Lgs. 332/2000, attuativo della Direttiva 98/79/CE).

5. Rapporti commerciali

- Sorveglianza qualità e prescrizioni Direttive CEE
- Rapporti commerciali con soggetti che propongono prodotti con segni falsi

I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**Principi generali**

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati in esame.

La presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- *il codice etico*
- *le procedure operative/ regolamenti interni relativi alle gare e alla vendita di prodotti*
- *le procedure operative/regolamenti interni in materia di approvvigionamento beni e controllo qualità*
- *le procedure operative / regolamenti interni in materia di informazione scientifica*

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree a rischio e/o in quelle strumentali sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico Di DASIT GROUP S.p.A.

È fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 bis lettera f bis del D. Lgs. 231/2001;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;
- di intrattenere rapporti commerciali con soggetti a rischio per i reati in esame;
- di porre in essere comportamenti che possano, anche indirettamente, essere volti alla contraffazione o comunque alterazione dei marchi, nonché all'uso e alla commercializzazione degli stessi, per qualsiasi fine.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- occorre garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico di DASIT GROUP nonché nel Codice Etico di Assobiomedica;
- nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- nell'ambito della divulgazione di informazioni di natura scientifica, occorre adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede;
- nell'espletamento delle attività finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale occorre sempre verificare la veridicità e genuinità dei marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni utilizzati dalla Società, e segnalare alle funzioni competenti nonché all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di non conformità.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dal Consiglio di Amministrazione, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati in esame;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi *sub* responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

PARTE SPECIALE "M"

Riguardante i delitti contro l'industria e il commercio ex art. 25 bis 1 – d.lgs. n. 231/2001

Descrizione dei reati

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nell'art. 25 bis 1, come introdotto nel Decreto 231/2001 dall'art. 17, comma 7, lettera b) della Legge 23 luglio 2009 n. 99, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).*

Il reato si configura allorché un soggetto adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 Bis c.p.).*

La norma prevede la punibilità del soggetto che, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. Costituisce aggravante con aumento della pena l'ipotesi di concorrenza riguardante un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).*

Costituisce fonte di responsabilità penale l'aver cagionato un nocumento all'industria nazionale, avendo messo in vendita o, comunque, in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Il Legislatore, con riferimento alla responsabilità dell'Ente, ha ritenuto particolarmente gravi le ipotesi di cui agli artt. 523 bis e 514 c.p. ed ha previsto sanzioni più gravi.

- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).*

Prevede la punibilità per il soggetto che, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita

- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).*

È ritenuto comportamento delittuoso il porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).*

Costituisce fonte di responsabilità penale il porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)*

La norma in esame sanziona penalmente il comportamento di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. E' ritenuto penalmente rilevante anche il comportamento di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni fabbricati o adoperati industrialmente o realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale.

- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517 Quater c.p.)*

Il Legislatore ha ritenuto punibile anche l'Ente in caso di contraffazione o comunque alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, nonché in caso di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita con offerta diretta ai consumatori o messa in circolazione dei medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte, per trarne profitto.

Aree a rischio

In occasione dell'implementazione dell'attività di Risk Analysis, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di DASIT GROUP S.p.A., delle aree considerate "a rischio", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 bis 1 (da art. 513 c.p. a art. 515 c.p. – art. 517 c.p. e 517 ter c.p.), anche se, nella realtà, vista la tipologia di attività svolta dall'Azienda, appare essere un rischio assai remoto.

In relazione a ciascuna area "a rischio", sono stati individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le relative attività cd. 'sensibili', ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati.

1. Gare e procedure negoziate

- Contatto tra i rappresentanti della Società e della PA;
- Rinegoziazioni per rinnovo contrattuale in caso di proroga.

2. Gestione acquisti e rivendita dei prodotti

- Gestione ordini d'acquisto;
- Gestione ordini di vendita.

3. Vendite a clienti pubblici e privati

- Contatto con i clienti per presentazione offerte/visite informative (Agenti) o visite dimostrative (Tecnici interni o esterni).

4. Gestione della forza vendite

- Selezione delle Agenzie di Vendita
- Definizione dei termini e delle condizioni del rapporto
- Stipula del contratto di agenzia
- Formazione della Forza Vendite
- Monitoraggio sugli agenti

5. Meeting ed attività congressuali

- Sponsorizzazione di eventi di divulgazione tecnico/scientifica.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti alla mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. Il Consiglio di Amministrazione ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Principi generali

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati in esame.

La presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- *il codice etico*
- *le procedure operative/ regolamenti interni volti a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento*
- *le procedure operative/regolamenti interni per l'espletamento gare e offerte, nonché vendita a privati*
- *le procedure operative/regolamenti interni in materia di controllo qualità*

- *le procedure operative/regolamenti interni in materia di informazione scientifica*

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- 1) porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli in esame nella presente Parte Speciale
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo
- 3) porre in essere comportamenti violenti o comunque fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali
- 4) porre in essere qualsiasi comportamento che non sia improntato a correttezza e lealtà anche nei confronti dei concorrenti e che sia, anche indirettamente, volto ad ottenere risultati cagionando danni a terzi
- 5) acquistare e/o mettere in circolazione beni contraffatti o privi delle qualità dichiarate e, comunque, senza aver eseguito le opportune verifiche in merito
- 6) omettere e/o indicare falsamente sui prodotti origine, provenienze e qualità degli stessi
- 7) fabbricare e/o commercializzare beni per i quali è falsa o comunque incerta la proprietà intellettuale.

Principi procedurali specifici

La Società utilizza procedure tali per cui appare improbabile la possibilità di comportamenti illeciti connessi ai reati di cui alla presente sezione, in ogni caso qualora la Società si trovasse a perfezionare acquisti o intrattenere rapporti con soggetti che per loro natura e/o provenienza possano ritenersi a rischio, dovrà essere seguita la seguente procedura.

Singole operazioni a rischio

Occorre dare debita evidenza di ogni operazione a rischio, che consista in:

- acquisto di beni e/o servizi a prezzi particolarmente vantaggiosi provenienti da soggetti le cui vicende non risultano note e/o accertabili
- investimenti e utilizzo di capitali in contanti

A tal fine il Consiglio di Amministrazione, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un responsabile interno, per ogni singola operazione, che:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare.

Il responsabile interno (o i responsabili interni) dovrà in particolare:

1. informare l'OdV in merito all'apertura delle operazioni a rischio
2. dare informativa all'OdV della chiusura dell'operazione.

L'OdV avrà in ogni caso accesso a una serie di documenti e report prodotta dai responsabili e ritenuta rilevante ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Nei contratti di fornitura deve essere specificata la garanzia della proprietà intellettuale da parte del titolare di marchi, brevetti, segni distintivi, modelli e disegni, nonché la conformità del bene alle caratteristiche indicate.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV:

- a) verificare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative a:
 - i comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio e, in genere, nei rapporti con soggetti a rischio
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interno (o ai responsabili interni) o ai sub-responsabili interni
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto
 - alla possibilità per la società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute
- e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, già presenti in DASIT GROUP S.p.A. e nel Gruppo, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi

finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, rispetto a quanto ordinariamente previsti.

PARTE SPECIALE "N"

Riguardante i delitti in materia di violazione del diritto di autore ex art. 25 nonies - d. lgs. n. 231/2001

Descrizioni dei reati

Si riporta di seguito l'elenco dei reati richiamati nell'art. 25 nonies del Decreto, come introdotto dall'art. 15 della Legge n. 99/2009 in materia di diritto d'autore con riferimento alla Legge n.633/1941.

La nomenclatura contiene implicitamente la descrizione del comportamento punibile.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo:

- *Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)*
- *Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1);*
- *Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2);*
- *Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]*
- *Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).*

Aree a rischio

In occasione dell'implementazione dell'attività di Risk Analysis, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di DASIT GROUP S.p.A., delle aree considerate "a rischio", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 nonies (art. 171 L.633/1941), anche se, nella realtà, vista la tipologia di attività svolta dall'Azienda, appare essere un rischio assai remoto.

In relazione a ciascuna area "a rischio", sono stati individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le relative attività cd. 'sensibili', ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati.

1. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - Attività' sensibili

- Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori
- Rilevazione del fabbisogno di prodotti
- Emissione degli ordini di acquisto / stipula del contratto
- Verifica della corrispondenza tra preventivo e consuntivo

2. GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI - Attività sensibili

- Gestione dell'attività di sviluppo di nuovi sistemi informativi
- Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti
- Gestione dell'attività di elaborazione dei dati
- Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello logico
- Configurazione delle security policy dei firewall ai fini della tutela da intrusioni esterne
- Gestione e protezione dei back up dei dati
- Elaborazione di un Disaster Recovery Plan a tutela del patrimonio informativo

3. VENDITE A CLIENTI PRIVATI - Attività sensibili

- Contatto con i clienti per presentazione offerte/visite informative (Agenti) o visite dimostrative (Tecnici interni o esterni)

AREE STRUMENTALI**Individuazione delle aree c.d. 'strumentali' e ruoli aziendali coinvolti.**

Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l'individuazione delle aree "a rischio", sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di DASIT GROUP S.p.A., le aree considerate 'strumentali', ovvero c.d. "di supporto" alle attività che insistono sulle aree "a rischio".

Nell'ambito di ciascuna area 'strumentale', sono stati, inoltre, individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le relative attività cd. 'sensibili'.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

4. BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE – Attività sensibili

- Raccolta e consolidamento dei dati provenienti dalle varie aree aziendali.
- Analisi del piano strategico aziendale e conseguente elaborazione del budget.
- Elaborazione di report consuntivi.
- Determinazione degli scostamenti preventivo / consuntivo ed analisi delle cause.
- Monitoraggio sui risultati delle singole aree di budget.
- Riformulazione degli obiettivi sulla base dei dati consuntivati
- Gestione delle spese extra-budget.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. Il Consiglio di Amministrazione ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Principi generali

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati in esame.

La presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- *il codice etico*
- *le procedure operative/ regolamenti interni*

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- 1) porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli in esame nella presente Parte Speciale
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo
- 3) porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali
- 4) fare uso fraudolento, direttamente o indirettamente, di opere dell'ingegno

Principi procedurali specifici

A fini preventivi si ritiene utile dare debita evidenza di ogni operazione a rischio, che consista in:

- acquisto di beni e/o servizi coperti dal diritto d'autore a prezzi particolarmente vantaggiosi provenienti da soggetti le cui vicende non risultano note e/o accertabili
- investimenti e utilizzo di capitali in contanti

A tal fine il Consiglio di Amministrazione, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un responsabile interno, per ogni singola operazione, che:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio
 - è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare.
- a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa
 - b) i soggetti coinvolti nell'operazione
 - c) il nome del responsabile interno (o dei responsabili interni) dell'operazione, con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Nella scheda si riportano gli estremi della lettera di nomina a responsabile, o in alternativa si può allegare una copia della lettera alla scheda stessa
 - d) la dichiarazione rilasciata dal responsabile interno (o dai responsabili interni), da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che ha eseguito le opportune verifiche in merito alla correttezza del comportamento delle parti e alla originalità dei prodotti
 - e) il nome di eventuali soggetti nominati dal responsabile interno (o dai responsabili interni) a cui, ferme restando le responsabilità di quest'ultimo, vengono sub-delegate alcune funzioni (soggetti definiti sub-responsabili interni), con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale
 - f) la dichiarazione rilasciata dai sub-responsabili interni, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che, nell'esecuzione dell'incarico, non sono incorsi in reati di cui alla presente sezione

- g) la dichiarazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione. In particolare:
- motivazione dell'operazione e interesse alla stessa
 - passaggi significativi dell'operazione
 - garanzie rilasciate
 - conclusione dell'operazione
- h) l'indicazione di eventuali consulenti incaricati di assistere la società nella partecipazione all'operazione, con l'indicazione di: motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, tipo di incarico conferito, corrispettivo riconosciuto, eventuali condizioni particolari applicate
- i) la dichiarazione rilasciata dai suddetti consulenti, e riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione
- j) l'indicazione di eventuali partner individuati, ai fini della partecipazione congiunta all'operazione, con l'indicazione di: motivazioni che hanno portato alla scelta di tali partner, elementi di verifica assunti sui requisiti dei partner stessi nonché sulla composizione del loro assetto proprietario, tipo di accordo associativo realizzato, condizioni economiche pattuite, eventuali condizioni particolari applicate
- k) la dichiarazione rilasciata dai suddetti partner, e riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge
- l) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio, quali, ad esempio, i movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa.

Il responsabile interno (o i responsabili interni) dovrà in particolare:

- informare l'OdV in merito all'apertura di operazioni a rischio
- dare informativa all'OdV della chiusura dell'operazione;

L'OdV avrà in ogni caso accesso a una serie di documenti e report prodotta dai responsabili e ritenuta rilevante ai sensi del d.lgs. n° 231/2001.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Nei contratti di fornitura deve essere specificata la garanzia del rispetto delle regole previste dalla Legge 633/1941.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV:

- a) verificare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio e, in genere, nei rapporti con soggetti a rischio;
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interno (o ai responsabili interni) o ai sub-responsabili interni;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità per la società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.



PARTE SPECIALE "O"

La parte speciale "O" è stata volutamente omessa per evitare incomprensioni/confusione tra lettera "O" e il numero "0" (zero).

PARTE SPECIALE "P"

Riguardante i reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazione mendaci all'autorità giudiziaria ex art. 25 "decies" d. lgs. n. 231/2001

Come evidenziato nella Parte Generale del presente aggiornamento, il Legislatore Italiano, con l'art. 4, comma primo, della Legge 3 agosto 2009 n. 116, ha introdotto la punibilità dell'Ente in relazione ai delitti di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, reati previsti dall'art. 377 bis del c.p.

La legge, in realtà, ha commesso un errore nella numerazione dell'articolo in seno al D.Lgs. 231/01, definendolo nonies senza tener conto di quanto già inserito con tale medesima numerazione dalla precedente Legge 23 luglio 2009 n.99 all'articolo 15 comma 7 lettera c). Per tale motivo nella redazione del presente aggiornamento si è ritenuto far riferimento all'art. 25 decies, correggendo l'errore.

La punibilità dell'Ente per il predetto reato previsto dall'art. 377 bis del codice penale era già stata prevista dall'art. 10 della L. 146/2006, a ratifica delle convenzioni internazionali e, pertanto, le attività svolte da DASIT GROUP .S.p.A. ai fini della prevenzione di tale reato sono specificate nella parte speciale I del presente Modello, come approvato già in data 13/03/2009, alla quale, in questa sede, è sufficiente rinviare.

AGGIORNAMENTO MARZO 2012

D.Lgs. 121/2011

EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha determinato, infine, l'inserimento nel D.Lgs. n. 231/2001 dell'art. **25-undecies Reati ambientali**, ed ha introdotto un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che comprende:

- Nuove fattispecie di reati ambientali introdotti dal d.lgs. n. 121/2011 non previste dal Testo Unico ambientale (D.Lgs. 152/06):

- 1) uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.)
- 2) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.).

- Reati ambientali introdotti dal d.lgs. n. 121/2011 e previste dal Testo Unico ambientale (D.Lgs. 152/06) riguardanti:

Inquinamento idrico

- 1) scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 2) scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 3) violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 4) scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Rifiuti

- i. raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- ii. realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- iii. inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- iv. miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

- v. deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- vi. predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- vii. traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- viii. violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Bonifica siti inquinati

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Inquinamento atmosferico

Superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (c.d. Convenzione di a Washington del 3 marzo 1973)

- 1) importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150);
- 2) falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150).

Ozono

Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549).

Inquinamento navi

- 1) sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- 2) sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

AGGIORNAMENTO PARTE SPECIALE MARZO 2012

Reati ambientali introdotti dal d.lgs. n. 121/2011 e previste dal Testo Unico ambientale (D.Lgs. 152/06)

Rinvio alla PARTE SPECIALE "Q"

Come evidenziato nella Parte Generale del presente aggiornamento, il Legislatore Italiano, con la Legge 121/2011 ha introdotto l'art. 25-undecies **Reati ambientali**

La punibilità dell'Ente per i predetti reati era già stata prevista dall'art. 10 della L. 146/2006, a ratifica delle convenzioni internazionali contro il crimine organizzato e le attività svolte dall'Azienda ai fini della prevenzione di tali reati sono specificate nella Parte Speciale Q del presente Modello, come approvato già in data 13/03/2009, alla quale, in questa sede, è sufficiente rinviare.

PARTE SPECIALE “Q”

Relativa art 25-undecies reati ambientali

Descrizione dei reati

La presente Parte Speciale si riferisce ai **reati ambientali** richiamati dalla disposizione di cui all'**art. 25-undecies** del D. Lgs. 231/2001.

Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha determinato l’inserimento nel D.Lgs. n. 231/2001 dell'**art. 25-undecies Reati ambientali**, che introduce un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che ricomprende le seguenti fattispecie.

Inquinamento idrico

- 1) scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l’autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 2) scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 3) violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 4) scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Rifiuti

- 1) raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 2) realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 3) inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 4) miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 5) deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 6) predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 7) traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 8) violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Bonifica siti inquinati

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Inquinamento atmosferico

Superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (c.d. Convenzione di a Washington del 3 marzo 1973)

- 1) importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150);
- 2) falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150).

Ozono

Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549).

Inquinamento navi

- 1) sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- 2) sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Nuove fattispecie di reati ambientali introdotti dal d.lgs. n. 121/2011

- 1) uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.)
- 2) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.).

Questa norma comporta, pertanto, che le aree che possono, anche solo astrattamente, determinare un possibile reato ambientale debbano essere considerate "a rischio" e debbano essere presidiate a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati.

ciascuna fattispecie di reato prevista.

Qui di seguito sono riportati reati ambientali del Codice Penali:

Art. 452-bis. Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater. Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies. Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di infortunio o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-octies. Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452 quaterdecies

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. (Omissis)
4. (Omissis)

Art. 727 bis. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Art. 733 bis. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Il D.Lgs 1 marzo 2018 n. 21 per gli art. 25-undecies in materia di reati ambientali, nel quale il richiamo all'art. 260 del d.lgs. 152/2006 va ora inteso come richiamo all'art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

Art. 452 quaterdecies c.p.

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve,

trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. (Omissis)
4. (Omissis)

In genere, i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il Modello Organizzativo ha una funzione esimente della responsabilità dell'Ente se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello.

I reati considerati in questa Parte Speciale sono invece di **natura colposa**, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto, e pertanto la funzione di esimente del Modello Organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà di determinare un danno all'ambiente) rispettosa delle procedure ambientali, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

La presente Parte Speciale ha lo **scopo** di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reati in violazione della normativa ambientale per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo a DASIT GROUP;
- indicare i "principi di comportamento" e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di DASIT GROUP (Destinatari in generale), sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente i reati in tema ambientale;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

DASIT GROUP ha un processo di risk assessment ambientale, volto a individuare:

- le attività sensibili;
- gli aspetti ambientali connessi;
- il reato ambientale che, in via astratta ed ipotetica, potrebbe essere commesso;
- le modalità attuative del reato;
- valutazione dei controlli
- individuazione del rischio residuale.

Le attività illecite sono le seguenti:

1. scarico di acque reflue contenenti le sostanze pericolose previste dal Testo Unico Ambientale in mancanza di autorizzazione o in violazione dei limiti prescritti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale;
2. apertura di scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione;
3. sversamenti accidentali di qualsiasi prodotto al suolo senza che si sia provveduto alla bonifica secondo le modalità previste dal Testo Unico Ambientale;
4. smaltimento dei rifiuti pericolosi (reflui prodotti da apparecchiature in prova/demo, apparecchiature dismesse, ecc.) prodotti nel corso dello svolgimento attività aziendale;
5. emissione in atmosfera effettuati in violazione dei limiti previsti dall'autorizzazione integrata ambientale;
6. apertura di nuovi punti di emissioni in atmosfera senza la necessaria autorizzazione;
7. scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e delle acque di dilavamento in violazione della disciplina regionale;
8. miscelazione dei rifiuti;
9. accesso agli insediamenti produttivi da parte dei soggetti incaricati al controllo;
10. smaltimento dei rifiuti non pericolosi (carta, cartone, ecc.) prodotti nel corso dello svolgimento attività aziendale;
11. scarichi idrici che possono causare la distruzione di habitat all'interno di siti protetti;
12. scarichi al suolo, nelle acque superficiali e nel sottosuolo di acque reflue contenenti sostanze pericolose e altri materiali utilizzati e prodotti nel corso dell'attività aziendale;
13. scarichi idrici ed emissioni atmosferiche che possono causare l'uccisione, la distruzione, di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette;
14. utilizzo in stabilimento di apparecchi (condizionatori aria, essiccatori) che contengono gas refrigeranti lesivi dello strato ozono.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

3.1. Principi generali

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio. Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di terrorismo.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui attenersi, in relazione al tipo di rapporto in essere con Ente, per una corretta applicazione del modello
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono state distinte le regole di comportamento riguardanti i reati ambientali in due aree:

- "area del fare" (obblighi)

- “area del non fare” (divieti)

Area del “fare” (Obblighi)

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali e, in particolare, le attività sensibili richiamate nel paragrafo precedente, in conformità a:

- le disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 (testo unico ambientale) e s.m.i;
- le leggi, i regolamenti, o altri provvedimenti in materia di tutela ambientale diverse dal punto precedente, definiti da Enti Locali (Regione, Provincie, Comuni), dallo Stato italiano e da organismi sovranazionali;
- quanto prescritto dalle autorizzazioni in materia ambientale rilasciate a DASIT GROUP;
- le regole di comportamento previste dal Codice Etico;
- quanto indicato dallo Statuto societario, dalle procure e dalle deleghe, nelle procedure del sistema di gestione qualità, e altre disposizioni emesse da DASIT GROUP;
- il presente Modello.

È fatto obbligo ai responsabili di Funzione a cui compete la gestione delle attività sensibili di:

- comunicare, senza indugio al Consiglio di Amministrazione di DASIT GROUP e all'OdV, situazioni di anomalia o malfunzionamenti che possono creare una condizione di rischio ai fini del D.Lgs. 231/2001 ed indicare gli interventi correttivi necessari per ridurre l'esposizione al rischio;
- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa, trasferendo conoscenza del D.Lgs. 152/2006 e delle sue modalità applicative;
- fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;
- prevedere delle attività di formazione e di addestramento sul campo dei propri collaboratori, per fornire agli stessi una conoscenza adeguata della normativa applicabile e delle azioni previste da DASIT GROUP per assicurare che l'attività aziendale si compia nel pieno rispetto delle normative applicabili;
- assicurare il rispetto delle procedure aziendali e degli altri meccanismi di controllo (es. job description, disposizioni organizzative) introdotti per favorire la compliance con la normativa ambientale;
- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

Area del “non fare” (divieti)

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

3.2. Principi procedurali specifici

Di seguito si indicano le regole di condotta ed i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola categoria di reati, devono essere rispettati nello svolgimento delle attività a rischio.

Inquinamento idrico

Per gli scarichi di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura e per gli scarichi di acque reflue industriali e domestiche in acque superficiali è previsto l'obbligo di:

- dotarsi di impianti adeguati a ridurre gli impatti ambientali, scegliendo le soluzioni migliori alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. A tal fine, la società s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli investimenti;
- operare affinché gli impianti siano tenuti in ottime condizioni di efficienza, assicurando la necessaria manutenzione, che potrà essere svolta anche attraverso il ricorso ad aziende esterne specializzate. La società s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli interventi di manutenzione;
- realizzare le opere necessarie (es. pozzetti per scarichi reflui domestici non in fognatura) per consentire i prelievi di campioni;
- attenersi al rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali;
- rispettare le disposizioni previste dal Regolamento idrico integrato;
- interrompere lo scarico idrico qualora vi ravvisino le necessità dovute a titolo di esempio a lavori, guasti e ripristini;
- effettuare i controlli, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Piano di monitoraggio e controllo predisposto dall'Autorità competente, per quanto attiene alle emissioni in acqua, anche avvalendosi di aziende esterne specializzate;
- documentare i controlli svolti negli appositi registri ed archiviare la documentazione dei controlli svolti in luogo sicuro ed accessibile soltanto ai soggetti autorizzati;
- effettuare le comunicazioni prescritte dall'Autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente assicurando la veridicità dei dati trasmessi;
- adottare le soluzioni tecniche necessarie per assicurare che il trattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento avvenga nel rispetto della normativa regionale

Inquinamento atmosferico

Per le emissioni in atmosfera è previsto l'obbligo di:

- dotarsi di impianti di abbattimento delle emissioni adeguati, scegliendo le soluzioni migliori alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. A tal fine, la società s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli investimenti
- operare affinché gli impianti di abbattimento siano tenuti in ottime condizioni di efficienza assicurando la necessaria manutenzione, che potrà essere svolta anche attraverso il ricorso ad aziende esterne specializzate. La società s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli interventi di manutenzione;
- attenersi al rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali;

- effettuare i controlli secondo le modalità e le tempistiche previste dal Piano di monitoraggio e controllo predisposto dall'Autorità competente, per quanto attiene alle emissioni in aria, anche avvalendosi di aziende esterne specializzate;
- documentare i controlli svolti ed archiviare la documentazione dei controlli svolti in luogo sicuro ed accessibile soltanto ai soggetti autorizzati;
- effettuare le comunicazioni prescritte dall'Autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente assicurando la veridicità dei dati trasmessi.

Gestione dei rifiuti

Per la gestione dei rifiuti è previsto l'obbligo di:

- attenersi delle disposizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali per quanto attiene la classificazione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- assicurarsi che nel caso di ricorso ad aziende esterne per lo smaltimento dei rifiuti le stesse dispongano delle autorizzazioni necessarie;
- compilare accuratamente la documentazione richiesta dalla normativa per procedere allo smaltimento dei rifiuti;
- procedere alla bonifica di siti inquinati assicurando il rispetto delle disposizioni di legge e adempiendo agli obblighi di comunicazione imposti dalla normativa;
- adottare i mezzi tecnici necessari (es. materiale assorbente) per far fronte allo sversamento accidentale dei prodotti utilizzati nei processi produttivi.

È previsto il divieto a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto di DASIT GROUP (compresi consulenti esterni) di:

- smaltire qualsiasi rifiuto prodotto nel corso dello svolgimento dell'attività aziendale diversamente da quanto previsto dalle norme di legge e operando, in tal modo, una violazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
- miscelare i rifiuti.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni (laboratori di analisi, aziende incaricate della manutenzione degli impianti, aziende di smaltimento dei rifiuti, ecc.) deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati ambientali, sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative:

- ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute.

AGGIORNAMENTO PARTE SPECIALE MARZO 2013

PARTE SPECIALE "R"

Relativa art 25-duodecies reato impiego di lavoratori terzi privi di permesso di soggiorno

Descrizione dei reati

La presente Parte Speciale si riferisce al **reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** richiamato dalla disposizione di cui all'**art. 25-duodecies** del D. Lgs. 231/2001.

Per effetto dell'entrata in vigore del **D.Lgs. n. 109/2012**, avvenuto il 9 Agosto 2012, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito con la fattispecie criminosa di cui sopra.

In dettaglio, l'art. 25-duodecies prevede che:

- "In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro"
- 1-bis) "In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote".
- 1-ter) "In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote".
- 1-quater) "Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

L'art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".

L'art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:

"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), *"l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro"*.

In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

L'Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così recita:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona".

La legge n. 161 del 17 ottobre 2017 così recita: "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate" prevede numerose modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia) e al decreto-legge n. 306 del 1992 (Modifiche al codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) e ad altre disposizioni legislative.

La Legge 161/2017 introduce l'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 al l'articolo 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001.

I delitti richiamati sono relativi alle condotte di chi dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri in Italia o ne favorisce la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità.

Per le società la Legge 161/2017 prevede, dunque, la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote e da 100 a 200 quote per i delitti connessi all'immigrazione clandestina di cui, rispettivamente, all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, e all'articolo 12, comma 5, del D.Lgs. 286/1998.

A seguito dell'attività di risk assessment eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti ai reati di cui all'art.12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La presente Parte Speciale ha lo **scopo** di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reati relativi all'impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo a Dasit Group SpA;
- indicare i "principi di comportamento" e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di Dasit Group SpA (Destinatari in generale), sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente il reato relativo all'art. 25-duodecies;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

Dasit Group SpA ha intrapreso uno specifico progetto di risk assessment, volto ad individuare:

- le attività sensibili;
- le modalità attuative del reato;
- la valutazione del livello di esposizione al rischio;
- la descrizione dei controlli, in relazione a procedure, aspetti organizzativi, presidi tecnici ed altro;
- la valutazione dei controlli
- l'individuazione del rischio residuale.

Il progetto ha previsto lo svolgimento di interviste con la Direzione Risorse Umane e l'analisi della documentazione relativa ai controlli esistenti in Dasit Group SpA, che la società ha già implementato per ridurre la probabilità di accadimento del rischio in questione.

Quanto di seguito indicato descrive dei controlli già presenti in Dasit Group SpA, regolarmente attuati per evitare di incorrere nella fattispecie di reato evidenziata nel paragrafo precedente. Alla luce delle analisi svolte il rischio appare efficacemente presidiato.

Nei paragrafi 3 e 4 sono indicati, inoltre, dei presidi specifici per rafforzare ulteriormente il sistema dei controlli preventivi e aumentare il livello di compliance con le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001 e dalle linee guida delle associazioni di categoria.

Di seguito si riporta un elenco delle attività sensibili emerse nel corso del processo di risk assessment.

Le attività sensibili sono le seguenti:

1. assunzione del personale, con particolare riferimento ai cittadini extracomunitari;
2. comunicazione dell'assunzione di cittadini extracomunitari agli enti pubblici (Sportello Unico per l'immigrazione, Centro per l'impiego, ecc) in conformità con la normativa vigente;
3. monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno e gestione dei rinnovi;
4. gestione dei contratti con appaltatori ed altre aziende;
5. richiesta di informazioni ai fornitori in merito ai lavoratori impiegati, compresa la possibilità di svolgere verifiche.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Principi generali

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a collaboratori esterni e partners commerciali. Tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali Soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, siano a conoscenza delle regole di condotta ed operino in conformità con quanto indicato dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire il verificarsi del reato di impiego di cittadini terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Ente, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono state distinte le regole di comportamento riguardanti i reati di cui alla presente sezione in due aree:

- "area del fare" (obblighi)
- "area del non fare" (divieti)

Area del "fare" (Obblighi)

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali e, in particolare, le attività sensibili sopra richiamate, in conformità a:

- le disposizioni contenute nel D.Lgs. 286/1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e s.m.i;
- le regole di comportamento previste dal Codice Etico;
- quanto indicato dallo Statuto societario, dalle procure e dalle deleghe, nelle procedure del sistema integrato qualità, ambiente ed igiene e altre disposizioni emesse da Dasit Group SpA;
- il presente Modello.

Il Datore di Lavoro e le unità organizzative che intervengono nelle aree sensibili (es. Direzione Risorse Umane) operano nel rispetto dei seguenti principi:

- impiegare soltanto lavoratori extracomunitari in possesso di valido permesso di soggiorno;
- richiedere ai lavoratori extracomunitari di esibire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione e a seguito del rinnovo dello stesso;
- monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno;
- inviare comunicazioni ai dipendenti in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno;
- archiviare correttamente la documentazione relativa al permesso di soggiorno;
- inviare le comunicazioni agli enti pubblici competenti, assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su un'idonea documentazione;
- fornire *delucidazioni* adeguate e complete ai propri collaboratori ed ad aziende terze che operano nelle attività sensibili sopra indicate, in merito al procedimento da seguire in caso di assunzione ed impiego di cittadini extracomunitari, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;
- assicurare il rispetto delle procedure aziendali e degli altri meccanismi di controllo (es. job description, disposizioni organizzative) introdotti per favorire la compliance con la normativa inerente ai rapporti di lavoro;
- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

Area del "non fare" (divieti)

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

Principi procedurali specifici

Di seguito si indicano le regole di condotta ed i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola categoria di reati, devono essere rispettati nello svolgimento delle attività a rischio.

- *Assunzione di cittadini extracomunitari*

L'assunzione dei cittadini extracomunitari deve avvenire nel rispetto della recruitment policy definita dalla capogruppo e delle procedure aziendali di Dasit Group SpA previste per l'assunzione del personale.

Al fine di rafforzare i controlli sull'attività in questione si prevede di:

- applicare la check list interna riguardante i documenti da richiedere ai candidati, che prevede espressamente la presentazione del permesso di soggiorno;
- acquisire il documento permesso di soggiorno e farne una copia che, in caso di assunzione del personale, dovrà essere archiviata nel dossier personale;

- comunicare all'OdV tramite la scheda dei flussi informativi l'assunzione di cittadini extracomunitari, in modo da poter svolgere ulteriori attività di controllo sulla correttezza dell'iter seguito.

- *Comunicazione agli enti pubblici per l'assunzione di cittadini extracomunitari*

Nel caso di assunzione di cittadini extracomunitari, la Direzione Risorse Umane si impegna a comunicare, anche tramite soggetti esterni, l'instaurazione del rapporto di lavoro agli organi preposti territorialmente competenti.

Nel modello dovranno essere riportate tutte le informazioni richieste dalle specifiche sezioni, assicurando in particolare la correttezza dei dati trasmessi per il lavoratore extracomunitario relativamente a:

- titolo del permesso di soggiorno;
- numero del titolo di soggiorno;
- motivo del soggiorno;
- scadenza del titolo di soggiorno;
- questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno.

- *Monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno e gestione dei rinnovi*

Al fine di ridurre il rischio di impiego di dipendenti il cui permesso di soggiorno è scaduto, la Direzione Risorse Umane effettua le seguenti attività:

- effettua su base almeno mensile un monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno dei lavoratori extracomunitari;
- invia, almeno 60 gg. prima della data di scadenza del permesso di soggiorno, una comunicazione scritta al dipendente, evidenziando l'approssimarsi della data di scadenza del permesso di soggiorno e richiedendo di consegnare all'azienda copia del documento attestante l'avvenuto rinnovo;
- trasmette in via telematica, anche per il tramite di soggetti esterni, le informazioni relative al rinnovo del permesso di soggiorno al Centro per l'impiego (si veda quanto indicato al punto precedente).

- *Gestione della contrattualistica con aziende esterne e richiesta di informazioni*

Nell'ottica di prevenire il rischio che per la società possa configurarsi, anche soltanto in via indiretta e potenziale, una responsabilità per l'impiego di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno da parte di appaltatori ed altri fornitori, si prevede di inserire nei contratti da stipulare ex novo, oltre alla clausola 231, quanto segue:

- l'impegno della controparte di assicurare che, nel caso in cui nell'esecuzione della fornitura (o dell'appalto) siano impiegati lavoratori extracomunitari, questi ultimi siano in possesso di regolare permesso di soggiorno e di sollevare la società Dasit Group SpA da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato adempimento di tale obbligo;
- nel caso di contratti di appalto, di indicare nell'elenco nominativo dei soggetti da consegnare a Dasit Group SpA, per i lavoratori extracomunitari gli estremi del permesso di soggiorno (numero del titolo e scadenza).

Per i contratti in essere con aziende che nello svolgimento di attività per conto di Dasit Group SpA sono solite impiegare personale extracomunitario, è previsto l'invio di una comunicazione scritta, finalizzata ad integrare i contratti con le indicazioni riportate nei punti precedenti, in modo da manlevare la Dasit Group SpA per eventuali infrazioni compiute dalla controparte.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni (consulenti del lavoro, aziende incaricate degli adempimenti legislativi relativi alla gestione del personale, ecc.) deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati di cui alla presente sezione, sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE "S"

Relativa art 25-ter s-bis) reato di corruzione tra privati

Descrizione dei reati

La presente Parte Speciale si riferisce al **reato di corruzione tra privati** richiamato dalla disposizione di cui all'**art. 25-ter s) bis** del D. Lgs. 231/2001.

Per effetto dell'entrata in vigore del **DDL n. 190/2012**, avvenuto il 28 Novembre 2012, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito con la fattispecie criminosa di cui sopra e del reato di induzione indebita a dare o premettere utilità trattato nella parte dei reati speciali verso la PA.

Al 30 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 75, il Decreto Legislativo (D.Lgs.) 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato", che recepisce nell'ordinamento italiano la Decisione Quadro citata, in attuazione della delega contenuta nell'art. 19 della Legge n. 170 del 2016 ("Legge di delegazione europea 2015").

Per quanto riguarda il **reato di corruzione tra privati**, l'art. 2635 del codice civile modificato prevede che:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".

Il Decreto Legislativo (D.Lgs.) 15 marzo 2017, n. 38 ha introdotto il nuovo art. 2635-bis del codice penale che prevede la nuova fattispecie di "Istigazione alla corruzione tra privati":

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo."

"La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata".

Il Decreto Legislativo (D.Lgs.) 15 marzo 2017, n. 38 ha introdotto il nuovo art. 2635-ter del codice penale che prevede:

"La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma".

Per quanto riguarda il D.Lgs. 231, il DDL n. 190/2012 ha previsto l'inserimento dell'**art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis**) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 di cui sopra.

Il Decreto Legislativo (D.Lgs.) 15 marzo 2017, n. 38 comporta modifiche allo stesso art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis, del D. Lgs. 231/2001 sopra citato, nel quale:

- per la corruzione attiva tra privati, nei casi previsti dall'articolo 2635, comma 3 Cod. civ. aumenta da 400 a 600 quote la sanzione pecuniaria (oggi da 200 a 400 quote) a carico dell'ente
- per l'istigazione alla corruzione tra privati (nuovo art. 2635-bis, comma 1, Cod. civ.) introduce a carico dell'ente una sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

La presente Parte Speciale ha lo **scopo** di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reati relativi di corruzione tra privati per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo a Dasit Group SpA;
- indicare i "principi di comportamento" e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di Dasit Group SpA (Destinatari in generale), sono

chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente il reato relativo all'art. 25-ter lettera s-bis;

- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

Dasit Group SpA ha intrapreso uno specifico progetto di risk assessment, volto ad individuare:

- le attività sensibili per il reato di cui sopra;
- le modalità attuative del reato;
- la valutazione del livello di esposizione al rischio;
- la descrizione dei controlli, in relazione a procedure, aspetti organizzativi, presidi tecnici ed altro;
- la valutazione dei controlli;
- l'individuazione del rischio residuale,
- la definizione di un action plan per mitigare i rischi residuali.

Il progetto ha previsto lo svolgimento di interviste con il personale di Dasit Group SpA e l'analisi della documentazione relativa ai controlli esistenti in Dasit Group SpA, che la società ha già implementato per ridurre la probabilità di accadimento del rischio in questione.

Quanto di seguito indicato descrive dei controlli già presenti in Dasit Group SpA, regolarmente attuati per evitare di incorrere nella fattispecie di reato evidenziata nel paragrafo precedente. Alla luce delle analisi svolte il rischio appare efficacemente presidiato.

Di seguito si riporta un elenco delle attività sensibili emerse nel corso del processo di risk assessment.

Le attività sensibili sono le seguenti:

- 1) la gestione del macroprocesso ciclo attivo, la cui controparte è costituita da soggetti privati, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - presentazioni commerciali a clienti privati tramite la rete vendita Dasit Group SpA o tramite agenti, rappresentanti e procacciatori d'affari;
 - organizzazioni di meeting e convegni finalizzati alla presentazione e promozione commerciale dei prodotti aziendali;
 - stipula dei contratti di vendita;
 - accettazione ordini;
 - definizione delle condizioni contrattuali (es. listino prezzi, sconti commerciali, ecc.);
 - gestione dei premi a clienti, agenti e distributori;
 - gestione dei reclami e dei resi.
- 2) la gestione del macroprocesso finance, la cui controparte è costituita da soggetti privati, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - richiesta ed erogazione di finanziamenti;
 - gestione incassi da clienti (compresi abbuoni, ribassi, sconti, ecc.);
 - pagamenti a fornitori.

- 3) la gestione del macroprocesso ciclo passivo, la cui controparte è costituita da soggetti privati, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - scelta del fornitore;
 - stipula dei contratti di acquisto.
- 4) qualsiasi altra attività (es. fornitura di servizi, certificazione qualità, rapporti con laboratori esterni) avente come controparte un soggetto o una società privata, dal cui svolgimento può derivare un beneficio anche soltanto potenziale per Dasit Group SpA.

I suddetti processi determinano un punto di contatto con soggetti privati e presentano, anche soltanto in via potenziale, il rischio di corruzione tra privati.

Ai suddetti processi che potremmo definire **diretti**, in quanto determinano un punto di contatto con soggetti privati, si aggiungono tra le aree sensibili anche i cosiddetti processi **di supporto**, ossia quelle attività su cui la società potrebbe, in linea teorica, fare leva per compiere il reato di corruzione tra privati. Si citano, a titolo di esempio:

- la gestione degli omaggi a clienti, distributori, agenti, ecc.;
- le vendite a titolo gratuito;
- le spese di rappresentanza sostenuti nei confronti di clienti e fornitori;
- le sponsorizzazioni di iniziative ed eventi organizzati da clienti, fornitori, finanziatori, ecc.;
- le donazioni;
- la gestione delle attività di tesoreria;
- la selezione e gestione delle risorse umane;
- gli acquisti di beni e servizi connessi a rapporti commerciali con i clienti;
- l'organizzazione di attività formative, di viaggi studio e di altre attività che coinvolgono clienti privati.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Principi generali

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio. Tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme,

Collaboratori interni.

Le regole di comportamento previste nella parte speciale si applicano anche agli agenti, distributori e altri collaboratori esterni e partners commerciali, definiti Soggetti terzi, che nell'espletamento delle attività per conto di Dasit Group SpA, devono attenersi al rispetto di quanto indicato nella sezione

Collaboratori esterni.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che i Collaboratori interni ed i Collaboratori esterni, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, siano a conoscenza delle regole di condotta ed operino in conformità con quanto indicato dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire il verificarsi del reato di corruzione tra privati.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- c) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Ente, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- d) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Protocolli per i Collaboratori interni

Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono state distinte le regole di comportamento riguardanti i reati di cui alla presente sezione in due aree:

- "area del fare" (obblighi)
- "area del non fare" (divieti)

Area del "fare" (Obblighi)

Nell'espletamento delle operazioni che riguardano i suddetti processi, oltre alle regole di cui al presente modello, i Collaboratori devono, in generale, conoscere e rispettare, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il codice etico;
- le disposizioni organizzative interne (procure e deleghe, poteri di firma, job description, flow charts, linee guida, ecc.) per la parte che regolamentano lo svolgimento delle attività a rischio sopra individuate;
- la normativa relativa ai processi/attività sensibili individuati nella sezione precedente;
- ogni altro documento che disciplina lo svolgimento dei processi/attività sensibili individuati nella sezione precedente.

In particolare, nei rapporti commerciali è fatto obbligo di rispettare i principi e le regole previste dal Codice etico riguardante i rapporti commerciali.

Area del "non fare" (divieti)

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter lettera s-bis) del D.Lgs. 231/2001.

È fatto divieto in particolare di:

- a) offrire a soggetti privati omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle regole aziendali (anche tramite agenti, distributori e altri soggetti che operano per conto di Dasit Group SpA). Le regole aziendali prevedono che i regali non devono essere rivolti ad ottenere dei trattamenti di favore per la società che comportino la violazione delle norme di legge, l'alterazione delle regole per un'equa concorrenza oppure il configurarsi di situazioni in contrasto con le disposizioni contenute nel codice etico di Dasit Group SpA. È previsto il divieto di ogni forma di regalo volto ad influenzare l'obiettività e l'imparzialità di giudizio di soggetti privati (clienti, finanziatori, fornitori, ecc.) e permettere alla società di ottenere indebitamente dei vantaggi economici. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e non possono eccedere

il valore definito nelle procedure di riferimento. La finalità degli omaggi deve essere quella di promuovere l'immagine e la reputazione dell'azienda e rientrare tra le normali pratiche commerciali o di cortesia. Ogni qualvolta sussistono dubbi sull'esiguità del valore o più in generale sulla possibilità che l'omaggio possa influenzare l'obiettività di giudizio, il dipendente deve sospendere la pratica, contattare il suo superiore, richiedere espressa autorizzazione al compimento dell'operazione. In questi casi può essere consultato anche l'OdV in via preventiva. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per Dasit Group SpA;

- b) accordare a soggetti privati altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, cessione di prodotti a titolo gratuito, eccetera), che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto a)
- c) effettuare donazioni, sponsorizzazioni o riconoscere qualsiasi contributo a favore di soggetti privati al di fuori di quanto previsto dalle linee guida di cui la società si è dotata. In questi casi le donazioni, le sponsorizzazioni e gli altri contributi devono essere debitamente documentati ed autorizzati almeno da due soggetti, da individuare in conformità con quanto previsto dai poteri di firma e dalle deleghe/procure della società. Nel corso del processo di erogazione della donazione, della sponsorizzazione e dei contributi deve essere rispettato il principio di separazione dei compiti. Per le donazioni, le sponsorizzazioni e gli altri contributi si applicano le regole di condotta previste per gli omaggi, ossia l'operazione non deve essere finalizzata ad acquisire trattamenti di favore oppure ad influenzare l'obiettività di giudizio di soggetti privati;
- d) sostenere spese di rappresentanza in occasione di incontri con soggetti privati (es. pranzi, cene) per un ammontare superiore ai limiti definiti nelle procedure di riferimento;
- e) favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati da soggetti privati come condizione per lo svolgimento successivo delle attività. Tali azioni sono *vietate*, tanto se poste in essere *direttamente* dalla Società, quanto se realizzate *indirettamente* tramite persone non dipendenti che agiscano per conto della Società stessa
- f) ricevere omaggi, regali ed altre utilità da fornitori al fine di avvantaggiarli nell'aggiudicazione di forniture, evitare l'acquisizione di più preventivi, proseguire rapporti commerciali con l'azienda che altrimenti avrebbero dovuto essere interrotti e, più in generale, garantire indebiti vantaggi al fornitore;
- g) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di consulenti e partners, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- h) riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione, in relazione al tipo di controprestazione
- i) procedere all'assunzione di familiari o altri soggetti quando l'assunzione è rivolta ad ottenere indebitamente dei vantaggi da soggetti privati nella conduzione di qualsiasi attività aziendale e al di fuori dell'iter previsto dalle procedure per l'assunzione del personale.

Protocolli per i Collaboratori esterni

I collaboratori esterni comprendono tutti quei soggetti (agenti, procacciatori di affari, distributori, ecc.) che intrattengono rapporti con soggetti privati (es. clienti, fornitori, finanziatori) per conto di Dasit Group SpA. In generale nella gestione dei rapporti con soggetti privati per conto di Dasit Group SpA, i collaboratori esterni devono tenere comportamenti conformi alla normativa di riferimento e alle disposizioni contenute nel codice etico di Dasit Group SpA e nel presente modello 231.

Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono state distinte le regole di comportamento riguardanti i reati di cui alla presente sezione in due aree:

- "area del fare" (obblighi)
- "area del non fare" (divieti)

Area del "fare" (Obblighi)

Nell'espletamento delle operazioni che riguardano i suddetti processi, oltre alle regole di cui al presente modello, i Collaboratori devono, in generale, conoscere e rispettare, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il contratto stipulato con l'azienda;
- il codice etico;
- il modello 231;
- la normativa prevista nel contesto locale di riferimento.

In particolare, nei rapporti commerciali è fatto obbligo di rispettare i principi e le regole previste nel Codice etico riguardante i rapporti commerciali. In tutti quei casi in cui sorgono dei dubbi in merito ai comportamenti da tenere o si ravvisa la presenza di rischi che possono comportare una violazione del codice etico e del presente modello, è necessario interrompere la realizzazione dell'operazione e rivolgere al referente di Dasit Group SpA per ottenere indicazioni in merito alla procedura da seguire.

Area del "non fare" (divieti)

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter lettera s-bis) (corruzione tra privati) del D.Lgs. 231/2001, che possono comportare la configurazione di una responsabilità amministrativa in capo alla società Dasit Group SpA.

È fatto divieto in particolare di:

- a) cooperare con dirigenti e dipendenti di Dasit Group SpA nell'offrire a soggetti privati omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle regole aziendali;
- b) cooperare con dirigenti e dipendenti di Dasit Group SpA quando la cooperazione è finalizzata ad accordare a soggetti privati altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, cessione di prodotti a titolo gratuito, eccetera), che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto a)

- c) cooperare con dirigenti e dipendenti di Dasit Group SpA quando la cooperazione è finalizzata ad effettuare donazioni, sponsorizzazioni o riconoscere qualsiasi contributo a favore di soggetti privati al di fuori di quanto previsto dalle linee guida di cui la società si è dotata.

Principi procedurali specifici

Di seguito si indicano le regole di condotta ed i principi procedurali che devono essere rispettati nello svolgimento delle principali attività a rischio.

Macroprocesso - Ciclo attivo (operazioni di vendita)

Tutte le operazioni di vendita devono essere supportate da idonea documentazione. E' compito dei soggetti che sovrintendono allo svolgimento dei processi commerciali assicurare che:

- i documenti generati nel corso del processo (ordini e contratti) contengano tutte le informazioni richieste dalla normativa di riferimento, in modo da assicurare la regolarità formale della documentazione e minimizzare i rischi cui è sottoposta la società;
- i documenti siano sottoscritti dai soggetti dotati dei poteri di firma;
- i documenti siano adeguatamente conservati ed archiviati.

È compito dei soggetti che sovrintendono allo svolgimento dei processi commerciali assicurare inoltre che:

- i collaboratori esterni operino sulla base di idonea documentazione contrattuale redatta in conformità con la normativa di riferimento e contenente un'apposita clausola 231 che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello;
- monitorare il comportamento dei collaboratori esterni per assicurare la conformità del medesimo alle regole contenute nel codice etico e nel presente Modello;
- informare senza indugio la Direzione Risorse Umane e l'OdV 231 in quei casi in cui si ravvisi un comportamento del collaboratore esterno contrario alle regole contenute nel presente modello.

Laddove sorgano dei dubbi in merito alla regolarità formale della documentazione utilizzata, dovrà essere contattato l'ufficio Legale per valutare preventivamente la correttezza del procedimento seguito.

Per tutte quelle operazioni come i premi, i resi, gli sconti, le forniture a titolo gratuito che riconoscono delle utilità ai clienti è previsto l'obbligo di:

- operare sempre nel rispetto di quanto previsto dal contratto stipulato dall'azienda e dalle procedure aziendali di riferimento;
- laddove, per varie ragioni (es. relazioni commerciali non abituali, urgenze), si verificassero situazioni non regolamentate dal contratto o dalle procedure, è necessario operare nel rispetto dei seguenti principi:
 - garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo tramite la produzione di idonea documentazione che permetta di ricostruire le modalità di realizzazione del processo e di risalire alle ragioni che hanno indotto al riconoscimento di utilità a favore del processo;

- assicurare che nessun soggetto possa gestire in autonomia il processo di riconoscimento di premi, resi, sconti, forniture a titolo gratuito e altre utilità a favore del cliente.
- attenersi ai principi generali di comportamento contenuti nel codice etico e nel presente modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati di cui alla presente sezione, sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative:
 - a. alle modalità di svolgimento dei processi commerciali
 - b. ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute.

AGGIORNAMENTO MARZO 2016

D.Lgs. 121/2011

EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Rispettivamente il 28 e il 30 maggio 2015 due leggi - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale - hanno modificato in maniera importante il decreto 231/01:

- Disposizioni in materia di delitti con l'ambiente;
- Modifiche alle disposizioni in relazione ai reati societari.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente: legge 22 maggio 2015 (art. 25-undecies D.Lgs 231/01)

La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015) ha modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006 (ad esempio integrandovi un'intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria) ed ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente").

Buona parte di questi reati è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.

N.B. È da notarsi che questa legge è già entrata in vigore (in data 29 maggio 2015) e che non prevede un regime transitorio; dunque la commissione dei reati contemplati all'interno di tale provvedimento è già possibile ed è già tale da far scattare - nel caso dei reati-presupposto del 231 - un giudizio per la responsabilità amministrativa dell'impresa.

Di seguito, nello specifico, i reati ambientali introdotti nell'articolo 25-undecies del D. Lgs.231/01

Inquinamento ambientale (art. 452-bis codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.a) D.Lgs.231/01)

Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

È prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D. Lgs.231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno.

Disastro ambientale (art. 452-quater del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett. b) D.Lgs.231/01)

Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 400 a 800 quote.

È prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D. Lgs.231/01 per l'azienda.

Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett. c) D. Lgs.231/01)

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

In caso di responsabilità amministrativa dell'Ente, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 200 a 500 quote.

Delitti associativi aggravati (art.452-octies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett. d) D. Lgs.231/01)

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 300 a 1000 quote.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies del codice penale; art.25-undecies c.1 lett. e) D. Lgs.231/01)

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

I nuovi reati societari introdotti legge 27 maggio 2015 n. 69 (art.12 del D.Lgs.231/01)

La legge 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30-5-2015) ha introdotto all'articolo 12 "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari", entrata in vigore il 14 giugno 2015

Modifiche al reato di false comunicazioni sociali

La Legge 27 maggio 2015 n. 69 nell'apportare delle modifiche al reato di false comunicazioni sociali e alle norme collegate all'interno del codice civile, ha previsto - all'articolo 12 - anche delle "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari".

Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25-ter c. 1 lett. a) del D.Lgs.231/01 non è più qualificato contravvenzione bensì delitto e rinvia ora al reato-presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla legge 69/2015, che ora punisce, "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore."

E che punisce allo stesso modo tali soggetti "anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

Anche il livello della sanzione pecuniaria a carico dell'azienda è stato elevato rispetto al passato: in caso di condanna della persona giuridica, la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote.

Introduzione del reato di false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità

Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2621-bis (reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità) introdotta dalla stessa legge 69/2015.

La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 100 a 200 quote.

Introduzione del reato di false comunicazioni sociali delle società quotate

Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2622 (reato di false comunicazioni sociali delle società quotate) introdotto dalla stessa legge 69/2015.

La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 400 a 600 quote.

L'esame della citata normativa, rapportata al sistema procedurale esistente in azienda ed alla relativa mappatura di rischi, non fa emergere la necessità di interventi aggiuntivi/modificativi.

PARTE SPECIALE "T"

Relativa art 603 bis Codice Penale, come riformulato dalla legge 199/2016

Descrizione dei reati

La presente Parte Speciale si riferisce al **reato di caporalato** richiamato dalla disposizione di cui all'**art. 603 bis CP come riformulato dalla legge 199/2016**.

Per effetto di tale riformulazione è stata ampliata la sfera di punibilità con estensione delle sanzioni anche all'utilizzatore della manodopera, e non solo del caporale.

In dettaglio, l'art. 603 bis Cp prevede che:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Significativa è l'estensione della punibilità a *"chi utilizza, assume o impiega manodopera"* sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno.

In tal modo viene ampliata la sfera di operatività dell'incriminazione.

Gli indici di sfruttamento sono individuati in una reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi; la reiterata violazione dell'orario e della qualità del lavoro, ai periodi di riposo ed alle ferie, la sussistenza di violazioni delle norme di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

La nuova figura di reato è inserita nel novero dei reati presupposto, ed in particolare nell'articolo 25 quinquies della 231/2001

La società nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il delitto di caporalato è soggetta alle sanzioni pecuniarie da quattrocento a mille quote, a tutte le sanzioni interdittive dell'art. 9 comma 2, per una durata non inferiore ad un anno, e, infine, l'interdizione definitiva dell'attività, se si accerta che l'ente sia stato utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.

AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

Dasit Group SpA ha intrapreso uno specifico progetto di risk assessment, volto ad individuare:

- le attività sensibili;
- le modalità attuative del reato;
- la valutazione del livello di esposizione al rischio;
- la descrizione dei controlli, in relazione a procedure, aspetti organizzativi, presidi tecnici ed altro;
- la valutazione dei controlli
- l'individuazione del rischio residuale.

Il progetto ha previsto lo svolgimento di interviste con la Direzione Risorse Umane e l'analisi della documentazione relativa ai controlli esistenti in Dasit Group SpA, che la società ha già implementato per ridurre la probabilità di accadimento del rischio in questione.

Quanto di seguito indicato descrive dei controlli già presenti in Dasit Group SpA, regolarmente attuati per evitare di incorrere nella fattispecie di reato evidenziata nel paragrafo precedente. Alla luce delle analisi svolte il rischio appare efficacemente presidiato.

Nei paragrafi 3 e 4 sono indicati, inoltre, dei presidi specifici per rafforzare ulteriormente il sistema dei controlli preventivi e aumentare il livello di compliance con le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001 e dalle linee guida delle associazioni di categoria.

Di seguito si riporta un elenco delle attività sensibili emerse nel corso del processo di risk assessment.

Le attività sensibili sono le seguenti:

1. assunzione del personale, con particolare riferimento ai cittadini extracomunitari;
2. comunicazione dell'assunzione di cittadini extracomunitari agli enti pubblici (Sportello Unico per l'immigrazione, Centro per l'impiego, ecc) in conformità con la normativa vigente;
3. monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno e gestione dei rinnovi;
4. gestione dei contratti con appaltatori ed altre aziende;
5. richiesta di informazioni ai fornitori in merito ai lavoratori impiegati, compresa la possibilità di svolgere verifiche.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Principi generali

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a collaboratori esterni e partner commerciali. Tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali Soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, siano a conoscenza delle regole di condotta ed operino in conformità con quanto indicato dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire il verificarsi del reato di impiego di cittadini terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- e) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Ente, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- f) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono state distinte le regole di comportamento riguardanti i reati di cui alla presente sezione in due aree:

- "area del fare" (obblighi)
- "area del non fare" (divieti)

Area del "fare" (Obblighi)

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali e, in particolare, le attività sensibili sopra richiamate, in conformità a:

- le disposizioni contenute nell'art. 603 bis Codice Penale;
- le regole di comportamento previste dal Codice Etico;
- quanto indicato dallo Statuto societario, dalle procure e dalle deleghe, nelle procedure del sistema integrato qualità, ambiente ed igiene e altre disposizioni emesse da Dasit Group SpA;
- il presente Modello.

Il Datore di Lavoro e le unità organizzative che intervengono nelle aree sensibili (es. Direzione Risorse Umane) operano nel rispetto dei seguenti principi:

- far rispettare le contribuzioni previste dai contratti di riferimento
- far rispettare i normali orari di lavoro
- consentire il riposo ed il periodo di ferie
- mantenere un controllo costante in termini di sicurezza, impedendo l'attività lavorativa, al sorgere di problemi, e fino alla risoluzione degli stessi
- fornire *delucidazioni* adeguate e complete ai propri collaboratori ed ad aziende terze che operano nelle attività sensibili sopra indicate, in merito al procedimento durante il rapporto di lavoro.
- assicurare il rispetto delle procedure aziendali e degli altri meccanismi di controllo (es. job description, disposizioni organizzative) introdotti per favorire la compliance con la normativa inerente ai rapporti di lavoro;
- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

Area del "non fare" (divieti)

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 603 bis Codice Penale.

Principi procedurali specifici

Di seguito si indicano le regole di condotta ed i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola categoria di reati, devono essere rispettati nello svolgimento delle attività a rischio.

- *Gestione dei rapporti di lavori*

Nell'ottica di prevenire il rischio che per la società possa configurarsi, anche soltanto in via indiretta e potenziale, una responsabilità come da norma citata, da parte di appaltatori ed altri fornitori, si prevede di inserire nei contratti da stipulare ex novo, oltre alla clausola 231, quanto segue:

- l'impegno della controparte di assicurare che, nel caso in cui nell'esecuzione della fornitura (o dell'appalto) siano impiegati lavoratori, questi siano regolamentati nel pieno rispetto dei principi in materia di equa retribuzione, diritto al riposo, e diritto alla qualità e sicurezza del lavoro e di sollevare la società Dasit Group SpA da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato adempimento di tale obbligo;

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni (consulenti del lavoro, aziende incaricate degli adempimenti legislativi relativi alla gestione del personale, ecc.) deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati di cui alla presente sezione, sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative:
 - ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute.

AGGIORNAMENTO PARTE SPECIALE LUGLIO 2017

D.Lgs. n. 38/17

EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Rinvio alla PARTE SPECIALE "S"

Al 30 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 75, il Decreto Legislativo (D.Lgs.) 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato", che recepisce nell'ordinamento italiano la Decisione Quadro citata, in attuazione della delega contenuta nell'art. 19 della Legge n. 170 del 2016 ("Legge di delegazione europea 2015").

Il nuovo D.Lgs, che è entrato in vigore dal 14 aprile, nel Capo II introduce le seguenti "Modifiche alla disciplina della corruzione tra privati".

1. All'art. 2 amplia la rubrica del titolo XI del libro V del Codice civile "Disposizioni penali in materia di società e consorzi", che diventa "Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati".
2. All'art. 3 interviene sull'art. 2635 Cod. civ. "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità":
 - sostituendo il comma 1, che contempla una fattispecie nota come "corruzione passiva fra privati commessa da soggetti interni alla Società o all'Ente", nel quale, mantenendo la sanzione penale (reclusione da 1 a 3 anni):
 - amplia la dimensione soggettiva, in quanto agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci ed ai liquidatori, aggiunge coloro che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercitano funzioni direttive diverse da quelle dei predetti soggetti;
 - amplia anche la dimensione oggettiva, integrando la frase "a seguito della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, per sé o per altri", con il riferimento alla sollecitazione o richiesta di un vantaggio indebito ("sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa"), sanzionando quindi anche l'eventuale richiesta al corruttore, da parte del corrotto, di denaro o di altra utilità;
 - introduce la figura della "interposta persona" attraverso la quale l'indebito vantaggio sia stato sollecitato, o ricevuto;
 - sopprime il presupposto "cagionando nocumento" all'ente; ciò comporta che la fattispecie delittuosa viene ora integrata già con la mera sollecitazione, ricezione o accettazione della promessa di denaro o di altra utilità, finalizzate al compimento od omissione di un atto in violazione degli obblighi di ufficio o di fedeltà;
 - sostituendo, coerentemente, il comma 3, che contempla una fattispecie nota come "corruzione attiva fra privati", nel quale (i) introduce la figura della "interposta persona" e (ii) integra la

frase "dà o promette denaro o altra utilità" con "offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti";

- modificando, coerentemente, il comma 6, nel quale le parole: "utilità date o promesse" sono sostituite da: "utilità date, promesse o offerte".

3. All'art. 4 introduce nel Codice civile il nuovo art. 2635-bis che prevede la nuova fattispecie di "Istigazione alla corruzione tra privati", punita con la pena prevista nell'art. 2635 ridotta di un terzo. I soggetti contemplati ricomprendono:

- dal punto di vista dell'istigazione attiva, chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti, ad un soggetto di cui al comma 1 dell'art. 2635 affinché compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- dal punto di vista dell'istigazione passiva, i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 2635 che sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, al fine di compiere o di omettere atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Va da sé che, qualora l'offerta, la promessa o la sollecitazione fossero accettate, si ricadrebbe nelle fattispecie di cui all'art. 2635.

Rimane, in entrambi gli articoli citati, la previsione che "Si procede a querela della persona offesa".

All'art. 5 introduce nel Codice civile il nuovo art. 2635-ter "Pene accessorie", per il quale la condanna per il reato di cui all'art. 2635, comma 1, comporta in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'art. 32-bis del Codice penale, nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, comma 2.

All'art. 6 riformula l'art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis, del D. Lgs. 231/2001, nel quale:

- per la corruzione attiva tra privati, nei casi previsti dall'articolo 2635, comma 3 Cod. civ. aumenta da 400 a 600 quote la sanzione pecuniaria (oggi da 200 a 400 quote) a carico dell'ente
- per l'istigazione alla corruzione tra privati (nuovo art. 2635-bis, comma 1, Cod. civ.) introduce a carico dell'ente una sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

Si applicano, altresì, le sanzioni interdittive, previste dall'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001.

Ai fini della prevenzione reati di corruzione tra privati sono specificate nella Parte Speciale S del presente Modello, come approvato già in data 13/03/2009, alla quale, in questa sede, è sufficiente rinviare.

Aggiornamento febbraio 2021

EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 (MOG 231) ha recepito le seguenti novità normative:

- **Legge 17 ottobre 2017 n.161** che ha modificato il Codice Antimafia: integrazione dell'articolo 25-duodecies del D.Lgs. 231/01 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) sulla commistione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato);
- **Legge 20 novembre 2017 (Legge europea 2017)**: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Inserimento di un nuovo articolo 25-terdecies. – (Razzismo e xenofobia);
- **D.lgs. 1 marzo 2018 n. 21 per gli art. 25-undecies** in materia di reati ambientali, nel quale il richiamo all'art. 260 del d.lgs. 152/2006 va ora inteso come richiamo all'art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) e art. 25-terdecies in materia di reati di razzismo e xenofobia, nel quale il richiamo all'art. 3 comma 3-bis della l. 654/1975 va ora inteso come richiamo all'art. 604-bis c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa);
- **D.lgs. 10 agosto 2018, n. 107** Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE;
- **Legge del 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. "Spazzacorrotti")** recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici". Il D.Lgs. 231/01 è coinvolto con l'aumento della durata delle sanzioni interdittive a carico di società ed enti soggetti a responsabilità amministrativa per reati contro la P.A;
- **Legge del 3 maggio 2019, n. 39** sulla frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001);

- **La riforma dei reati tributari** introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), ha inserito l'art. 25 quinquiesdecies al D.Lgs. 231/2001 che richiama i seguenti reati:
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 del D.Lgs 74 modificato al comma 1, con l'aggiunta del comma 2-bis.);
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Articolo 3 del D.Lgs 74 modificato al comma 1);
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Articolo 8 del D.Lgs 74 modificato al comma 1 e aggiunta del comma 2-bis);
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (Articolo 10 del D.Lgs 74 modificato al comma 1);
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Articolo 11 del D.Lgs 74).
- **D.Lgs. n. 75/2020** recante le norme di attuazione della cosiddetta Direttiva PIF (Dir. UE n. 2017/1371), relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea e in particolare:
 - Reati contro la pubblica amministrazione (aggiunti)**
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898);
 - Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
 - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).
 - Reati tributari (aggiunti)**
 - Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
 - Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
 - Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000).
 - Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/01)**
 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 del D.P.R. n. 73/1973);
 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art 283 del D.P.R. n. 73/1973);
 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art 284 del D.P.R. n. 73/1973);
 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 del D.P.R. n. 73/1973);
 - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 del D.P.R. n. 73/1973);
 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 del D.P.R. n. 73/1973);

- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 del D.P.R. n. 73/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 del D.P.R. n. 73/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art 290 del D.P.R. n. 73/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art 291 del D.P.R. n. 73/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis del D.P.R. n. 73/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter del D.P.R. n. 73/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quarter del D.P.R. n. 73/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 del D.P.R. n. 73/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 del D.P.R. n. 73/1973).

Inoltre, il MOG 231 è stato aggiornato in relazione ai recenti cambiamenti organizzativi ed operativi in relazione:

- all'ultimo organigramma aziendale;
- all'ultimo Sistema Deleghe e Poteri;
- all'introduzione di procedure nuove e/o aggiornate

L'aggiornamento ha comportato la modifica di alcune parti speciali (a cui si rimanda) e, nel caso dei reati tributari, la previsione di una nuova parte speciale *PARTE SPECIALE "U"* mentre la nuova parte speciale *PARTE SPECIALE "V"* è dedicata ai reati di contrabbando.

PARTE SPECIALE "U"

Riguardante l'articolo 25- Art. 25-quinquiesdecies del d. lgs. 231/2001 – Reati tributari

Descrizione dei reati

L'articolo 25- quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Reati tributari" è stato introdotto dal Legge n. 157/2019 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".

L'art. 39, comma 2, del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 157, recante *"Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"*, introduce la dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 tra i reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001: *"Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari) In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote"*.

Il comma 1 del medesimo articolo apporta, invece, modifiche alle sanzioni e alle soglie fiscali dei delitti di cui al D.Lgs. 74/2000, introducendo anche la confisca allargata di cui all'art. 240 bis c.p. al penale tributario.

L'art. 5 del D.Lgs. n. 75/2020 ha aggiunto alcuni nuovi reati-presupposto e sono stati leggermente modificati altri preesistenti.

I delitti richiamati dall'art. 25 *quinquiesdecies* (Reati tributari) sono:

- Art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Art. 3 del D.Lgs. n.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- Art. 4 del D.Lgs. n.74/2000 Dichiarazione infedele;
- Art. 5 del D.Lgs. n.74/2000 Omessa dichiarazione;
- Art. 8 del D.Lgs.n.74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Art. 10 del D.Lgs.n.74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- Art. 10-quarter del D.Lgs.n.74/2000 Indebita compensazione;
- Art. 11 del D.Lgs.n.74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

I tre reati tributari "Dichiarazione infedele", "Omessa Dichiarazione" ed "Indebita compensazione" si rilevano, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, esclusivamente qualora commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA e per un importo superiore a 10 milioni di euro.

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Nel nuovo addentellato normativo contenuto nell'art. 2 citato, vi è la nuova nozione di "frode fiscale", accolta dal Legislatore del 2000.

Tale definizione consiste nella dichiarazione fraudolenta fondata su falsa documentazione, idonea a fornire una falsa rappresentazione contabile della situazione fiscale del contribuente.

Come per le altre ipotesi delittuose di cui al D.lgs. n. 74/2000, il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame coincide con l'interesse dell'Erario alla percezione dei tributi, a differenza di quanto disposto dalla previgente legge del 1982, che proteggeva principalmente l'interesse del Fisco al corretto svolgersi dell'azione di accertamento tributario.

- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 del D.Lgs. n.74/2000)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- *Dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. n.74/2000)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000(2);
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

(1-bis). Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

(1-ter). Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

L'elemento soggettivo, caratterizzato dal dolo specifico, richiede la coscienza e volontà di indicare nelle dichiarazioni annuali dati e notizie false, al fine di evadere il pagamento dei tributi dovuti.

- *Omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. n.74/2000)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Sostanzialmente i beni giuridici tutelati sono due:

- La trasparenza fiscale;
- L'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo.

Occorre precisare che l'offesa alla sola trasparenza fiscale, la quale si realizza già con l'omessa dichiarazione, non integra di per sé il reato, essendo necessario che l'imposta effettivamente evasa sia superiore a 30.000 EUR. Ed è proprio il superamento di questa soglia che crea l'offesa per l'Erario, tanto da far concludere che si tratti di reato di danno.

- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs.n.74/2000)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni) per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

La realizzazione della condotta de qua necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso.

Non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato (di mero pericolo) che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso. Basta una sola fattura per integrare il reato.

- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs.n.74/2000)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le

scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Il delitto è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero nello scopo di consentire l'evasione a terzi, in aggiunta alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (l'occultamento o la distruzione totale o parziale delle scritture contabili).

- *Indebita compensazione (art. 10-quarter del D.Lgs.n.74/2000)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse dello Stato, da intendersi in senso ampio, alla tempestiva ed efficace riscossione delle imposte, dei contributi e degli altri crediti oggetto di pagamento sulla base dell'autoliquidazione effettuata dal contribuente. Questo inadempimento è particolarmente insidioso perché non si sviluppa solo con un semplice omesso versamento, ma si realizza attraverso una compensazione indebita di non immediata percezione da parte dell'Erario.

- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.Lgs.n.74/2000)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Si tratta di dolo specifico. La condotta è connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

Aree a rischio

Le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, le seguenti:

1. la redazione del bilancio di esercizio della società, e della relativa relazione sulla gestione;
2. la gestione del ciclo attivo e ciclo passivo;
3. gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali;
4. gestione dei rapporti contrattuali di servizio con le società del Gruppo;
5. la redazione delle relazioni periodiche infra – annuali;
6. la gestione dei rapporti con gli organi di controllo, sulla gestione e contabile, e con la società di revisione.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. Il Consiglio di Amministrazione ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partner: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati tributari.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con DASIT GROUP, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari dovranno, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il Codice Etico;

- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale;
- le istruzioni operative sulla contabilità (ciclo attivo e ciclo passivo);
- il piano dei conti di contabilità generale;

Ai consulenti ed ai partner esterni è resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di DASIT GROUP: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli esponenti aziendali, in via diretta, e i consulenti ed i partner, tramite apposite clausole contrattuali, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

Primo principio

Astenersi dal tenere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reati tributari indicate nell'articolo 25 quinquiesdecies del Decreto – *Reati tributari*.

Secondo principio

Astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Terzo principio

Tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai creditori ed ai terzi una corretta e chiara rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

In ordine a tale punto, è fatto DIVIETO di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
- omettere di comunicare dati ed informazioni, richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- non attenersi ai principi ed alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, nel piano dei conti di contabilità generale e nel manuale di contabilità industriale.

Quarto principio

Osservare tutte le norme poste dalla legge in relazione alla fiscalità, alle dichiarazioni fiscali e ai pagamenti delle imposte;

Quinto principio

Non simulare l'acquisto/vendita di servizi, attrezzature, impianti, materiale di consumo, ecc...al fine di emettere o pagare fatture su operazioni inesistenti;

Principi procedurali specifici

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione alle aree a rischio sopra individuate, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare.

Responsabilità

Sarà responsabilità di tutte le funzioni aziendali, coinvolte nell'elaborazione del bilancio di esercizio e delle altre scritture contabili della società, osservare e fare osservare le presenti disposizioni e segnalare tempestivamente all'OdV ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia della procedura medesima: per esempio, mutamenti organizzativi, modifiche legislative e regolamentari, eccetera.

L'Organismo di Vigilanza monitorerà la relativa applicazione, per il tramite dei responsabili di funzione coinvolti.

Qualora si verificano circostanze non espressamente contemplate nella procedura, o che si prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni, tali da originare difficoltà obiettive di applicazione della procedura medesima, le persone coinvolte dovranno rivolgersi al responsabile di funzione, il quale segnalerà l'operazione all'OdV e, su impulso di questo, adotterà le decisioni del caso.

Allo scopo di verificare il grado di conoscenza ed aggiornamento della presente procedura, l'Organismo di Vigilanza potrà organizzare appositi incontri, destinati ai soggetti materialmente chiamati ad applicarla.

Trasparenza della contabilità

DASIT GROUP, consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili, si adopera per disporre di un sistema amministrativo – contabile affidabile, al fine di rappresentare correttamente i fatti di gestione nell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi interessati ad instaurare dei rapporti con la stessa.

Le rilevazioni contabili devono pertanto basarsi su informazioni precise, esaustive, verificabili e riflettere la natura e la tipologia dell'operazione cui si riferiscono, nel rispetto dei vincoli esterni (disposizioni legislative e regolamentari e principi contabili), nonché delle politiche, dei piani e delle procedure interne; le stesse inoltre devono essere corredate dalla relativa documentazione di supporto, necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive dei dati in esse contenuti.

Le suddette rilevazioni contabili devono:

- consentire la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, sia per scopi interni (per es. report per la pianificazione e il controllo, report di analisi di fatti specifici richiesti dal management, eccetera), che nei rapporti con i terzi (bilanci, documenti informativi, eccetera);
- fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria o frodi a danno dei creditori o dei terzi potenzialmente interessati ad entrare in contatto con la società;

- permettere l'effettuazione di controlli volti a garantire la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite.

Il personale delle funzioni interessate è tenuto ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo – contabile possa conseguire tutte le finalità sopra descritte.

I revisori avranno libero accesso ai dati, ai documenti ed alle informazioni utilizzati nella redazione del bilancio e delle altre scritture contabili, al fine di poter svolgere compiutamente la loro attività di controllo della corretta rilevazione dei dati economici e patrimoniali e finanziari della società.

Precetti operativi

La Società, nello svolgimento dell'attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, si ispira ai seguenti principi deontologici e criteri operativi:

- chiara elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire, alla funzione che cura la predisposizione del bilancio e dei documenti contabili, recante una esplicita tempistica di consegna, secondo un calendario delle date di chiusura del bilancio elaborato dalla Direzione Amministrazione e Controllo;
- accesso libero alla documentazione e alla reportistica prodotta dall'Area Amministrazione ritenuta pertinente per la vigilanza ai sensi del d.lgs. n°231/2001;
- i soggetti che forniscono i dati alla funzione Amministrazione e Controllo, e/o a eventuali soggetti esterni che li affianchino nell'attività, dovranno essere in grado di attestare la veridicità, la completezza e la coerenza delle informazioni trasmesse e, all'occorrenza, devono fornire le relative evidenze documentali;
- è responsabilità della Direzione Amministrazione e Controllo la tempestiva messa a disposizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, prima della relativa riunione, della bozza di bilancio e dei suoi allegati e/o di ogni eventuale altro documento rilevante, conservando prova dell'avvenuta consegna/trasmisione;
- l'Organismo di Vigilanza può partecipare alle riunioni periodiche interne aventi ad oggetto approfondimenti ed analisi dei valori di periodo;
- *in caso di consolidato*: enunciazione dei criteri e delle modalità per l'elaborazione e la trasmissione dei dati del bilancio consolidato, da parte delle società del Gruppo soggette al consolidamento, specificando le responsabilità relative alle varie fasi del processo e le modalità di riconciliazione dei saldi infragruppo.

Precetti riguardanti la tenuta della contabilità

Ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile, inclusa la mera attività di inserimento dati, deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale e si considera adeguato ogni valido ed utile supporto documentale atto a fornire tutti gli elementi, dati ed informazioni necessari alla puntuale ricostruzione, all'occorrenza, dell'operazione e dei motivi che le hanno dato luogo. Il supporto documentale deve essere adeguato alla complessità dell'operazione medesima.

La documentazione deve consentire un agevole controllo e sarà posta a corredo del libro/registo contabile/fiscale obbligatorio nel quale l'operazione è stata annotata/registrata e, quindi, conservata

secondo i termini e le modalità previste dalla legge per il libro/registro in questione. Qualora questa attività venga svolta da un soggetto esterno alla Società, la funzione Amministrazione e Controllo dovrà provvedere a fare inserire, nel contratto con tale soggetto, lo specifico obbligo di osservare le regole sopra esposte. Le movimentazioni finanziarie attive o passive dell'azienda saranno sempre riconducibili ad eventi certi, documentati e strettamente inerenti.

Gestione dei rapporti con la società di revisione

Nella gestione dei rapporti con la società di revisione, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- i) obbligo di comunicare all'OdV della società i dati identificativi della società di revisione incaricata;
- j) identificazione del personale, all'interno della Direzione Amministrazione e Controllo della società, preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione, e definizione delle procedure che garantiscano che la trasmissione avvenga tempestivamente;
- k) possibilità per il responsabile della società di revisione di prendere contatto con l'OdV per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità;
- l) divieto di attribuire, alla società di revisione o ad altre società appartenenti al medesimo *network*, nonché ai soci, amministratori, componenti degli organi di controllo e dipendenti della società di revisione e delle altre società appartenenti al medesimo *network*, incarichi di consulenza. In particolare, sono incompatibili:
 - la revisione del bilancio della società e del bilancio consolidato con l'attività di consulenza prestata in favore di una qualsiasi società del Gruppo;
 - la revisione del bilancio di una qualunque società del Gruppo con l'attività di consulenza prestata in favore della società in cui è effettuata la revisione;
- m) divieto di attribuire, alla società di revisione o ad altre società appartenenti al medesimo *network* nonché ai soci, amministratori, componenti degli organi di controllo e dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, alcuno dei seguenti servizi a favore di DASIT GROUP e delle società da esso controllate o che lo controllano o sono sottoposte a comune controllo:
 - la tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
 - la progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
 - i servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri *pro veritate*;
 - la gestione esterna dei servizi di controllo interno;
 - consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
 - intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento
 - la prestazione di difesa giudiziale;

- altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984 in tema di indipendenza delle società di revisione, dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 160 TUF;
- n) divieto di attribuire a coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio della società, ai soci, agli amministratori e ai componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione, e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, funzioni di amministrazione o controllo in società e nelle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano se non siano decorsi almeno tre anni dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano;
- o) divieto di attribuire a coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso la società l'esercizio della revisione contabile dei bilanci della società, delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro;
- p) divieto di stipula di contratti di lavoro autonomo o subordinato nei confronti dei dipendenti, dei soci, degli amministratori e dei componenti gli organi di controllo delle società che effettuano la revisione contabile obbligatoria e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano per i tre anni successivi:
 - alla scadenza del contratto tra DASIT GROUP e la stessa società di revisione, oppure
 - al termine del rapporto contrattuale tra il dipendente e la società di revisione o la società da essa controllata o collegata o controllante.

Contratti

Nei contratti con i consulenti ed i partner sarà contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati tributari, saranno i seguenti:

- d) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.
- e) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge o diffuse al mercato, l'OdV provvederà all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;

- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia, nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- f) con riferimento alle altre attività a rischio, l'OdV provvederà a:
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
 - valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati;
 - esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
 - accedere liberamente ad una serie di documenti e alla reportistica prodotta dall'Area Amministrazione ritenuta pertinente per la vigilanza ai sensi del d.lgs. n°231/2001;
 - elaborare volta per volta i criteri di estrazioni dati dal sistema gestionale contabile con il supporto della funzione IT in base alle esigenze di controllo.

PARTE SPECIALE "V"

Riguardante l'articolo 25- sexiesdecies d. lgs. 231/2001 – Reati di Contrabbando

Descrizione dei reati

L'articolo 25- sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Contrabbando" è stato introdotto dalla D.Lgs. n. 75/2020 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".

Si tratta dei seguenti reati previsti dal DPR n. 73/1973:

- art. 282 "Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali";
- art. 283 "Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine";
- art. 284 "Contrabbando nel movimento marittimo delle merci";
- art. 285 "Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea";
- art. 286 "Contrabbando nelle zone extra-doganali";
- art. 287 "Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali";
- art. 288 "Contrabbando nei depositi doganali";
- art. 289 "Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione";
- art. 290 "Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti";
- art. 291 "Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea";
- art. 291 bis "Contrabbando di tabacchi lavorati esteri";
- art. 291 ter "Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri";
- art. 291 quarter "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri";
- art. 292 "Altri casi di contrabbando";
- art. 295 "Circostanze aggravanti del contrabbando".

Le sanzioni comminate sono sia di natura pecuniaria, modulate a seconda del valore dei diritti di confine dovuti, sia di natura interdittiva, essendo richiamata l'applicazione dell'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e), D.Lgs. n. 231/2001.

Quest'ultima novità riguarderà prevalentemente gli enti che svolgono attività di natura industriale, specie se importa frequenti scambi commerciali con l'estero, o le Società di servizi che operano nei settori dei trasporti e delle spedizioni transfrontaliere.

- *Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 del DPR n. 73/1943)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

- *Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art 283 del DPR n. 73/1943)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali, opposte a quelle estere, o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

- *Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art 284 del DPR n. 73/1943)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui il capitano:

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;

- c) che trasporta senza manifesto merci estere, con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

- *Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 del DPR n. 73/1943)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

- *Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 del DPR n. 73/1943)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque nei territori extra-doganali indicati nell'art. 2 costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

- *Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 del DPR n. 73/1943)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

- *Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 del DPR n. 73/1943)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

- *Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 del DPR n. 73/1943)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

- *Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 del DPR n. 73/1943)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

- *Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 del DPR n. 73/1943)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

- *Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 bis del DPR n. 73/1943)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.

- *Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 ter del DPR n. 73/1943)*

Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 quarter del DPR n. 73/1943)*

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".

- *Altri casi di contrabbando (Art. 292 del DPR n. 73/1943)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

- *Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 295 del DPR n. 73/1943)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita

Aree a rischio

Le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, le seguenti:

1. la gestione delle attività sulle importazioni;
2. la gestione della logistica (movimentazione magazzino);
3. gestione degli adempimenti doganali (mediante terzi).

Le attività sopra elencate sono sotto la responsabilità delle funzioni di Import e di Logistica per conto delle controllate Carlo Erba Reagents S.r.l. e DASIT S.p.A.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. Il Consiglio di Amministrazione ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partner: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati tributari.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con DASIT Group S.p.A., sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari dovranno, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il Codice Etico;
- le procedure operative/regolamenti interni volti a garantire la trasparenza nel processo di importazione dall'estero delle merci;
- le procedure operative/regolamenti interni nella gestione della movimentazione della merce in magazzino.

Ai consulenti ed ai partner esterni è resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di DASIT Group S.p.A.: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli esponenti aziendali, in via diretta, e i consulenti ed i partner, tramite apposite clausole contrattuali, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

Primo principio

Astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reati di contrabbando indicate nell'articolo 25 sexiesdecies del Decreto – *Reati di Contrabbando*.

Secondo principio

Astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Terzo principio

Tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione delle attività di import e agli adempimenti doganali.

Quarto principio

Osservare tutte le norme poste dalla legge in relazione alla fiscalità e agli adempimenti doganali;

Quinto principio

Non introdurre illegalmente merce sul territorio nazionale (via terra, via mare e via aerea) in violazione alle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla normativa di riferimenti.

Principi procedurali specifici

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione alle aree a rischio sopra individuate, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare.

Responsabilità

Sarà responsabilità di tutte le funzioni aziendali, coinvolte nella gestione delle attività di import e di adempimenti doganali, osservare e fare osservare le presenti disposizioni e segnalare tempestivamente all'OdV ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia della procedura medesima: per esempio, mutamenti organizzativi, modifiche legislative e regolamentari, eccetera.

L'Organismo di Vigilanza monitorerà la relativa applicazione, per il tramite dei responsabili di funzione coinvolti.

Qualora si verificano circostanze non espressamente contemplate nella procedura, o che si prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni, tali da originare difficoltà obiettive di applicazione della procedura medesima, le persone coinvolte dovranno rivolgersi al responsabile di funzione, il quale segnalerà l'operazione all'OdV e, su impulso di questo, adotterà le decisioni del caso.

Allo scopo di verificare il grado di conoscenza ed aggiornamento della presente procedura, l'Organismo di Vigilanza potrà organizzare appositi incontri, destinati ai soggetti materialmente chiamati ad applicarla.

Precetti operativi

La Società, nello svolgimento dell'attività di import e di adempimenti doganali, si ispira ai seguenti principi deontologici e criteri operativi:

- i fornitori sono selezionati mediante un processo di qualifica (produttori, distributori e spedizionieri);
- tutte le operazioni di import e di adempimenti doganali devono essere tracciate;
- la merce arrivata in magazzino non dichiarata dalla documentazione accompagnatoria (documenti di viaggio, ordini di acquisto e dichiarazioni doganali) deve essere respinta al mittente oppure regolarizzate;

- accesso libero alla documentazione e alla reportistica prodotta dall'Area Import e della Logistica ritenuta pertinente per la vigilanza ai sensi del d.lgs. n°231/2001.

Contratti

Nei contratti con i consulenti ed i partner sarà contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati tributari, saranno i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.
- b) con riferimento alle altre attività a rischio, l'OdV provvederà a:
 - svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
 - valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati;
 - esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
 - accedere liberamente ad una serie di documenti e alla reportistica prodotta dall'Area Import e di Logistica ritenuta pertinente per la vigilanza ai sensi del d.lgs. n°231/2001;
 - elaborare volta per volta i criteri di estrazioni dati dal sistema gestionale contabile con il supporto della funzione IT in base alle esigenze di controllo.

Aggiornamento dicembre 2023

EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 (MOG 231) ha recepito le seguenti novità normative:

- aggiornamenti normativi introdotti dalla Legge del 14 luglio 2023 ""Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica", n. 93 introducendo alcune significative novità nella disciplina penale in materia di diritto d'autore;
- le ultime novità normative introdotte dal D.lgs. n. 19/2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere" e, in particolare, l'introduzione del reato di "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare" (art 59 del D.lgs. n.19/2023) tra i reati societari;
- aggiornamenti di alcuni articoli del codice penale richiamati dal D.lgs. 231/01 in relazione agli ultimi provvedimenti apportati da:
 - D.lgs. n.150 del 10.10.22;
 - D.lgs. n.156 del 4.10.22;
 - D.lgs. n. 149 del 10.10.22 (Riforma Cartabia).
- le ultime novità normative introdotte dalla legge n. 22/2022 recante "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*" che prevede due nuovi articoli al D.lgs. 231/02 "Art. 25-septiesdecies – *Delitti contro il patrimonio culturale*" e "Art. 25-duodevicies – *Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*";
- le modifiche introdotte dal D.lgs. n.13 del 25/02/22 sugli articoli di Codice penale 316-bis, 316-ter e 640-bis con riferimento all'Art. 24 del D.Lgs.n.231/01 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*);
- le modifiche normative introdotte dalla Legge n. 238/2021 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*) e in particolare:
 - alcune fattispecie di reato richiamate dall'Art. 24-bis, D.lgs. n. 231/2001 "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*";
 - le fattispecie di reato richiamate dall'Art. 25-sexies, D.lgs. n. 231/2001 "*Reati di abuso di mercato*";
- le modifiche normative introdotte dal D.lgs. n. 195/2021 sulle fattispecie di reati richiamati dall'Art. 25-octies, D.lgs. n. 231/2001 "*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*";

- le ultime novità normative introdotte dal D.lgs. 184/2021 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”* inserendo l'Art. 25-octies.1 (*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*) al D.lgs.231/01.

Inoltre, il MOG 231 è stato aggiornato in relazione ai recenti cambiamenti organizzativi ed operativi in relazione all'ultimo organigramma aziendale.

L'aggiornamento ha comportato la modifica di alcune parti speciali (a cui si rimanda) e, nel caso dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, la previsione di una nuova parte speciale *PARTE SPECIALE "W"*.

In relazione alla Direttiva Europea sul Whistleblowing (2019/1937) e al D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, è stata introdotta una nuova procedura sulle segnalazioni degli illeciti che prevede anche l'utilizzo di una piattaforma informatica.

PARTE SPECIALE "W"

Riguardante l'articolo 25- octies 1 d. lgs. 231/2001 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Descrizione dei reati

L'articolo 25 octies.1 del D.lgs. 231/2001, rubricato *"Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"* è stato introdotto dalla D.lgs. 184/2021 *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio"*.

Si tratta dei seguenti reati del Codice penale:

- (art. 493-ter c.p.) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - (art. 493-quater c.p.) Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - (art. 512-bis c.p.) trasferimento fraudolento di valori;
 - (art. 640-ter c.p.) Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.
-
- *Art. 493-ter c.p.) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*

In chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

- *Art. 493-quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

- *Art. 512-bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

- *Art. 640-ter c.p. Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale*

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Aree a rischio

Le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, le seguenti:

1. la gestione delle carte di credito;
2. Gestione dei pagamenti.

Le attività sopra elencate sono sotto la responsabilità della Direzione Finanza e Affari Generali di DASIT Group S.p.A., Tali attività sono gestite anche per le controllate del Gruppo.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. Il Consiglio di Amministrazione ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partner: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con DASIT Group S.p.A., sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari dovranno, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il Codice Etico;
- le procedure operative/regolamenti interni volti a garantire la trasparenza nel processo di assegnazione e utilizzo di carte di credito;
- le procedure/regole sulla gestione dei pagamenti.

Ai consulenti ed ai partner esterni è resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di DASIT Group S.p.A.: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli esponenti aziendali, in via diretta, e i consulenti ed i partner, tramite apposite clausole contrattuali, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

Primo principio

assicurare, in caso di pagamenti a favore di soggetti terzi tramite bonifico bancario, il rispetto di tutti i passaggi autorizzativi relativi alla predisposizione, validazione ed emissione del mandato di pagamento, nonché della registrazione a sistema della relativa distinta;

Secondo principio

operare nel rispetto delle rispettive procedure/regolamenti per quanto concerne i pagamenti con Carta di Credito, oltre che nel rispetto dei limiti delle deleghe e delle procure conferite in tale ambito.

Terzo principio

Tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione delle attività di import e agli adempimenti doganali.

Quarto principio

operare nel rispetto degli obblighi di legge e ad assicurare la corretta attuazione delle politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Quinto principio

segnalare tempestivamente ai soggetti competenti ogni circostanza per la quale si conosca, si sospetti, o si abbiano ragionevoli motivi per sospettare che siano state compiute, tentate o siano in corso operazioni di frode e/o falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da un'attività criminosa.

Principi procedurali specifici

Si rimanda alle seguenti procedure:

- POA 35 "Spese di trasferta e spese sostenute per conto delle Aziende di appartenenza";

- LG_DGR_CDCA "Carte di credito aziendali";

Le disposizioni dei pagamenti sono effettuati direttamente dalla funzione Tesoreria dai conti correnti intestati alla Società del Gruppo.

Responsabilità

Sarà responsabilità di tutte le funzioni aziendali, coinvolte nella gestione delle attività di rilascio/utilizzo delle carte di credito e nella gestione dei pagamenti, osservare e fare osservare le presenti disposizioni e segnalare tempestivamente all'OdV ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia della procedura medesima: per esempio, mutamenti organizzativi, modifiche legislative e regolamentari, eccetera.

L'Organismo di Vigilanza monitorerà la relativa applicazione, per il tramite dei responsabili di funzione coinvolti.

Qualora si verificano circostanze non espressamente contemplate nella procedura, o che si prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni, tali da originare difficoltà obiettive di applicazione della procedura medesima, le persone coinvolte dovranno rivolgersi al responsabile di funzione, il quale segnalerà l'operazione all'OdV e, su impulso di questo, adotterà le decisioni del caso.

Allo scopo di verificare il grado di conoscenza ed aggiornamento della presente procedura, l'Organismo di Vigilanza potrà organizzare appositi incontri, destinati ai soggetti materialmente chiamati ad applicarla.

Precetti operativi

La Società, nello svolgimento dell'attività di import e di adempimenti doganali, si ispira ai seguenti principi deontologici e criteri operativi:

- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi di denaro.
- non usare in modo illegittimo carte di credito o carte di pagamento – lecite o illecite che sia la loro provenienza – al fine di realizzare un profitto.
- in caso di pagamento a carico della Società a mezzo di carta di credito, impiegare esclusivamente la carta di credito aziendale o altro strumento comunque intestato alla Società o a persona fisica in sua rappresentanza.

Contratti

Nei contratti con i consulenti ed i partner sarà contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, saranno i seguenti:

- c) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.
- d) con riferimento alle altre attività a rischio, l'OdV provvederà a:
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
 - valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati;
 - esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
 - accedere liberamente ad una serie di documenti e alla reportistica prodotta dalla Direzione Finanza e Affari Generali ritenuta pertinente per la vigilanza ai sensi del d.lgs. n°231/2001;
 - elaborare volta per volta i criteri di estrazioni dati dal sistema gestionale contabile con il supporto della funzione IT in base alle esigenze di controllo.